

RELAZIONE TECNICA

TITOLO II - "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE"

Le disposizioni interessate del comparto in esame riguardano:

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Articolo 3 IRPEF

L'applicazione della normativa IRPEF contenuta nell'ipotesi di modifica può schematicamente riassumersi nei seguenti, e principali, punti:

- La struttura degli scaglioni (in euro) e delle aliquote è:

Scaglioni	Aliquote %
Fino a 15.000	23
Da 15.001 a 28.000	27
Da 28.001 a 55.000	38
Da 55.001 a 75.000	41
Oltre 75.000	43

- Le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi introdotte nei due moduli vengono sostituite dal seguente sistema di detrazioni:

Detrazioni per tipo di reddito

Lavoro dipendente	Importo detrazione
Fino a 8.000	1.840
Da 8.001 a 15.000	$1.338 + 502 * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / 7.000]$
Da 15.001 a 55.000	$1.338 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / 40.000]$
Oltre 55.000	0

Pensione	Importo detrazione
Fino a 7.500	1.725
Da 7.501 a 15.000	$1.255 + 470 * [1 - (\text{rdt} - 7.500) / 7.500]$
Da 15.001 a 55.000	$1.255 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / 40.000]$
Oltre 55.000	0

Lavoro non dipendente	Importo detrazione
Fino a 4.800	1.104
Da 4.801 a 55.000	$1.104 * [1 - (rdt - 4.800) / 50.200]$
Oltre 55.000	0

Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro svolto o di giorni di pensione durante l'anno. Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 e nei redditi da pensione fino a 7.500 la prima detrazione non può scendere sotto i 690 euro.

Le detrazioni per redditi da lavoro sono mutuamente esclusive.

- Le deduzioni per carichi familiari introdotte nel II modulo vengono sostituite dalle seguenti detrazioni:

Detrazioni per figli e familiari a carico

	Importo detrazione
Coniuge	$800 * (1 - rdt / 80.000)$
Figli	
Minori di 3 anni [^]	$900 * (1 - rdt / 95.000^{^^})$
Maggiori di 3 anni [^]	$800 * (1 - rdt / 95.000^{^^})$
Altri familiari	$750 * (1 - rdt / 80.000)$

[^] Nel caso di contribuente con più di 3 figli, l'importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3).

^{^^} Per ogni figlio oltre il primo questo denominatore aumenta di 15.000 euro.

Per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro.

Le detrazioni per figli vengono fruita a metà da ognuno dei genitori, se non legalmente separati.

Per stimare gli effetti sul gettito derivanti dall'ipotesi in oggetto sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF.

La norma in esame produce un maggior gettito IRPEF rispetto alla normativa attualmente, competenza 2007, pari a circa **436** milioni di euro.

Le modifiche apportate alla normativa, nonostante l'innalzamento dei livelli di esenzione per i redditi da lavoro, produce un incremento del reddito imponibile, a seguito della

trasformazione delle deduzioni in detrazioni (in particolare carichi familiari). Ne consegue un incremento del gettito delle addizionali all'IRPEF (sia regionale che comunale), stimato rispettivamente, in circa **325** milioni di euro e **81** milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa della sola IRPEF è il seguente (in milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	303	495	436
Addizionale regionale	-	325	325
Addizionale comunale	-	81	81
TOTALE	303	901	842

Le modifiche apportate alla curva delle aliquote IRPEF producono effetti indotti sulla tassazione del trattamento di fine rapporto percepito a partire dal 1° gennaio 2007. Se pur per importi di maggiore tassazione non elevati (valor medio totale di circa 80 euro) la variazione interessa un numero di soggetti sufficientemente ampio da produrre un maggior gettito stimato pari a circa **130** milioni per anno.

Conseguentemente gli effetti di cassa sopra esposti assumono i seguenti valori complessivi:

	2007	2008	2009
Maggior gettito complessivo	433	1.031	972

Articolo 4
(Assegni per il nucleo familiare)

La disposizione prevede che, nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, siano rideterminati, con decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e finanze, gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

Maggiori oneri (in mln di euro)

2007	2008	2009
1.400	1.400	1.400

Art. 5, commi 1-15

Misure in materia di Studi di Settore

Nella nota verranno analizzati i seguenti provvedimenti riguardanti gli studi di settore:

- Revisione cadenza triennale - Analisi della coerenza generalizzata - Analisi della coerenza specifica.
 - *Revisione cadenza triennale*
 - *Introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi di Settore*
 - *Introduzione della nuova analisi della coerenza, specifica per singolo studio di settore*
- Aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità dello studio e ridefinizione delle cause di esclusione.
 - *Aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità dello studio e ridefinizione delle cause di esclusione*
 - *Indicatori di normalità economica: contribuenti non soggetti a studi di settori*
- Applicazione degli studi di settore anche ai soggetti con periodo d'imposta diverso dai 12 mesi e rilevanza dell'accertamento da studi.
- Sanzione per dati non veritieri.

I dati di partenza utilizzati per le elaborazioni e le analisi fanno riferimento al periodo di imposta 2004, ultimo anno disponibile nella banca dati studi di settore.

Per una stima del gettito derivante dall'applicazione di uno Studio di Settore evoluto sono stati analizzati i risultati ottenuti dalle evoluzioni relative a tale periodo di imposta, con riferimento al solo mondo delle imprese. Pertanto non sono stati considerati i professionisti, in quanto i relativi Studi di Settore, entrati in vigore per il periodo d'imposta 2004, sono in applicazione monitorata. L'applicazione dei nuovi studi evoluti nel 2004, da parte di 1.270.000 imprese, ha prodotto i seguenti risultati rispetto all'anno precedente:

Maggiori ricavi dichiarati	10,3 miliardi di euro
Maggior reddito	1,3 miliardi di euro.
Maggiore base imponibile IRAP	5,2 miliardi di euro

Nel presente documento, i maggiori ricavi dichiarati costituiscono il riferimento per la stima della maggiore imposta IVA, il maggior reddito per il calcolo delle maggiori Irpef/Ires e la maggior base imponibile IRAP per il calcolo della relativa imposta.

Per la stima delle singole imposte, vengono utilizzate le seguenti aliquote marginali effettive:

Aliquota IVA	14,78%
--------------	--------

Aliquota Irpef/Ires	22%
Aliquota IRAP	4%

Dette aliquote marginali effettive sono quelle normalmente utilizzate nelle stime sui provvedimenti riguardanti gli imprenditori ed i professionisti.

Applicando l'aliquota IVA del 14,78% ai 10,3 miliardi di euro di maggiori ricavi dichiarati si ottiene una maggiore imposta IVA pari a 1.522 milioni di euro; sulla base dell'aliquota marginale del 22% applicata a 1,3 miliardi di euro di maggior reddito, si perviene a 286 milioni di maggior Irpef/Ires; applicando l'aliquota marginale IRAP del 4% ai 5,2 miliardi di euro di maggiore base imponibile IRAP si ottengono 208 milioni di euro di maggiore imposta IRAP;.

Di seguito vengono riepilogati i risultati ottenuti:

- Maggiore imposta IVA 1.522 milioni di euro
- Maggiori imposte Irpef/Ires 286 milioni di euro
- Maggiore imposta IRAP 208 milioni di euro.

Partendo da questi valori e assumendo l'ipotesi che i risultati ottenuti con riferimento al periodo d'imposta 2004 siano replicabili per gli anni oggetto delle valutazioni, sono state predisposte le seguenti stime di gettito:

- *Applicazione degli Studi di Settore a circa 500.000 soggetti, a seguito della riformulazione delle cause di esclusione;*
- *Revisione triennale degli Studi di Settore;*

I risultati ottenuti con riferimento a 1.270.000 soggetti sono stati riproporzionati sulla base delle specifiche numerosità di contribuenti coinvolti.

- Revisione cadenza triennale - Analisi della coerenza generalizzata - Analisi della coerenza specifica

- Revisione cadenza triennale

La proposta di modifica normativa permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti), in modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.

Il passaggio dal ciclo quadriennale di evoluzione degli Studi di Settore ad un ciclo triennale determina un incremento di circa 330.000 contribuenti soggetti ad evoluzione per ogni singolo anno. Su tali soggetti è stata effettuata la valutazione dell'impatto della revisione triennale. Operando il riproporzionamento di cui alla premessa, si ottengono, in termini di competenza, i seguenti risultati:

	2007	2008
Iva	396	792
Irpef/Ires	74	148
Irap	54	108
TOTALE	524	1.048

milioni di euro

In termini di cassa, considerando un acconto del 75% Irpef/Ires e dell'85% Irap, si avrà:

	2007	2008	2009
Iva	-	396	792
Irpef/Ires	-	130	204
Irap	-	100	154
TOTALE	-	626	1.150

milioni di euro

- Introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi di Settore

La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di settore vengano inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono alla stima dei ricavi potenziali.

La stima di gettito è stata effettuata su un campione di circa 2 milioni di imprese; i risultati sono stati, quindi, estesi ad una platea di circa 4 milioni di contribuenti. Inoltre, in considerazione della novità connessa all'introduzione dei nuovi effetti dell'analisi della coerenza, è stata ipotizzata una percentuale di adesione cautelativa pari al 28% del gettito complessivo potenziale. Tale percentuale è la risultante di un'ipotesi di adesione del 10% dei soggetti non congrui e non adeguati, del 15% dei congrui per adeguamento e del 35% dei congrui naturali.

Gli effetti di gettito in termini di competenza sono pari a:

Iva: 670 milioni

Irpef/Ires: 924 milioni

Irap: 168 milioni

TOTALE: 1.762 milioni

In termini di cassa, considerando un acconto del 75% Irpef/Ires e dell'85% Irap, si avrà:

	2007	2008	2009
Iva	670	670	670
Irpef/Ires	1.617	924	924
Irap	311	168	168
TOTALE	2.598	1.762	1.762

milioni di euro

- Introduzione della nuova analisi della coerenza, specifica per singolo studio di settore

Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per singolo studio di settore e si ipotizza la stessa valutazione dell'analisi di coerenza generalizzata di cui al punto precedente, ripartita su tre anni, quelli necessari per l'evoluzione di tutti gli studi di settore.

Gli effetti di gettito in termini di competenza sono pari a:

	2007	2008
Iva	223	446
Irpef/Ires	308	616
Irap	56	112
TOTALE	587	1.174

milioni di euro

In termini di cassa, considerando un acconto del 75% Irpef/Ires e dell'85% Irap, si avrà:

	2007	2008	2009
Iva	-	223	446
Irpef/Ires	-	539	847
Irap	-	104	160
TOTALE	-	866	1.453

milioni di euro

- Aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità dello studio e ridefinizione delle cause di esclusione.

La modifica proposta rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore nonché elimina le cause di esclusione riguardanti il periodo d'imposta di inizio o cessazione dell'attività.

In particolare, lettera a), viene prevista l'elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR. L'elevazione del limite è, tra l'altro, in linea con l'aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.

Tale norma è suscettibile di produrre un maggior gettito che, cautelativamente, non è stato valutato, a causa della assoluta mancanza delle informazioni strutturali delle imprese interessate all'innalzamento del limite.

Viene previsto inoltre, lettera b), che non sono considerate cause di esclusione le ipotesi in cui il soggetto cessa l'attività nonché le ipotesi di inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione nonché in caso di inizio dell'attività, qualora la stessa costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

La norma entra in vigore dal periodo di imposta 2006.

Il risultato ottenuto con il riproporzionamento a 1.270.000, di cui alla premessa, dei 500.000 contribuenti interessati al provvedimento è stato ridotto del 50%, per tener conto di un periodo di normale svolgimento dell'attività che mediamente si assume pari a sei mesi. Cautelativamente è stata applicata una ulteriore riduzione del 30% per tener conto della minore redditività che potrebbe caratterizzare i soggetti che iniziano o cessano l'attività nell'anno.

Gli effetti di gettito in termini di competenza, sono pari a:

Iva:	210 milioni
Irpef/Ires:	39 milioni
Irap:	29 milioni
TOTALE:	278 milioni

In termini di cassa, considerando un acconto del 75% Irpef/Ires e dell'85% Irap, si avrà:

	2007	2008	2009
Iva	210	210	210
Irpef/Ires	68	39	39
Irap	54	29	29
TOTALE	332	278	278

milioni di euro

– Indicatori di normalità economica: contribuenti non soggetti a studi di settore

La norma, ai commi 3, 4 e 5 introduce la possibilità di varare, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, degli indici di coerenza ad hoc per le società di capitali che iniziano l'attività e che risultano escluse dagli studi di settore. La norma fa riferimento alla necessità di individuare, in particolare, dei requisiti minimi di continuità dell'attività d'impresa. Questa specificazione è motivata dalla presenza di una quota significativa di società di capitali (15-20%) che risultano fiscalmente inattive dopo periodi brevissimi (anche meno di un anno) dall'inizio dell'attività. Queste società dichiarano sovente livelli di ricavi relativamente inferiori rispetto a quelli medi dichiarati dalle società appartenenti a settori economicamente omogenei che iniziano l'attività e la proseguono per periodi più lunghi. Gli indici di coerenza introdotti dalla norma, quindi, saranno definiti a partire dagli indicatori di coerenza degli studi di settore. Questi ultimi saranno integrati e rafforzati per tenere conto di fenomeni specifici evidenziati nell'analisi del turnover delle società di capitali.

Al comma 6 è infine prevista una esplicita modalità di selezione, ai fini delle attività di controllo, dei soggetti cui non si applicano gli studi di settore, anche per effetto della cessazione dell'attività, della liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, mediante l'individuazione di appositi indicatori, idonei a rilevare eventuali ricavi o compensi non dichiarati ovvero l'impiego di lavoro non regolare. In tal modo tali ultimi contribuenti avranno altresì la facoltà di adeguare i ricavi e compensi alle risultanze degli studi di settore.

Con riferimento alla individuazione di specifici indicatori di normalità economica viene ipotizzato un effetto deterrenza a partire dal periodo d'imposta 2006. Al fine di effettuare una stima degli effetti sul gettito sono stati utilizzati i risultati ottenuti nelle stime riguardanti l'introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore rapportandoli a circa un milione di contribuenti ai quali non si applicano gli Studi di Settore, tra i quali sono da ricomprendere anche le grandi imprese. Cautelativamente tali stime sono state ridotte del 50%.

Gli effetti di gettito in termini di competenza, sono pari a:

Iva:	84 milioni
Irpef/Ires:	116 milioni
Irap:	21 milioni
TOTALE:	221 milioni

In termini di cassa, considerando un acconto del 75% Irpef/Ires e dell'85% Irap, si avrà:

	2007	2008	2009
Iva	84	84	84
Irpef/Ires	232	116	116
Irap	42	21	21
TOTALE	358	221	221

milioni di euro

- Applicazione degli studi di settore anche ai soggetti con periodo d'imposta diverso dai 12 mesi e rilevanza dell'accertamento da studi.

La modifica proposta permette di applicare gli studi di settore anche nei confronti di quei soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi. Viene, inoltre, introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di settore assumono maggior rilevanza ai fini degli accertamenti e conferiscono una maggiore efficacia allo strumento in fase applicativa.

Tali disposizioni cautelativamente non vengono valutate.

- Sanzione per dati non veritieri

La norma mira a contrastare l'inesatta indicazione dei dati strutturali richiesti nell'allegato agli studi di settore. Cautelativamente non viene valutata.

Tabella riepilogativa in termini di cassa:

	2007	2008	2009
Iva	964	1.583	2.202
Irpef/Ires	1.917	1.748	2.130
Irap	407	422	532
TOTALE	3.288	3.753	4.864

milioni di euro

Art. 5 comma 16

Detraibilità e deducibilità delle spese per l'acquisto di medicinali

La proposta normativa in oggetto modifica l'articolo 10 comma 1 lettera b) e l'articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, prevedendo che, ai fini delle rispettive deducibilità o detraibilità, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali debba essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

La legislazione vigente prevede la fruibilità dei predetti benefici fiscali in base al possesso dello scontrino fiscale generico.

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito della norma in esame si stima che la sua applicazione possa determinare una riduzione media del 5% dell'ammontare delle spese sanitarie detraibili e deducibili dichiarate. In base ad una elaborazione effettuata con il modello di microsimulazione IRPEF riducendo della percentuale indicata le spese sanitarie in oggetto in capo ad ogni contribuente che le abbia dichiarate, si ottiene un recupero di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa **+65 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRE	0	+113,5	+65

Art. 5 comma 17

IVA Giochi e scommesse

La norma abroga la disposizione prevista ai commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del DL 203/2005 che prevedeva una modifica alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti relativi a esercizio, prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione su lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica al DL 203/2005, la disposizione comporta un maggior gettito pari a **60** milioni di euro su base annua.

Art. 5 commi 18-19

Autovetture per portatori di handicap

La proposta in oggetto, pur non incidendo sulla portata oggettiva delle disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per le autovetture utilizzate dai soggetti portatori di handicap, che riguardano principalmente l'IVA, l'IRPEF e le tasse automobilistiche, si pone il fine di arginare il fenomeno elusivo di coloro che acquistano tali veicoli interponendo fittiziamente il nome di un disabile.

A tal fine, è previsto che l'ufficio rilasci apposito certificato da unire al libretto di circolazione dell'autoveicolo e da esibire in occasione della richiesta delle agevolazioni. In tale certificato sono indicati gli estremi identificativi del soggetto beneficiario dell'agevolazione e di quelli preposti alla guida del veicolo nonché gli altri dati necessari ai fini del controllo forniti dal contribuente. L'accesso alle agevolazioni è subordinato alla preventiva acquisizione del certificato. Si prevede inoltre la perdita dei benefici fiscali, con l'obbligo di riversamento dell'IVA risparmiata (16%), della detrazione IRPEF indebitamente fruita e delle tasse automobilistiche non corrisposte, per il disabile (o il familiare di cui lo stesso è a carico) che, dopo aver acquistato l'auto, la rivenda ad altro soggetto prima del decorso di 2 anni, a meno che non vengano provate le mutate necessità dovute al proprio handicap che rendano di fatto necessario il cambio del veicolo con un altro di caratteristiche diverse.

Si riportano di seguito le stime relative al potenziale recupero di gettito, dovute al venir meno dei citati fenomeni elusivi.

Effetti IVA

Sulla base dei dati relativi all'IVA assolta al 4 per cento da parte del settore del commercio auto, per il periodo d'imposta 2004 risulta un gettito IVA di 28 milioni circa (al 4 per cento) in luogo di 142 milioni con aliquota ordinaria del 20 per cento; il risparmio d'imposta nell'anno è stato pertanto di circa 114 milioni. In considerazione di un trend crescente del fenomeno in esame verificabile dall'andamento delle esenzioni dal bollo auto, si considera un importo pari a 130 milioni di euro.

Ipotizzando che la norma in oggetto abbia un effetto deterrente sul fenomeno elusivo pari al 20% di tale importo, si avrebbe un recupero di gettito IVA, competenza annua, pari a circa **+26 milioni di euro**.

Effetti IRPEF

La normativa vigente stabilisce una detrazione di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% delle spese sostenute da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente a carico persone disabili, per l'acquisto di veicoli. La detrazione spetta per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro salvo cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo o furto.

Considerando la base imponibile 2004, al lordo dell'IVA, pari a 740 milioni di euro e applicando un trend crescente del fenomeno in esame verificabile dall'andamento delle esenzioni del bollo auto, si perviene ad un importo pari a 843 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in oggetto abbia un effetto deterrente sul fenomeno elusivo pari al 20% di tale importo, si avrebbe un recupero di gettito IRPEF, competenza annua, pari a circa +32 milioni di euro ($843 \cdot 20\% \cdot 19\%$). Considerando però il limite di spesa e la possibilità di rateizzazione prevista dalla normativa vigente, si ritiene di ridurre il precedente importo del 15%. In tal modo si stima un recupero di gettito IRPEF pari a circa **+27 milioni di euro**.

Effetti Bollo Auto

Ipotizzando un flusso di 40.000 auto ed un fenomeno di evasione del 20% si perviene ad un recupero di gettito pari a 700.000 Euro.

Gli effetti complessivi, in termini di cassa, sono i seguenti:

Tributo	2007	2008	2009
IVA	26,0	26,0	26,0
Irpef	-	47,3	27,0

Bollo Auto	0,7	2,1	3,5
TOTALE	26,7	75,4	56,5

milioni di euro

Art. 5 commi 20-24

Attività di lavoro autonomo svolte nelle strutture sanitarie private

Legislazione proposta

1. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
 - a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
 - b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 2 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

Effetti di gettito

La norma ha carattere procedurale e lascia inalterato il trattamento fiscale dei compensi di cui al comma 1, senza modificare gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Tuttavia, la norma ha carattere antielusivo ed è suscettibile di generare un maggior gettito non quantificabile che prudenzialmente non viene considerato.

Capo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELELUSIONE FISCALE

Art. 5 comma 25

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

Legislazione proposta

La normativa proposta dispone l’obbligo ai condomini di operare, in qualità di sostituto di imposta, una ritenuta a titolo di acconto sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Effetti di gettito

Dai dati del 2° rapporto CENSIS-ANACI sui condomini¹ risultavano nel 2005 spese stimabili in circa 15,4 miliardi di euro. Dalla stessa fonte risulta che solo l’80 per cento degli edifici è costituito in condominio e titolare di un codice fiscale. Escludendo dal computo le prestazioni non effettuate da imprese o non fatturate e le spese che non sono relative a contratti di appalto di opere o servizi si è considerato assoggettabile a ritenuta l’importo prudenziale di 1, 4 miliardi di euro.

Da quanto sopra detto consegue un maggiore gettito derivante delle ritenute d’acconto operate dai condomini, di competenza pari a 141 milioni di euro. Di cassa nel primo esercizio si indicano gli undici dodicesimi, pari a circa 129 milioni di euro.

Tuttavia tali ritenute d’acconto sono destinate ad essere recuperate – sotto forma di minore gettito (saldo a debito) oppure di maggiore credito – da parte delle imprese appaltatrici, oltre a generare minore acconto ai fini delle imposte dirette, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del rigo “differenza” della dichiarazione dei redditi (rispetto al quale si commisura l’acconto stesso storico).

Inoltre, in considerazione del “salto” costituito dalla introduzione della ritenuta d’acconto dal 2007, sempre in via prudenziale si ipotizza, nella misura del 15%, che una quota di

¹ 2° rapporto CENSIS – ANACI, “Il pianeta condominio: un’economia da scoprire”, tabb. 6 e 7, pagg. 17 e 18

contribuenti prestatori d'opera riduca l'acconto dovuto per il 2007, alla luce dei prevedibili effetti in termini di riduzione del rigo differenza.

Assumendo in via prudenziale che il recupero delle maggiori ritenute subite avvenga in sede di autotassazione e/o in compensazione esterna nell'anno successivo a quello di competenza, l'andamento di gettito di cassa, nel triennio, è il seguente, con l'entrata in vigore della norma a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007:

CASSA	2007	2008	2009
Ritenute d'acconto	+ 129	+ 141	+ 141
Anticipo acconto 15% IIDD 2007	- 19	+ 19	
Minore debito/maggiore credito IIDD 2007		- 141	
Acconto IIDD 2008		- 62	+ 62
Minore debito/maggiore credito IIDD 2008			- 141
Acconto IIDD 2009			- 62
Gettito	+ 110	- 43	-

(in milioni di euro)

Art. 5 commi 26-27

REVERSE CHARGE – Cessione imponibili di immobili e prodotti telefonia

La norma in oggetto modifica l'articolo 17 del DPR 633/72 relativo alle disposizioni inerenti l'applicazione del cosiddetto "Reverse charge" o inversione contabile. In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato; inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d'imposta deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta nell'apposito registro.

Questa disposizione si applica oltre che all'oro da investimento (L. 7/2000) e alle cessioni di immobili imponibili per opzione, alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori (come previste dal DL 233/06) anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre, nonché ad operazioni individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tuttavia, va evidenziato che la modifica del soggetto obbligato al versamento dell'imposta, per sua natura **non ha alcun effetto di gettito** se non nell'ottica di una disposizione suscettibile di portare contrasto a comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi.

Art. 5 comma 28

Obbligo di richiesta registrazione per agenti immobiliari

L'intervento normativo proposto comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura in cui prevede per gli agenti di mediazione immobiliare l'obbligo di registrazione per tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari; gli agenti, inoltre, diventano solidamente responsabili per il pagamento dell'imposta in questione.

A riguardo si evidenzia che la norma in esame è di carattere procedurale, ed è suscettibile di generare un maggior gettito non quantificabile che prudenzialmente non viene considerato.

Capo IV – DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

Art. 6 comma 1 IRES – Opere di durata ultrannuale

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso (il 2007), l'abrogazione dell'articolo 93, comma 5.

Tale comma consente all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di autorizzare la valutazione delle rimanenze al costo, in deroga alla regola generale secondo cui le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale vanno computate tra le rimanenze valutandole in base ai corrispettivi pattuiti.

Effetti di gettito

La normativa proposta è potenzialmente suscettibile di generare, almeno per i primi periodi di imposta, recupero di gettito se e nella misura in cui il contribuente abbia potuto valutare ai fini fiscali le rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale al costo anziché al corrispettivo, tendenzialmente più elevato: in conseguenza della normativa proposta il contribuente dovrà provvedere a rivalutare le rimanenze di cui al comma 5 in base ai corrispettivi; inoltre le successive variazioni delle rimanenze dovranno essere valutate in base ai corrispettivi pattuiti, con ulteriore recupero di gettito sugli incrementi delle stesse a fronte di una perdita di gettito – rispetto alla legislazione vigente - nell'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture.

Ai fini della stima del recupero di gettito conseguente sono stati utilizzati i dati di bilancio CERVED 2004 relativi alle rimanenze di lavori in corso, sia dello *stock* che delle variazioni annue.

I dati risultanti sono nel complesso i seguenti:

- Rimanenze per lavori in corso: 131,3 miliardi di euro
- Variazione in aumento delle stesse: 35,7 miliardi di euro
- Variazione in diminuzione: 16,4 miliardi di euro

Si ipotizza, in via prudenziale, che la fattispecie derogatoria di cui al comma 5 interessi una quota limitata dei lavori in corso, pari a circa il 2%; inoltre, anche in base ai

dati Mediobanca è stato utilizzata una quota di redditività rispetto alle rimanenze (margine operativo rispetto al fatturato) pari al 5% ed una aliquota complessiva IIDD del 26%.

Infine si assume la decorrenza della norma a partire dal periodo di imposta 2007, per i contribuenti con esercizio di imposta coincidente con l'anno solare.

Nel primo esercizio di applicazione della modifica il recupero di gettito è commisurato ai maggiori componenti positivi derivanti dalla maggiore valutazione delle rimanenze esistenti: successivamente si è tenuto conto dell'incremento (variazione positiva) al netto del decremento delle rimanenze stesse.

Di seguito si indicano le variazioni di gettito annue di competenza e di cassa (in milioni di euro, con un acconto del 75% ai fini IRES/IRPEF e del 85% ai fini IRAP):

COMPETENZA	2007	2008	2009
IRES/IRPEF	28,9	4,2	4,2
IRAP	5,3	0,8	0,8
Totale	34,1	5	5

CASSA	2007	2008	2009	2010
IRES/IRPEF		51,0	-14,3	4,4
IRAP		9,3	-2,6	0,8
Totale		60,3	-16,9	5

Art. 6 comma 2
IRES – Spese sostenute dalle concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche

Legislazione proposta

Eliminazione della possibilità (di cui al articolo 107, comma 2, terzo periodo, TUIR) per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche di dedurre in meno di 5 esercizi le spese, sostenute per il ripristino e la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione, che eccedono l’ammontare del relativo fondo accantonato. Per effetto della modifica, tale eccedenza diverrebbe obbligatoriamente deducibile in quote costanti in cinque esercizi.

Effetti di gettito

In via generale la normativa proposta è potenzialmente suscettibile di generare un recupero di gettito se e nella misura in cui in un esercizio l’impresa concessionaria si trovi a sostenere spese in misura superiore all’intero ammontare del fondo accantonamento di cui ai primi due periodi dell’articolo 107, comma 2 T.U.I.R.

Si ricorda che tale fondo è alimentato annualmente da accantonamenti fiscali nei limiti del 5% del costo di ciascun bene e non è più alimentabile quando il fondo stesso ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.

Ne consegue pertanto che la fattispecie derogatoria di cui al terzo periodo ricopre, per sua natura, carattere di eccezionalità.

Si ritiene quindi prudentiale, tenendo anche conto delle difficoltà per una corretta quantificazione, non ascrivere alla norma alcuna stima in termini di recupero di gettito specifico, atteso altresì il carattere meramente temporaneo ed eventuale di tale recupero.

Art. 6 commi 3-4
IRES – Riporto delle perdite e redditi esenti

Legislazione vigente

L'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, permette di computare in diminuzione, le perdite di un periodo di imposta, dal reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto. Tuttavia la stessa deve essere diminuita dei proventi esenti diversi da quelli di cui all'articolo 87.

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, alcune modifiche all'articolo 84, comma 1 T.U.I.R., prevedendo che le perdite fiscali, ai fini del riporto, debbano essere diminuite non solo in presenza di proventi esenti (componenti positivi), ma anche in presenza di redditi ed utili esenti, per la quota di reddito non assoggettabile. Nello specifico, si dispone che all'articolo 84, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.*

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita riportabile è diminuita di un importo pari all'utile che non concorre a formare il reddito imponibile”.

Effetti di gettito

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alla modifica in oggetto è stato utilizzato il modello IRES: in base ai dati delle dichiarazioni delle società di capitali ed enti commerciali si è proceduto ad una elaborazione puntuale, simulando in capo ad ogni singolo contribuente il quale abbia dichiarato di avere usufruito di reddito esente² la minore quota di perdita dell'esercizio riportabile agli esercizi successivi, con esclusione peraltro dei contribuenti i quali dal 2005 usufruiscono del regime di tassazione della “Tonnage tax”.

In particolare, si è ipotizzato che il contribuente con reddito esente possa riportare

² Si tratta, in particolare, dell' 80% del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale (tenuto peraltro conto della “Tonnage Tax”) e del 56% del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera ed interna.

agli esercizi successivi minori perdite (in quanto ridotte non solo dei proventi esenti ma anche in ragione della quota di esenzione sui redditi) e che quindi, negli esercizi successivi, possa utilizzare, a riduzione del reddito dell'esercizio stesso, minori perdite pregresse.

Come detto, la norma stabilisce altresì un limite al riporto al futuro della perdita di esercizio (a riduzione dei futuri redditi di esercizio fino al quinto) nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che una quota dell'utile civilistico (ex art. 12 L. n. 904/77) può essere imputata a riserva indivisibile in esenzione di imposta e che una altra quota è destinata – in sospensione di imposta – a riserva obbligatoria.

Nello specifico si è stimato l'effetto di gettito derivante dal limitare, nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, l'utilizzabilità a riduzione del reddito dell'esercizio al massimo di un importo di perdite pregresse pari alla quota di utile civilistico "disponibile" assoggettata a tassazione (20% per le cooperative agricole, 30% per tutte le altre).

La norma proposta, pertanto, produce un recupero di gettito se e nella misura in cui riduce negli esercizi successivi a quello a partire dal quale la normativa viene introdotta l'effettivo utilizzo delle perdite pregresse fino a concorrenza del reddito dell'esercizio, per la quota parte di perdite pregresse "sterilizzata" dalla novella normativa. Per motivi prudenziali occorre peraltro tenere conto della possibilità che i contribuenti possano ridurre o azzerare la perdita per limitare gli effetti della disposizione.

Tutto ciò premesso risulta che la disposizione può comportare un minore utilizzo di perdite pregresse a riduzione del reddito dell'esercizio, tenuto altresì conto della incompatibilità con la "Tonnage tax", pari, nel complesso, a circa 20 milioni di euro dal 2009 cui consegue un recupero di gettito di competenza IRES pari a circa **6,6** milioni di euro.

Con un acconto IRES del 75% la variazione di gettito di cassa nel triennio è la seguente:

Cassa	2007	2008	2009	2010
IRES	-		+11,6	+6,6

Art. 6 comma 5

Bollo – Modalità di versamento

La proposta in oggetto, oltre a modificare le modalità di pagamento dell'imposta di bollo per conformarle alle nuove procedure informatiche in uso, prevede anche alcuni arrotondamenti dell'imposta stessa, fissandone nel contempo la misura minima dovuta.

In particolare, è stabilito, per l'imposta di bollo pagata in misura proporzionale, un arrotondamento ad euro 0,10 per difetto o eccesso, a seconda che si tratti di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori allo stesso.

Si ritiene, data la compensazione tra gli importi stessi da arrotondare, che la disposizione non comporti nessun effetto erariale.

Riguardo, invece, alla possibilità introdotta dalla norma in esame, a partire dal periodo successivo, di fissare l'imposta proporzionale nella misura minima di 1 euro, ad eccezione di quella relativa alle cambiali, di cui alla tariffa allegato A annessa al decreto sul bollo, e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50, si stima un recupero di gettito di modesta entità e di problematica valutazione.

Art. 6 comma 6

Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento

Il maggior gettito che potrà essere generato nel periodo 2007-2009 dall'applicazione delle disposizioni riguarda tre tipologie di entrate:

- 1) l'irrogazione di sanzioni amministrative per le omissioni di comunicazioni prescritte in materia di Prelievo erariale unico (PREU), previste nell'articolo 39-quinquies, comma 3, di nuova introduzione e nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 come richiamato dallo stesso articolo 39-quinquies;
- 2) il prelievo erariale unico recuperato relativamente agli apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi di titolo autorizzatorio ovvero muniti di tale titolo ma l'esercizio dei quali sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo;
- 3) gli interessi legali per il ritardato versamento del prelievo erariale unico.

In ragione dei dati disponibili all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è possibile stimare, prudenzialmente, in circa **1,1 milioni di euro** il valore delle sanzioni amministrative per omesse comunicazioni.

Tale valore è individuato considerando la sanzione minima prevista dall'articolo 39-quinquies, comma 3, pari a euro 500, e quella prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari a 250 euro, prevedendone l'applicazione, in media, per il 2% degli apparecchi in esercizio per ogni anno di previsione (al termine del 2006 si prevedono in esercizio circa 210.000 apparecchi, il cui valore è mantenuto stabile nel periodo 2007-2009, per ulteriore cautela di analisi pur in presenza di norme che prevedono l'introduzione di nuove generazioni tecnologiche di apparecchi).

Il maggior gettito derivante dal recupero di prelievo erariale unico da apparecchi operanti nel "sommerso" è stimato in circa **43,5 milioni di euro**.

Detta stima è ottenuta considerando per l'esercizio 2006 un consuntivo di apparecchi sequestrati dalla Guardia di Finanza, da AAMS ovvero da diversi organi accertatori, superiore a 15.000 unità, che si mantenga stabile nel periodo 2007-2009.

Valutando prudenzialmente che solo l'80% di tali apparecchi sia passibile di recupero del prelievo erariale unico evaso, che tale prelievo sia rilevato o stimato per un periodo medio di tre mesi e che – ai sensi del neo-introdotta articolo 39-quinquies – la sanzione amministrativa sia introdotta nella misura minima del 120% della raccolta rilevata, si ottengono 43,545 milioni di euro di maggiori entrate PREU.

Infine, l'applicazione di interessi legali sui ritardati versamenti dell'imposta dovuta, più efficacemente contestabili grazie alla sistematizzazione normativa introdotta, potrà garantire, mediamente nel periodo 2007-2009, circa **3,4 milioni di euro** in ragione d'anno.

Tale valore, sulla base dell'interesse legale attuale del 2,5%, si stima applicato su di una base di calcolo di somme ritardate nel versamento previste a consuntivo per il 2006 in circa 136 milioni (pari a meno del 7% delle somme dovute attese per l'esercizio stesso).

Complessivamente, si stimano quindi gli effetti del provvedimento in **48 milioni di euro** per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.

Effetti del provvedimento

	2007	2008	2009
<i>Interventi in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.</i>	+48	+48	+48

Art. 6 comma 11

Aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati

La disposizione in parola, intervenendo sulla specifica disposizione contenuta nella legge finanziaria 2005, è volta a garantire un incremento, rispetto all'anno 2004, delle entrate erariali complessive (per accisa ed IVA) pari a 1.100 milioni di euro annui a partire dall'anno 2007.

Si precisa, al riguardo, che un aumento di 1 punto dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati comporta un aumento del gettito erariale, ad invarianza di consumi, pari a circa 12 milioni di euro al mese.

Analogamente, uno spostamento verso l'alto di 0,10 euro dei prezzi dei prodotti in questione richiesti dai produttori, ove intervenga nel primo trimestre dell'anno ed interessi la totalità dei marchi, pur scontando una inevitabile riduzione dei consumi, consente il raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Effetti del provvedimento

	2007	2008	2009
<i>Aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati</i>	+100	+100	+100

Art. 6 commi 12-20

Articolato di indicazione dei dati relativi all'ICI nella dichiarazione dei redditi

RIFERIMENTO 1

1. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni immobile ivi riportato, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice catastale del Comune, sezione, foglio, numero/particella e subalterno.
2. La dichiarazione dei redditi deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, l'Imposta Comunale sugli Immobili è liquidata e versata dal sostituto d'imposta, direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 senza avvalersi dell'assistenza fiscale, indicano i dati relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili nella medesima dichiarazione.
4. L'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta può essere compensata con crediti di altra natura, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Le somme riscosse vengono ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, quindi, accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna Tesoreria comunale.

7. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, vengono definite le modalità di trasmissione telematica ai Comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2008.
9. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007 per ogni fabbricato deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno in corso.

***Articolato del Comma inserito in unificazione delle modalità di accesso ai servizi-
disponibilità delle banche dati***

RIFERIMENTO 2

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione, in via telematica, dei dati delle dichiarazioni nonché di modelli e servizi anche ai fini delle attività degli Enti Locali per il recupero dell'ICI.

Relazione tecnica

RIFERIMENTO 1

La disponibilità dei dati identificativi degli immobili, necessari per una corretta gestione delle imposte erariali e dei tributi comunali, consente (anche grazie all'intervento degli intermediari che in fase di predisposizione delle dichiarazioni sono in grado di garantire la qualità di dati) di dare nuovo impulso alle attività di controllo.

L'unificazione delle basi imponibili, inoltre, produrrà un effetto analogo a quello ottenuto con l'unificazione in dichiarazione dei dati relativi a redditi, previdenza e assicurazioni e, quindi, è prevedibile una diminuzione dei fenomeni evasivi ed elusivi relativamente ai redditi da fabbricati, il che determina un presumibile incremento di gettito di competenza pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007.

Per stimare quest'importo si è partiti dall'osservazione che ogni qualvolta sono state introdotte misure per collegare le informazioni sui contribuenti, possedute dai diversi enti, si è avuta un'emersione spontanea di base imponibile.

Nel caso specifico, per stimare tale fenomeno si è tenuto conto che la proiezione al 2007 dell'imponibile da fabbricati, al netto dell'abitazione principale, è pari a circa 23 miliardi di euro.

E' stata fatta l'ipotesi prudenziale che l'evasione dell'imponibile sui redditi da fabbricati sia pari al 10% dell'ammontare, e quindi pari a 2,3 miliardi di euro. Nell'ipotesi che dal provvedimento si ottenga un'emersione pari al 30% di tale ammontare, pari a circa 700 milioni di euro e applicando all'imponibile emerso un'aliquota marginale pari al 30% si perviene ad una stima di maggiore gettito erariale pari a circa 200 milioni di Euro. Inoltre a questa va aggiunta la possibilità, negli anni successivi, di valutare l'effetto di gettito aggiuntivo dovuto a ravvedimento operoso e attività di accertamento degli uffici stimati per analogo importo.

Nel 2007 per effetto di disposizioni amministrative con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (segnalazione degli immobili non dichiarati ai fini IRPEF, incrocio tra versamenti ICI e dichiarazioni dei redditi, trasmissione ai Comuni del modello di valutazione dell'evasione ICI, incrocio catasto-ICI, cruscotto statistico) si prevede un recupero di 300 milioni di euro, di cui 200 milioni derivanti dall'emersione di base imponibile irpef e 100 milioni derivanti da attività di accertamento.

Ipotizzando, inoltre, che il riscosso sia circa il 10% dell'accertato, il maggior gettito IRPEF derivante dall'accertamento relativo all'anno 2007 è pari a 10 milioni di euro. Importo che si presume venga raddoppiato negli anni successivi a seguito del graduale incremento dell'attività di accertamento.

Relazione tecnica

RIFERIMENTO 2

Per quanto riguarda i benefici derivanti dalla disponibilità di dati e di servizi che mettano gli Enti Locali in condizione di governare meglio i tributi di propria competenza, questi dipendono dal grado di utilizzo che gli Enti stessi faranno delle funzionalità messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In linea di massima, la conoscenza delle basi imponibili e catastali unita al presidio del territorio che gli Enti Locali sono in grado di assicurare, fa ritenere possibile un maggior contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali con un aumento del relativo gettito; tenuto comunque conto che l'avvio del processo di decentramento sarà presumibilmente graduale, per il 2007 è prevedibile un recupero di gettito di competenza pari a circa 300 milioni di Euro, così ripartiti:

RIEPILOGO RECUPERO GETTITO 2007	
Da accertamenti IRPEF e incroci sui versamenti ICI	100 milioni di euro
Da allineamento con il catasto	200 milioni di euro

In termini di cassa, si hanno i seguenti effetti:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Gettito IRPEF da allineamento catasto	+350	+200	+200
Gettito IRPEF da accertamento	+10	+20	+20
TOTALI	+360	+220	+220

**Capo V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI
ENTI TERRITORIALI**

Art. 7 comma 1

Acconto del 30% dell'Addizionale Comunale

La norma in esame modifica il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo che lo stesso deve essere effettuato in acconto e a saldo unitamente a quello dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote, fissate a norma del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF", al reddito imponibile dell'anno precedente.

La presente proposta normativa non determinando una variazione del gettito dell'addizionale comunale, comporta esclusivamente una modifica dell'andamento di cassa.

Per stimare il gettito relativo all'addizionale comunale sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF. Sulla base delle elaborazioni stesse viene stimato un gettito di competenza 2007 pari a circa 1.700 milioni di euro.

L'andamento di cassa, ipotizzando che la variazione normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2007	2008	2009
Addizionale comunale	500	0	0

Capo VI – VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Artt. 15-17

Utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per attività di interesse pubblico

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- riduzione delle locazioni passive per uso governativo, con la conseguente riduzione dei canoni da corrispondere;
- riduzione della spesa per utilizzi pubblici da parte degli Enti territoriali;
- maggiore efficienza del processo di destinazione, con riduzione delle spese della procedura.

L'importo complessivo dei risparmi è calcolato in relazione alla disponibilità potenziali di immobili confiscati con riferimento un canone medio annuo di locazione passiva corrisposto dalle strutture della Pubblica Amministrazione.

Di seguito sono riportati i risparmi previsti per il prossimo triennio.

2007	2008	2009
12,2 M€	29,7 M€	57,7 M€

Immobili di proprietà statale in uso alle Università

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- un miglior utilizzo del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato;
- un risparmio economico in termini di minori canoni di locazione passiva, derivante dal recupero degli spazi non utilizzati per fini didattici da parte delle Università.

La stima dei risparmi è calcolata considerando una percentuale del portafoglio dei beni di patrimonio indisponibile concessi in uso alle Università statali che si ipotizzano non utilizzati a fini didattici. Gli importi considerati sono ottenuti applicando alle consistenze sopra citate un parametro medio di rendimento, che permette la seguente previsione per il prossimo triennio.

2007	2008	2009
2,0 M€	4,0 M€	6,0 M€

Fondo unico per gli usi governativi

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario una progressiva riduzione degli spazi destinati ad usi governativi, con ampliamento delle potenzialità di utilizzo per ritorni economici di immobili dello Stato.

L'impatto economico della norma è ottenuto applicando parametri percentuali di riduzione obbligatoria del costo degli spazi utilizzati da strutture della Pubblica Amministrazione. La riduzione economica sarà ottenuta attraverso il rilascio di spazi in uso governativo considerati come canoni figurativi, o mediante la riduzione dei canoni effettivamente corrisposti per locazione passiva.

Per il triennio successivo si prevedono i seguenti obiettivi di risparmio.

2007	2008	2009
17,5 M€	42,0 M€	70,0 M€

Consolidamento delle destinazioni d'uso degli immobili di proprietà dello Stato

La conoscenza della situazione relativa tra l'allineamento delle destinazione d'uso effettivo e quelle coerenti con gli strumenti urbanistici può comportare il miglioramento delle attività di razionalizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni statali.

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario un risparmio dovuto alla corretta utilizzazione degli spazi pubblici che può essere quantificato in relazione al miglioramento dell'efficienza in termini di gestione tecnico-amministrativa degli immobili considerati, in particolare in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto nel triennio.

2007	2008	2009
0,5 M€	0,5 M€	0,5 M€

Affidamento della gestione delle aziende confiscate

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- riduzione dei costi correlati alla gestione passiva delle aziende confiscate;
- risparmi sulle procedure di liquidazione delle aziende confiscate attraverso una maggiore efficienza correlata alla diversa natura giuridica del soggetto gestore;

Il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato basandosi sullo stock in essere di aziende confiscate poste in potenziale liquidazione e considerando un risparmio medio in termini di differenziale tra i costi di gestione e il costo del servizio svolto dall'affidatario.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto nel triennio.

2007	2008	2009
0,4 M€	0,6 M€	0,6 M€

Assegnazione o trasferimento di beni immobili dello Stato ad Amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario l'ampliamento del portafoglio di beni pubblici utilizzabili, sia per la concessione d'uso finalizzata ad attività economiche, nonché per l'allocazione di funzioni istituzionali con conseguente riduzione dei canoni per locazioni passive.

Il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato basandosi sulla consistenza dei verbali associati agli immobili attualmente oggetto di dismissione temporanea che non possono essere considerati all'interno dei processi di razionalizzazione degli utilizzi. I risparmi sono stimati calcolando un valore medio per minori locazioni passive.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto nel triennio.

2007	2008	2009
0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€

Semplificazione della procedura di cui al comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario la riduzione degli oneri (spese derivanti da manutenzione straordinaria, pagamento imposte comunali, spese legali e semplificazione di procedimenti amministrativi) correlati alla gestione di uno stock di immobili residuali, non utilizzabili per uso governativo e di difficile messa a reddito a valori di mercato.

Il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato basandosi sul risparmio indotto dalla cessione progressiva, su un orizzonte triennale, degli immobili sopra citati.

La tabella seguente riporta il risparmio previsto, in termini di mancati oneri, nel triennio.

2007	2008	2009
0,3 M€	0,5 M€	0,8 M€

Riduzione spese trascrizioni e annotazioni delle operazioni previste dagli artt. 213, 214 e 214-bis del nuovo Codice della Strada

Per quanto riguarda l'esenzione del tributo di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 642, trattandosi di partita di giro per il Bilancio dello Stato, alle minori entrate corrisponderebbero minori spese di eguale importo per l'assolvimento delle formalità di trascrizione.

Per quanto riguarda invece gli emolumenti dovuti al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico si realizzerebbe per il Bilancio dello Stato un risparmio di spesa orientativamente stimabile in 1.800.000 Euro.

Le esenzioni oggetto della proposta normativa risultano peraltro già previste nell'ordinamento giuridico in analogia ad altre tipologie d'imposta.

2007	2008	2009
1,8 M€	1,8 M€	1,8 M€

Revisione dei canoni del demanio marittimo

I nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative comportano, sotto il profilo economico-finanziario, un aumento dei relativi introiti erariali determinato dall'aderenza dei parametri utilizzati alle diverse capacità reddituali delle aree e dei manufatti adibiti a destinazioni diverse. In tal modo si introduce, quindi, una stretta connessione tra l'entità del canone dovuto e gli effettivi parametri di mercato. Il calcolo dei correlati ritorni economici si basa sulla stima delle superfici a destinazione commerciale alle quali è applicata su una media dei dati desunti dall'OMI, ridotti applicando opportuni coefficienti di abbattimento.

La tabella seguente riporta le previsioni di maggiore entrate per il successivo triennio.

2007	2008	2009
153,0 M€	158,0 M€	160,0 M€

Individuazione e definizione di occupazioni “non regolarizzate” sul demanio marittimo

Il progetto comporta, sotto il profilo economico-finanziario il:

- recupero degli indennizzi pregressi degli ultimi cinque anni delle occupazioni a qualunque titolo non regolari;
- recupero degli indennizzi pregressi degli ultimi dieci anni (prescrizione ordinaria in presenza di reato permanente) a valori di mercato, relativi a tutti gli immobili non regolari costruiti su demanio marittimo.

L'entrata finanziaria *una tantum* è stata stimata sulla base di un campione di irregolarità sul quale è stato calcolato il valore per indennizzi e canoni per i dieci anni pregressi, opportunamente ridotto per tenere conto delle indennità pregresse già versate. Le stime sono state, inoltre, ridotte per tenere conto dei casi non conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per i quali si procede al ripristino.

Nell'ipotesi di calcolo sono state escluse le zone oggetto di una specifica proposta normativa (es. Fiumicino, Ostia Idroscalo, Follonica, Praia a Mare, Vibo Valentia).

Di seguito la ripartizione delle entrate previste su base triennale.

2007	2008	2009
225,1 M€	470,7 M€	736,8 M€

Proventi derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario, la maggiore entrata correlata al rilascio dei beni assegnati all'ENAC caratterizzati dalla non strumentalità all'esercizio del servizio di navigazione aerea: i beni individuati come non strumentali, stimati sulla base di percentuali medie di incidenza, saranno oggetto di concessione da parte dello Stato a valori di mercato implicando, per il prossimo triennio, i proventi riportati nella tabella seguente.

2007	2008	2009
3,0 M€	9,5 M€	10,0 M€

Immobili suscettibili di valorizzazione e di utilizzazione economica tramite concessione d'uso

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- ampliamento del portafoglio dei beni valorizzabili e conseguente incremento degli introiti;
- incremento dei valori delle concessioni d'uso e delle locazioni di beni demaniali e patrimoniali non alienabili.

L'impatto economico è quantificato a partire dalla valutazione preliminare di un portafoglio di immobili sui quali siano già attivati o di prossima attivazione processi di valorizzazione. I beni sopra citati, in considerazione delle potenzialità intrinseche di rifunzionalizzazione, potranno essere caratterizzati da un incremento di valore che ne permetterà una progressiva messa a reddito a canoni di mercato.

Ipotizzando un avanzamento progressivo dell'iniziativa, l'articolazione degli introiti supplementari è riportata nella tabella seguente

2007	2008	2009
1,4 M€	4,1 M€	9,5 M€

Disposizioni in materia di eredità giacenti

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- Incremento del patrimonio dello Stato attraverso la corretta e tempestiva acquisizione di beni mobili ed immobili devoluti;
- effetti indotti in termini di riduzione del contenzioso.

Il ritorno economico dell'iniziativa è stato calcolato attraverso l'analisi dei casi di contenzioso riscontrati nell'ultimo triennio: le entrate sono state stimate in base alla media dei valori delle eredità giacenti oggetto delle cause. A questo effetto si aggiunge quello indotto dalla riduzione del potenziale volume di contenzioso in termini di costi di spese legali sostenute dallo Stato.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto nel triennio.

2007	2008	2009
0,3 M€	0,5 M€	0,7 M€

Programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici e per la promozione dello sviluppo locale

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- ritorni di gestione delle concessioni d'uso finalizzate ad attività economiche;
- effetti di ritorno economico-finanziario per investimenti privati e pubblici nell'ambito dei programmi approvati;
- ampliamento del portafoglio di beni pubblici per l'allocatione di funzioni istituzionali, anche di diversi soggetti nel medesimo bene e conseguente riduzione dei canoni per locazioni passive e liberazione di immobili per ulteriori valorizzazioni;
- effetti indotti di natura sociale e territoriale.

Il ritorno economico dell'iniziativa è stimato ipotizzando l'attivazione progressiva dei programmi di intervento in ambiti comunali di media grandezza (città capoluogo di provincia, escluse aree metropolitane). I programmi permetteranno di ottenere un incremento di valore di immobili che potranno essere successivamente concessi in uso a canoni di mercato.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto nel triennio.

2007	2008	2009
4,6 M€	9,3 M€	14,0 M€

Beni della difesa non più necessari per usi militari

Il Programma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- introiti per la cessione di beni comunque non valorizzabili nella prima fase di attuazione;
- ampliamento del portafoglio di beni pubblici valorizzabili, sia per cessione che per concessione d'uso, nonché per l'allocazione di funzioni istituzionali e conseguente riduzione dei canoni per locazioni passive;
- ritorni di gestione delle concessioni d'uso finalizzate ad attività economiche;
- effetti di ritorno economico-finanziario per investimenti privati e pubblici nell'ambito del contesto socio-economico e territoriale nel quale sono inseriti i beni della Difesa.

L'impatto economico è stimato sulla base della valutazione preliminare di immobili non più utili ai fini istituzionali della Difesa (incluso gli immobili già dichiarati dismissibili dal Ministero della Difesa con il decreto 28 febbraio 2005 n. 102/5).

In considerazione delle grandi potenzialità di riconversione "economica" degli immobili sopra citati, è possibile ipotizzare, ad esito di idonei processi di valorizzazione, un incremento del valore di beni che potranno essere oggetto di una progressiva messa a reddito. Nel caso di beni "non performing" non idonei all'applicazione di procedure di valorizzazione, si può ipotizzare *una tantum* l'alienazione diretta degli stessi.

La tabella seguente riporta le previsioni su base triennale delle iniziative sopra descritte.

2007	2008	2009
73,8 M€	220,8 M€	361,8 M€

Recupero e risanamento di alcune aree o siti di proprietà dello Stato

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- introiti derivanti dalla cessione delle aree di proprietà demaniale e del patrimonio dei compendi identificati nella legge;
- introiti derivanti dalla liquidazione di indennità di occupazione delle aree;
- chiusura di tutti i contenziosi.

Il calcolo del ritorno economico è calcolato prevedendo la cessione dei compendi di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino - ex Idroscalo di Ostia (Rm), Follonica (Li). Tali compendi comprendono, in genere, edificazioni di media-bassa intensità e con destinazioni ad uso residenziale, con alcune attività turistico-ricettive.

Pertanto, l'effetto economico-finanziario è determinato in analogia con le valutazioni immobiliari effettuate dall'Agenzia del demanio.

Si stima, complessivamente, un valore dei compensi immobiliari pari a 10 M€, da distribuire nel triennio, a seguito della conclusione differita dei procedimenti tecnico-amministrativi necessari.

2007	2008	2009
2,5 M€	3,0 M€	4,5 M€

Agevolazioni per gli Enti locali nelle concessioni e locazioni dei beni dello Stato

La norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario:

- effetti di ritorno economico-finanziario per investimenti pubblici nell'ambito del contesto socio-economico e territoriale nel quale sono inseriti i beni;
- effetti indotti di natura sociale e territoriale.

Il ritorno economico dell'iniziativa è stato quantificato considerando la quota parte del portafoglio di beni immobili di proprietà statale con una o più delle seguenti caratteristiche:

- beni situati in aree urbane di piccola-media grandezza
- beni con destinazione urbanistica non appetibile sul mercato privato
- beni che necessitano ingenti investimenti per la manutenzione o la rifunzionalizzazione

L'incremento di entrate correlate agli immobili sopra citati, può essere calcolato prudenzialmente applicando un canone medio unitario di concessione al portafoglio di immobili in argomento.

La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto progressivamente nel triennio.

2007	2008	2009
0,5 M€	0,7 M€	0,8 M€

Capo VII – MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO

Art. 18 commi 1-4 IRAP – CUNEO

Legislazione proposta

Nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in deduzione:

- 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- 2-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, Puglia , Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2 e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- 3) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e

smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) nel comma 4-bis.1 dopo le parole "pari a euro 2000" sono aggiunte le seguenti: ",su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a "di cui all'art. 10, comma 2" sono soppresse;

c) nel comma 4-bis.2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a), numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2";

d) nel comma 4-ter le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: " le deduzioni indicate nel presente articolo".

e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti "4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione , in alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l'importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.

4 – septies. Per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 3), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.

2. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a partire dal mese di febbraio 2007 nella misura del cinquanta per cento e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di agosto, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

3. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta alla metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a partire dal successivo mese di agosto, con conseguente ragguaglio ad anno.

4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008, e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le

somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.”.

Relazione

Le disposizioni contenute nell'art. 15 dello schema di legge finanziaria per l'anno 2007 vanno inquadrare nella più ampia manovra concernente la riduzione del c. d. cuneo fiscale e contributivo. Esse, in particolare, intendono ridurre l'incidenza del costo del lavoro ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, introducendo nuove forme di deduzione dalla base imponibile del tributo regionale aventi ad oggetto il costo del personale dipendente.

Nel sistema attuale, la voce del costo del lavoro costituisce componente assoggettata al prelievo; in quanto in deducibile, da parte dei soggetti che determinano la base imponibile in via analitica (imprese ed esercenti arti e professioni), o in quanto direttamente assunta a tassazione, per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo (enti non commerciali).

In deroga a tale trattamento, peraltro, l'articolo 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, già contempla alcune eccezioni, accordando specifiche deduzioni di carattere agevolativo, fruibili da tutti i soggetti passivi del settore privato. Si tratta, in particolare, delle deduzioni previste attualmente dal comma 1, lett. a), del citato art 11, concernenti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le spese relative agli apprendisti, ai contratti di formazione lavoro, ai lavoratori disabili, ai costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo; della deduzione prevista dall'attuale comma 4-bis.1 della stessa norma, in favore dei soggetti passivi di minori dimensioni (componenti positivi non superiori a 400.000 euro), pari a 2.000 euro per un massimo di cinque lavoratori dipendenti; e, inoltre, alle deduzioni per incremento della base occupazionale, differenziate per territorio, previste dagli attuali commi 4-quater e 4-quinquies del predetto art.11.

Le modifiche in oggetto, la cui introduzione ha reso opportuno anche una risistemazione formale della materia, consistono, principalmente, nella previsione di due altre deduzioni dalla base imponibile, riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

In considerazione delle limitazioni di tipo settoriale previste dalla norma (banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni), le nuove deduzioni costituiscono aiuto di Stato da sottoporre all'obbligo di notifica ai competenti organi comunitari .

La prima delle nuove deduzioni, recata dal numero 2) della lettera a) del riformulato comma 1 dell'art. 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo, in virtù di quanto previsto al successivo numero 2-bis) della stessa norma, può essere aumentato fino ad altri 5.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'eventuale cumulo dei due importi, tuttavia, non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

La seconda deduzione introdotta attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Ciò osservato, occorre aggiungere che le nuove deduzioni non sono cumulabili con quelle che già previste dall'attuale legislazione, fatta eccezione per la deduzione già prevista per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.

In questo senso dispone il nuovo comma 4- septies dell'art. 11 del d. lgs. N. 446 del 1997, il quale, dopo aver precisato che, evidentemente, l'insieme delle deduzioni spettanti non può comunque eccedere per ciascun dipendente l'importo del relativo costo complessivo effettivo a carico del datore di lavoro, stabilisce il divieto di cumulare per lo stesso dipendente le deduzioni di nuova introduzione con quelle già esistenti.

Le deduzioni spettano in misura ridotta alla metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per il loro intero ammontare dal 1° agosto 2007.

Per quanto riguarda gli acconti, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme, che nella generalità dei casi coinciderà con l'anno 2007, il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella

che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

Un'ulteriore deduzione riguarda gli incrementi occupazionali relativi a lavoratrici donne, per le quali in luogo delle maggiorazioni territoriali dell'importo base (20.000 euro) previste dal comma 4-quinquies, si possono applicare quelle più alte previste dal nuovo comma 4-sexies. La norma è diretta ad incentivare l'assunzione delle lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato, come identificata dalla relativa disciplina recata dal Regolamento (CE) n. 2204/2202 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002.

Effetti di gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2005 di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA, enti non commerciali).

Tali dati sono stati estrapolati sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed delle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto delle modifiche alla normativa IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2004, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 118, della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi all' 1,9% nel 2005 e al 3,75% nel 2006;
- l'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, modificato dall'articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinquies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005 (fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2008), la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente e dell'incremento complessivo del costo del personale - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali. L'importo deducibile è quintuplicato nelle aree

ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a del Trattato istitutivo della CE e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c dello stesso Trattato;

- l'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro.

Il numero dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato e i relativi oneri sociali sono stati desunti analizzando congiuntamente le seguenti possibili fonti informative, in particolare:

1. sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Modello 770/2005 – Semplificato, parti B e C (lavoro dipendente e assimilato), dalle quali sono state ricavate le retribuzioni ai fini previdenziali ed assistenziali. In base al periodo di lavoro dichiarato, è stato desunto il numero (ULA – Unità di Lavoro Anno) dei lavoratori dipendenti e assimilati sopra individuati;
2. è stata condotta la medesima elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi Modello 770/2004 – Semplificato, ottenendo il dato delle retribuzioni necessario per la verifica del requisito dell'incremento complessivo del personale ai fini della deduzione dell'incremento occupazionale;
3. sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Modello Unico 2005 ricavando il dato del costo del personale ove presente.

Mediante una simulazione in capo ad ogni singolo contribuente, sono stati stimati i possibili effetti in termini di gettito IRAP, valutando l'ipotesi che la proposta in oggetto entri in vigore per gli esercizi di imposta a partire dal 2007.

Dalla elaborazione effettuata, si desume un effetto di gettito di competenza, così come indicato nella seguente tabella:

Competenza	2007	2008	2009
IRAP	-2,88	-4,68	-4,80

Ammontare espresso in miliardi di euro

L'effetto di cassa, con un acconto IRAP dell'85%, è il seguente:

Cassa	2007	2008	2009
IRAP	-2,45	-4,41	-4,68

Ammontare espresso in miliardi di euro

Art. 18 comma 5

Effetti sul gettito delle manovre regionali delle cinque regioni italiane con deficit sanitario che adottano l'aliquota IRAP maggiorata dell'1%

La stima è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRAP, applicando la maggiorazione prevista dalla legge Finanziaria 2006 dell'1% alle aliquote IRAP nelle cinque regioni interessate: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.

Il maggior gettito è stimato accogliendo nel modello le modifiche normative contenute nella proposta di riduzione del cuneo fiscale.

Per il triennio 2007 /2009 gli effetti di gettito di competenza e cassa sono i seguenti:

IRAP	2007	2008	2009
Competenza	+0,75	+0,68	+0,68
Cassa	+0,63	+0,69	+0,68

Ammontare espresso in miliardi di euro

Orbene, al fine di garantire per le Regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) un ammontare di risorse equivalenti a quelle che deriverebbero dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive applicato ai livelli di base imponibile conseguenti dalla normativa in vigore prima della presente legge (i quali sono stati stimati per competenza in **850,7** milioni di euro per il 2007, **871,9** milioni di euro per il 2008 e **893,7** milioni di euro per il 2009), sarebbe necessario prevedere per le predette regioni un trasferimento di cassa rispettivamente pari a **89,8** milioni di euro nell'anno 2007, **179** milioni di euro per l'anno 2008, e a **191,94** milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 19

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Legislazione proposta

Alle imprese che effettuano acquisti dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art.87, paragrafo 3 lettera a) e c) del trattato CE per il periodo 2007-2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 9.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli acquisti effettuati a partire dal periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Il medesimo credito è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1. Non sono ammissibili nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto;

b) limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi dal predetto computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente all'allegato I e II ai predetti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nonché al settore della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della Comunità europea.

6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, ed è utilizzato in compensazione dell'imposta sui redditi dovuta a saldo per ciascun periodo d'imposta in cui si effettuano i nuovi investimenti. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Ai fini delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, e, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità, si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal decreto interministeriale 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2004.

9. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

Effetti di gettito

Ai fini della stima di perdita di gettito attribuibile al provvedimento in parola, si evidenzia di seguito la metodologia impiegata ed i dati utilizzati:

- Il dato utilizzato relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi al lordo degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta è quello degli investimenti del periodo di imposta 2002 risultante dal prospetto per la determinazione del reddito agevolato di cui all'articolo 4 della legge n. 383/2001. A tale riguardo si evidenzia che il dato considerato è relativo ad investimenti “nuovi” e già al netto dei relativi disinvestimenti, così come previsto nel documento “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”. Nel complesso, si tratta di circa 80 miliardi di investimenti in beni strumentali nuovi da parte di oltre 500 mila soggetti.
- Sono stati esclusi dalla stima i contribuenti non in reddito di impresa (ad esempio gli esercenti arti e professioni) e quelli operanti nei settori nei confronti dei quali non trova applicazione l'incentivo in parola (pesca, siderurgia, fibre sintetiche, industria carbonifera, intermediazione monetaria e finanziaria), individuati mediante il codice di attività ISTAT.
- In capo ad ogni contribuente società di capitali, ente commerciale, società di persone, ente non commerciale / non residente, impresa individuale è stato calcolato l'ammontare di investimento nuovo del periodo al netto dell'ammortamento dedotto nell'esercizio.
- Ogni soggetto che ha effettuato investimenti è stato a sua volta suddiviso tra piccola, media e grande impresa sulla base dei parametri di cui all'articolo 2 della definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione Europea attualmente in vigore, basata sul numero di persone occupate, sul fatturato annuo e sul totale di bilancio, utilizzando i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi, dal modello 770 e dai bilanci CERVED. Tale definizione è la seguente:
Piccole imprese: quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni d'Euro o un totale d'attivo di stato patrimoniale non superiore a 10 milioni d'Euro;

Medie imprese: da 50 a 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni d'Euro o un totale d'attivo di stato patrimoniale non superiore a 43 milioni d'Euro;

Grandi imprese: oltre 250 dipendenti oppure un fatturato superiore a 50 milioni d'Euro e un totale d'attivo di stato patrimoniale superiore a 43 milioni d'Euro.

Sono risultati circa 31,1 miliardi di euro di investimenti netti da parte di quasi 329.000 piccole (e micro) imprese, circa 10,1 miliardi di euro di investimenti netti da parte di quasi 9.000 medie imprese e quasi 12 miliardi di euro di investimenti netti da parte di quasi 3.600 grandi imprese.

- Gli investimenti netti – suddivisi a seconda che siano stati effettuati da piccole, medie o grandi imprese – sono stati a loro volta ripartiti a livello regionale in capo ad ogni contribuente sulla base dei parametri utilizzati per la ripartizione territoriale del valore della produzione ai fini IRAP.
- Per quanto concerne le regioni e le zone agevolate di cui alla norma proposta, sono state considerate per tutto il periodo cinque regioni ex Obiettivo 1, di cui quattro (Calabria, Sicilia, Puglia e Campania) attualmente rientranti nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e la quinta (Basilicata) rientrante per effetto statistico. Ad esse si aggiungono, fino al 2008 (grazie alla copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 del 5,6% in termini di popolazione), la Sardegna e le zone ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dell'Abruzzo (una parte) e del Molise (tutto). Dal 2009, tuttavia, la copertura residua per le zone ex nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del 3,9% non consente la concessione della agevolazione a tutte le aree considerate (Sardegna, Abruzzo e Molise)³ in quanto le stesse zone rappresentano circa il 4,5% della popolazione: si è pertanto proceduto a ridurre in proporzione (100% - 3,9% / 4,5%) gli investimenti agevolabili, ipotizzando che gli stessi siano proporzionali alla popolazione ivi residente rispetto alla popolazione complessiva per regione.
- Per escludere gli investimenti in immobili strumentali ed in mezzi di trasporto (non agevolabili) è stata utilizzata la ripartizione risultante dal dato degli investimenti fissi lordi per branca produttrice di contabilità nazionale, per il 2002⁴.

³ *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013*, C54/41, tabella relativa all'Italia

⁴ Relazione Generale sulla situazione economica del paese 2005, Tabella IL. 1.

- Distintamente per ogni regione / zona agevolabile e per ciascuna categoria di impresa sono state applicate agli investimenti netti le intensità massime di aiuto ESL previste dalla Commissione Europea a partire dal 2007⁵. Le intensità utilizzate sono le seguenti:

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
ABRUZZO	35%	25%	15%
MOLISE	35%	25%	15%
CAMPANIA	50%	40%	30%
PUGLIA	50%	40%	30%
BASILICATA	50%	40%	30%
CALABRIA	50%	40%	30%
SICILIA	50%	40%	30%
SARDEGNA	35%	25%	15%

- Per estrapolare gli investimenti netti agli anni successivi è stata utilizzato l'andamento degli investimenti fissi lordi in macchine, attrezzature, prodotti vari e beni immateriali di contabilità nazionale, fino al 2005⁶ e le previsioni ufficiali per gli anni successivi⁷ relative agli investimenti in macchinari ed attrezzature.

In conformità a quanto in precedenza indicato, si evidenzia di seguito l'andamento di competenza e di cassa (in milioni di euro) della perdita di gettito conseguente alla concessione del credito di imposta, tenendo conto che, ai fini degli effetti di cassa, si assume – stante il meccanismo di utilizzo dello stesso credito previsto dalla norma - che

⁵ *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013*, paragrafi 4.1.2 (grandi imprese) e 4.1.3 (piccole/medie imprese)

⁶ Relazione Generale sulla situazione economica del paese 2005, Tabella IL. 1.

⁷ Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, tavola II.7

la perdita di gettito si evidenzia nella misura del 50% nell'anno successivo a quello di riconoscimento a titolo di riduzione dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi e che il restante 50% sia utilizzato a compensazione nel modello F24 a partire da Febbraio dell'anno successivo (sei mesi dopo la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi).

COMPETENZA	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Credito di imposta spettante	-755	-770	-680	-700	-715	-735

CASSA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Utilizzo credito 2007		- 377	-378				
Utilizzo credito 2008			- 385	-385			
Utilizzo credito 2009				-340	-340		
Utilizzo credito 2010					-350	-350	
Utilizzo credito 2011						-357	-358
Utilizzo credito 2012							-367
TOTALE	-	- 377	- 763	- 725	-690	-707	-725

Art. 20 commi 1-4
**Credito di imposta a favore degli investimenti e dei costi sostenuti in Ricerca ed
innovazione**

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone la concessione di un credito di imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. L'incentivo si applica alle spese sostenute, secondo un criterio di cassa, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, se previste da un progetto di ricerca previamente comunicato all'amministrazione finanziaria e devono essere relative ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, deve indicare le specifiche linee di attività di ricerca e sviluppo e gli obiettivi tecnico produttivi perseguiti. Le spese di cui al presente comma, regolarmente iscritte al bilancio consuntivo fino ad un importo massimo pari a 15 milioni di Euro per anno per ciascuna impresa o gruppo di imprese, danno diritto ad una detrazione pari al dieci per cento (oppure al quindici per cento nel caso di contratti con università e centri di ricerca) ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il medesimo esercizio finanziario e, per la eventuale parte residua, mediante detrazione d'imposta per gli esercizi finanziari successivi. I costi sostenuti devono essere certificati da un revisore iscritto all'albo e corredati da una relazione attestante la loro natura e la loro efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi previamente indicati.

Effetti di gettito

La normativa proposta genera una diminuzione di gettito ai fini delle imposte a titolo di credito di imposta, in detrazione dalla imposta dovuta (pertanto senza ulteriori effetti in termini di acconto) IRES/IRE ed IRAP.

In base agli ultimi dati ISTAT la spesa complessiva per ricerca e sviluppo delle imprese *intra-muros* è stimata, per il 2005, a quasi 7,9 miliardi di euro. Di questa spesa circa il

4,8%⁸ è peraltro attribuibile alla ricerca di base, non agevolabile.

Sempre in base ai dati ISTAT la quota di finanziamenti da parte delle imprese ad istituzioni pubbliche ed organizzazioni *no-profit* è stato pari, nel 2003, a circa il 6,9% del totale dei finanziamenti di dette istituzioni, cui consegue un importo stimato di contratti da parte di imprese pari a circa 180 milioni di euro (dati stimati 2005).

Considerato l'effetto incentivante del provvedimento, si può ipotizzare che l'ammontare delle spese in questione aumenti del 5% l'anno (2006 ed anni successivi).

Poiché i costi risultano particolarmente concentrati su poche grandi imprese (ad esempio circa 1,75 miliardi sono attribuibili alle prime 4 imprese italiane, il 47,2% delle spese alle prime 30 imprese ed il 57,3% delle spese alle prime 50 imprese)⁹ la perdita di gettito di competenza annua per il bilancio pubblico in termini di minori entrate tributarie, è stimabile nel modo seguente:

- per quanto riguarda il credito di imposta a favore dei soggetti più grandi (che si stima eccedano con le spese *intra-muros* la soglia dei 15 milioni) l'importo di competenza 2007 è pari a circa $50 \times 15 \text{ mln.} \times 10\% \times 1,05 \times 1,05 = 83$ milioni di euro;
- per quanto riguarda il credito di imposta a favore degli altri soggetti sulle spese *intra-muros* l'importo di competenza 2007 è pari a circa $7,9 \text{ mld} \times (100\% - 4,8\%) \times (100\% - 57,3\%) \times 10\% \times 1,05 \times 1,05 = 353$ milioni di euro;
- per quanto riguarda infine il credito di imposta per le spese sui contratti "extra-muros", l'importo di competenza 2007 è pari a circa $180 \text{ mln.} \times 15\% \times 1,05 \times 1,05 = 30$ milioni di euro.

Nel complesso si tratta di circa **466** milioni di euro di credito di imposta relativo al 2007: per gli anni successivi la stima è pari a circa **489** milioni di euro nel 2008, **514** milioni di euro nel 2009 ed a circa **539** milioni di euro nel 2010.

⁸ ISTAT, annuario statistico 2005, tavola 1.4 (anno 2003)

⁹ *Ibidem*, pagina 508

Di seguito si indicano le variazioni di gettito annue di cassa (in milioni di euro), ipotizzando che il credito di imposta stesso trovi capienza, stante il peso relativo delle grandi imprese interessate, per la gran parte (il 90%) nell' IRES e nell' IRAP dovuta per l'esercizio:

CASSA	2007	2008	2009	2010	2011
Credito di imposta 2007		-419	-47		
Credito di imposta 2008			-440	-49	
Credito di imposta 2009				-462	-51
Credito di imposta 2010					-485
Totale credito utilizzato	-	-419	-487	-511	-536

Art. 20 comma 8

Detrazione delle spese sostenute dagli insegnanti per l'acquisto di un computer

La proposta normativa in esame prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19% delle spese sostenute per l'acquisto di un computer da parte degli insegnanti, per un importo massimo di spesa di 1000 euro.

La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese.

In base ai dati del Ministero dell'Istruzione risulta che il numero di insegnanti (a tempo determinato e indeterminato, esclusi i docenti universitari) è pari a circa 817 mila.

Considerato che l'importo massimo della spesa per l'acquisto di un computer, contemplato dalla proposta in esame, è di 1000 euro e ipotizzando prudenzialmente che il 50% degli insegnanti usufruiscano per intero della detrazione massima di 190 euro, la variazione di gettito IRPEF di competenza 2007 sarà pari a circa **-78 milioni** di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-	-137	-78

Art. 20 comma 10

Detrazione dell'IVA relativa a Alimenti e bevande relative a convegni e congressi

La proposta in oggetto intende consentire, in deroga alle norme contenute nel primo comma dell'articolo 19-bis1 lettera e) del D.P.R. 633/1972, la detraibilità dell'IVA relativa a somministrazione di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Dai dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano risulta che le giornate/uomo di presenza congressuale annue sono pari a circa 30 milioni, mentre i pernottamenti sono circa 12 milioni annui.

Ipotizzando che ad ogni giornata corrisponda un pranzo e ad ogni pernottamento una cena, si ottiene che il numero di pasti consumati inerentemente ai convegni e congressi sono pari a circa 42 milioni.

Considerando un prezzo medio del pasto pari a 35 euro, si ottiene un imponibile pari a circa 1.470 milioni di euro ed una relativa imposta (con una aliquota IVA del 10%) pari a 147 milioni di euro.

Tuttavia va considerato che circa il 50% dei soggetti che fruiscono dei servizi compresi in queste attività non usufruirà dell'agevolazione prevista, poiché operanti in settori, quali quello ospedaliero, con alta incidenza di operazioni esenti oppure rientranti tra gli enti non commerciali e quindi, già in regime di indetraibilità totale o parziale IVA.

Ne deriva che la proposta produce una contrazione di gettito annua di circa 74 milioni di euro. Nel 2007, in considerazione del fatto che le detrazioni di cui alla norma si applicano solo nella misura del 50%, la perdita di gettito è pari a 37 milioni .

Non si considera il recupero da parte delle imposte dirette, poiché di esigua entità.

Conseguentemente si avrà per il triennio 2007-2009, il seguente andamento di cassa:

	2007	2008	2009
Gettito	-37	-74	-74

Dati in milioni di euro

Art. 20 comma 13

Esenzione IVA per le prestazioni di assistenza a persone svantaggiate

L'articolo 10, del DPR n. 633/72, al numero 27-ter) esenta dall'IVA "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della L n. 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS".

La norma in oggetto modifica il numero 27-ter) dell'art. 10 sopra citato, estende l'esenzione anche alle prestazioni rese nei confronti di soggetti svantaggiati quali persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Si ritiene che la norma produca una perdita di gettito, di difficile valutazione, peraltro di entità non rilevante che per motivi prudenziali si indica in **1 milione di euro**.

Art. 20 commi 14-17

Trattamento dei contributi versati a fondo pensione

Procedura di infrazione 2002/2291 ex art. 226 del Trattato

La proposta normativa in esame prevede la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

La norma in oggetto intende estendere il trattamento fiscale attualmente concesso ai fondi pensione nazionali a quelli non residenti in Italia.

Dalle elaborazioni effettuate sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta che il numero dei contribuenti non residenti, il cui reddito è costituito prevalentemente da lavoro dipendente, è pari a circa 5000.

Si ipotizza in via prudenziale che tutti i contribuenti in esame abbiano aderito a forme pensionistiche complementari e che ognuno fruisca della deduzione nella misura massima di 5.165 euro, prevista nell'articolo 10 del T.U.I.R.. Applicando un'aliquota marginale media del 33%, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa **-8,5** milioni di euro.

$$5.000 * 5.165 * 33\% = 8,5$$

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la variazione normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (in milioni di euro).

	2007	2008	2009
IRPEF	-	-15	-8,5

La seconda proposta normativa modifica il comma 1 dell'art.10-ter della legge n. 77 del 1983, estendendo la disciplina fiscale prevista per i fondi armonizzati situati negli Stati membri dell'Unione Europea a quelli, conformi alle direttive comunitarie, aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ed inclusi nella lista approvata con il decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre. Ciò comporta che i proventi relativi alle quote di tali ultimi fondi mobiliari, attualmente soggetti all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, scontino un'imposta sostitutiva del 12,50%, in luogo di un'aliquota media IRPEF del 27%.

Ai fini della stima della perdita di gettito derivante dalla proposta normativa, l'unica informazione utilizzabile riguarda il dato 2002 sulle consistenze di attività di portafoglio complessive detenute da investitori italiani ed emesse dai paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo rinvenibili nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, che sono pari a circa 59 milioni di euro (fonte U.I.C.).

Partendo da tale dato ed ipotizzando un rendimento di circa il 5% un'aliquota impositiva media IRPEF del 27% e considerando in via prudenziale, che il 50% di tali attività sia relativo a fondi, si perviene ad una perdita di gettito per l'erario stimata in **non oltre il milione di euro su base annua.**

Relativamente agli effetti della modifica del comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede per la fattispecie delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da società ed enti diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani, la sostituzione del riferimento ai mercati regolamentati italiani con quello ai mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si precisa che non è stato possibile reperire nessun dato a riguardo, e considerata la scarsa diffusione di tali strumenti, si può ragionevolmente concludere che si potrebbe avere una perdita di gettito di lieve entità.

Complessivamente l'effetto sul triennio, è pertanto il seguente

	2007	2008	2009
IRPEF	-1	-16	-9,5

Art. 20 comma 19

Cessione di diritti opere di ingegno

La presente proposta di legge modifica il comma 8 dell'art. 54 del T.U.I.R, stabilendo per i redditi derivanti da utilizzazione economica di opere di ingegno e di brevetti industriali così come definiti alla lett. b) del comma 2 dell'art. 53 del T.U.I.R una riduzione del 40% a titolo di deduzione forfetaria delle spese se il soggetto produttore del reddito è di età inferiore ad anni 35.

La legislazione vigente fissa la deduzione in parola al 25% per la generalità dei soggetti percettori dei suddetti redditi.

Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2004 risulta che l'ammontare dei redditi interessati dalla modifica normativa, al lordo della deduzione, attualizzato al 2007, è pari a circa 70 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27% alla variazione della base imponibile, ottenuta considerando la deduzione del 25%, come da legislazione vigente, e del 40%, come da proposta normativa, si ottiene un stima della perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa **-3 milioni di euro** così ottenuta:

$(70 \text{ mln} \times (25\% - 40\%) \times 27\%)$ e una perdita di gettito di addizionali locali pari a circa **-0,15 milioni di euro**.

Pertanto l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2007, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	0	-5,3	-3
Addizionali locali	0	-0,15	-0,15
TOTALE	0	-5,45	-3,15

Art. 20 comma 20

Detraibilità della spesa per le palestre

La proposta normativa in esame prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19% delle spese sostenute per i ragazzi in età compresa tra 5 e 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; l'importo massimo di detraibilità è pari a 40 euro.

La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese.

Da fonte ISTAT risultano circa 4,9 milioni di ragazzi tra i 5 e i 18 anni di età che praticano una attività sportiva in modo continuativo o saltuario. Si ipotizza che circa il 50% siano utenti di palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per un totale di circa 2,45 milioni di soggetti per i quali si può fruire della detrazione proposta.

Considerato che l'importo massimo della detrazione, contemplato dalla proposta in esame, è pari a 40 euro e valutando ragionevolmente che la totalità degli utenti sia capiente (poiché in media l'abbonamento annuo è stimato in circa 600 euro) si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza 2007 pari a **-98 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-	-172	-98

Art. 20 comma 20 lett. i-sexies

Detrazione del canone di locazione corrisposto per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede

La proposta normativa in esame prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro.

La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese.

Dai dati del Ministero dell'Istruzione risulta che il numero di studenti iscritti all'Università è pari a circa 1,8 milioni. Si stima, utilizzando la quota calcolata per Milano (fonte "Studiare e vivere a Milano" – Convegno 2003), una quota di studenti fuori sede, sul totale degli iscritti a livello nazionale, pari al 25%. Si ipotizza inoltre che il 50% di questi, quindi 225 mila, direttamente o tramite i familiari di cui risultano a carico, possano fruire della detrazione.

Considerato che l'importo massimo della detrazione, contemplato dalla proposta in esame, è di 500 euro e ipotizzando che tutti i soggetti interessati usufruiscano per intero della detrazione massima, la variazione di gettito IRPEF di competenza 2007 sarà pari a **-113 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-	-197	-113

Art. 20 comma 22

Modifiche in materia di tasse automobilistiche

Comma 1 - Aumento della Tassa di Possesso basata sui Kw

La proposta in oggetto, apportando delle modifiche alla tabella dell'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 27 dicembre 1997 prevede l'aumento della tassa di possesso dei veicoli.

In particolare, l'aumento rispetto alla tassa precedente è stato riformulato in modo da disincentivare la circolazione delle auto maggiormente inquinanti.

A tal proposito, il differenziale di aumento varia da 0,42 €/kW per i veicoli "Euro 0" fino a 0,12 €/kW per quelli "Euro 3", rimanendo del tutto invariato per quelli catalogati "Euro 4".

Dopo aver predisposto le opportune stime, sono emersi i seguenti valori:

Vetture	Parco circolante (milioni)	Potenza media (kW)	Δ per kW rispetto tassa precedente	Maggiore introito 2007 (Milioni €)
Euro 0	5,5	44	0,42	102
Euro 1	4,9	51	0,32	80
Euro 2	8,6	57	0,22	108
Euro 3	9,4	66	0,12	74
Euro 4	5,6	70	0	0
Totale	34,0			364

Ne consegue un maggior introito annuo pari a **364 milioni di euro**.

Per quanto riguarda la sovrattassa da applicare ai cosiddetti SUV, pari a 2 € ogni kW, sono state considerate le autovetture con portata fino a 600 kg con le caratteristiche indicate al punto 2 della nuova tabella aggiornata allegata al decreto interministeriale 27 dicembre 1997.

Tali veicoli risultano avere un monte kW pari a circa 22 milioni che moltiplicati per 2 € forniscono un gettito di circa 44 milioni di euro che si raddoppia (**88 milioni di euro**) per tenere conto dei veicoli aventi portata superiore ai 600 kg considerati.

Art. 22

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

All'articolo 1 la normativa in esame prevede un insieme di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici.

La proposta si articola nei seguenti punti di intervento agevolativo:

1. Detrazione fiscale per spese di riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti: è prevista, per le spese documentate al 31 dicembre 2007, relativamente ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un ammontare di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Detrazione fiscale per interventi sull'involucro di edifici esistenti: è prevista, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento dell'importo, fino ad un ammontare di 60.000 euro, rimasto a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , della tabella allegata alla proposta normativa.

3. Detrazione fiscale per pannelli solari: è prevista, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento dell'importo, fino ad un ammontare di 60.000 euro, rimasto a carico del contribuente da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

4. Detrazione fiscale per caldaie ad elevata efficienza: è prevista, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto di sistema di distribuzione una detrazione dall'imposta lorda per una quota del 55 per

cento dell'importo, fino ad un ammontare di 30.000 euro, rimasto a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Le spese oggetto di agevolazione fiscale contenute nella proposta normativa sono, allo stato attuale, già parte integrante del più ampio "pacchetto" di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. La legislazione vigente prevede, fino al 31 dicembre 2006, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Ai fini della presente valutazione si ipotizza che la normativa attuale relativa alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia sia prorogata per l'anno 2007 e che la fruizione delle detrazioni previste dalla proposta normativa in esame sia alternativa alla fruizione in base alla normativa attuale.

Si stima che l'ammontare annuo delle spese in oggetto sia pari a circa 300 milioni di euro (il 7% delle spese attualmente detraibili per ristrutturazioni edilizie, pari, in base ad una stima effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003, a circa 4,3 miliardi di euro).

In base alla legislazione vigente la quota detraibile (36%) è pari a circa 108 milioni di euro. Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscono il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni¹⁰, si stima una variazione di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -11 mln di euro ($108 * 0,98/10 + 108 * 0,02/5$).

In base alla norma proposta la quota detraibile (55%) è pari a circa 165 milioni di euro. Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 3 quote annuali di pari importo, si stima una variazione di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -55 mln di euro.

¹⁰ La ripartizione opzionale in tre rate prevista per i soggetti di età non inferiore a 80 anni non incide in maniera significativa sulla variazione di gettito stimata.

La variazione di gettito di competenza 2007, rispetto alla legislazione derivante dalla proroga al 2007 delle attuali detrazioni per recupero edilizio, è quindi pari a **-44 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la normativa è in vigore per l'anno 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-6,5	-71	-44

Art. 24

Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

All'articolo 3 la normativa in esame prevede un insieme di agevolazioni tributarie allo scopo di accelerare la sostituzione di elettrodomestici e motori con nuove apparecchiature ad elevata efficienza.

La proposta si articola nei seguenti punti di intervento agevolativo:

1. E' concessa detrazione fiscale in un'unica rata per una quota pari al 55 % degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo non superiore a 400 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A++, acquistati nel corso del 2007.
2. E' concessa detrazione fiscale in un'unica rata per una quota pari al 55 % degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo, comprensivo delle spese di installazione, non superiore a 6.000 euro per ciascun motore, per l'acquisto o la sostituzione, nel corso del 2007, di motori funzionanti in bassa o media tensione, anche integrati in apparecchiature, con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW.

La legislazione vigente non prevede benefici fiscali per le spese in oggetto.

Il numero di frigoriferi acquistati annualmente in Italia è pari a circa 1 milione. Attualmente la percentuale degli acquisti di classe A++ non è elevata (pochi punti percentuali).

Ipotizzando, anche per l'effetto incentivante collegato all'entrata in vigore della norma in oggetto, che nel 2007 il 25% degli acquisti sia di classe energetica non inferiore ad A++, si ottiene un numero di frigoriferi per i quali è fruibile la detrazione prevista dalla norma pari a 250.000. La conseguente variazione di gettito IRPEF, ipotizzando in via prudenziale che tutti gli acquirenti usufruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto, è stimata in circa **-55 milioni di euro**, competenza 2007.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la normativa è in vigore per l'anno 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	0	-96	+41

Per quanto riguarda i motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, non risultano disponibili dati dettagliati di vendita. Ipotizzando che il numero di acquirenti sia pari, nel 2007, a 10.000 e che tutti gli acquirenti usufruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto, si stima una variazione di gettito IRPEF/IRES, competenza 2007, pari a circa **-33 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la normativa è in vigore per l'anno 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF/IRES	0	-58	+24

Complessivamente l'effetto di gettito di cassa derivante dall'articolo è il seguente:

	2007	2008	2009
IRPEF/IRES	0	-154	+65

Art. 26 **Biocarburanti**

La norma elimina l'esenzione dall'accisa per il biodiesel, sostituendola con una aliquota ridotta al 20% e, nel contempo, innalza il limite del contingente annuo da 200.000 a 250.000 tonnellate.

Il combinato disposto delle due misure, determina dal punto di vista erariale, dopo aver sviluppato ai fini della nostra stima i relativi calcoli dovuti alle misure stesse, **una sostanziale invarianza di gettito.**

Art. 27

Modifiche al regime IVA sulle forniture di energia termica

La modifica proposta restringe il campo di applicazione dell'Iva agevolata, comportando un maggior gettito di misura trascurabile, che, per motivi di cautela non viene evidenziato.

Art. 29

Proroga per il 2007 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio

La proposta normativa in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2007 della detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31 dicembre 2006.

La legislazione vigente prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile e la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito occorre effettuare un'analisi dei costi e dei benefici indotti dalla normativa, analisi dei benefici possibile considerato il congruo numero di anni intercorso dalla sua prima introduzione (1998).

In base ad una elaborazione effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2002, si stima un ammontare di spese per ristrutturazioni edilizie pari ad almeno 5,9 miliardi di euro (incluso IVA). In considerazione dei limiti alla spesa introdotti dalla normativa dopo il 2002 (limite di 48.000 euro per soggetto e in seguito limite di 48.000 euro per immobile) si stima un coefficiente di abbattimento della spesa indicata pari a 0,6, per un totale di spese in oggetto pari a 3,5 miliardi di euro.

Il minor gettito totale è pari al 36% di tale ammontare quindi è pari a circa 1.260 milioni di euro.

Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5

anni¹¹, si stima una variazione di gettito IRPEF annua, competenza 2007, pari a circa -129 milioni di euro ($1.260 * 0,98/10 + 1.260 * 0,02/5$).

La perdita di gettito IVA è stimata pari a circa -318 milioni di euro ($3.500/1,1*10\%$).

Da uno studio condotto nel 2003 sulla fiscalità immobiliare è emerso che gli investimenti in ristrutturazioni hanno subito un incremento medio nel periodo 2000-2002 pari a circa 1.100 milioni di euro annuo a causa dell'effetto incentivante legato all'introduzione delle detrazioni in oggetto. Considerando lo stesso coefficiente di abbattimento derivante dai limiti alla spesa introdotti dalla normativa dopo il 2002 utilizzato per il calcolo dei costi e attualizzando il dato al 2007 (al tasso del 2,5% annuo) si stima un incremento annuo pari a 747 milioni di euro.

Applicando a questo ammontare un'aliquota IVA del 20% e un'aliquota media pari al 30% (somma delle aliquote medie effettive IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4,25%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari a circa +150 milioni di IVA e +224 milioni di IRPEF/IRES/IRAP).

Effetto totale

L'effetto totale sul gettito di competenza risulta quindi il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-129	-129	-129
IVA	-318	0	0
IRPEF/IRES/IRAP	+224	0	0
IVA	+150	0	0
Totale	-73	-129	-129

¹¹ La ripartizione opzionale in tre rate prevista per i soggetti di età non inferiore a 80 anni non incide in maniera significativa sulla variazione di gettito stimata.

Il gettito di cassa, ipotizzando che la normativa in esame sia in vigore per l'anno 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

	2007	2008	2009
IRPEF	-19,5	-207	-129
IVA	-318	0	0
IRPEF/IRES/IRAP	+33	+201	-11
IVA	+150	0	0
Totale	-154,5	-6	-140

Art. 30 comma 1

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore agricolo (1,9% nel 2006 e 3,75% nel 2007)

Legislazione vigente

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 118, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2005, 3,75% nel 2006 e al 4,25% a partire dal 2007.

Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del 1,9% nel 2006 e nel 3,75% nel 2007, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2008.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2005 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali) e delle Amministrazioni Pubbliche.

Tale base dati è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2004, ed in particolare:

1. l'articolo 1, comma 118, della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi all' 1,9% nel 2005 e al 3,75% nel 2006;
2. l'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, modificato dall'articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinquies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005 (fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2008), la possibilità per i soggetti di

cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente e dell'incremento complessivo del costo del personale - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali. L'importo deducibile è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a del Trattato istitutivo della CE e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c dello stesso Trattato;

3. l'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza pari a **188,1 milioni di euro** nel 2006 e a **51,8 milioni di euro** nel 2007.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2007	2008	2009
Saldo IRAP 2006	-188,1		
Acconto IRAP 2007	-159,9	159,9	
Saldo IRAP 2007		-51,8	
Acconto IRAP 2008		-44,0	44,0
Totale	-348,1	64,1	44,0

Art. 30 comma 2

Agevolazioni pesca costiera e lagunare

Legislazione vigente

Gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 prevedono, per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, le seguenti agevolazioni:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

L'articolo 11 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), per la salvaguardia della gente di mare, ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'articolo 2, comma 5, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato per l'anno 2004 le agevolazioni di cui sopra.

La Finanziaria 2005 ha prorogato le disposizioni in oggetto a tutto il 2005 mentre la Finanziaria 2006 ha prorogato le disposizioni in oggetto a tutto il 2006.

Legislazione proposta

Per l'anno 2007 si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto secondo al stessa metodologia e con la stessa base dati utilizzata per la stima in sede di Finanziaria 2006, vale a dire:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente nel 2007 e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2007 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni della R.P.P;
- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 82,7 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 52,2 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 163 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente" e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG/IRES per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2007 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2007 pari a circa 14,5 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali;
- 7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,7 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2007, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2006) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2006.

Il Credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa 14,3 milioni di euro (163 X 12,5% X 70%); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa 39,8 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2007 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2007	2008	2009
Credito di imposta	- 12,1	- 2,2	
Esonero contributivo	- 33,7	- 6,1	
Saldo IRE/IRES 2007		- 14,5	
Acconto IRE/IRES 2008		- 10,9	+ 10,9
TOTALE	- 45,8	- 33,7	+ 10,9

Art. 30 comma 3

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

La norma in oggetto richiede di prorogare al 31 dicembre 2007, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina).

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 20.268 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.677 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1%, con un gettito di:

$1.677 \text{ mln.} \times 70\% \times 11\% = 129 \text{ milioni di €}.$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$20.268 \times 70\% \times \text{€} . 336 + \text{€} 1.677 \text{ mln} \times 70\% \times 1\% = 16,5 \text{ milioni di €}.$

Quindi, per il 2007, si produrrebbe una perdita di gettito, di competenza e di cassa, pari a:
 $129 \text{ milioni} - 16,5 \text{ milioni.} = \mathbf{112,5 \text{ milioni di €}}$

Art. 30 comma 4

Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti

Legislazione vigente

L'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n. 388/2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo. L'articolo 1, comma 129, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), ha prorogato l'agevolazione anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2006.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta si è proceduto come segue:

- sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2004 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone (il numero delle società di capitali è trascurabile) esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.
- i dati ricavati sono stati estrapolati al 2007 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per gli anni 2004 e 2005) ed in base alle previsioni 2006 e seguenti contenute nella ultima Relazione Previsionale e Programmatica;

- la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2006 e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone la nuova imposta conseguente alla proroga della agevolazione in esame.

Sulla base di quanto esposto la proposta in esame si stima possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2007 dell'ordine di 51,4 milioni di euro così ripartiti:

- Imprenditori individuali: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 31,3 milioni di Euro da parte di circa 14.500 imprese individuali;
- Imprese in forma associata: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 20,1 milioni di Euro da parte di circa 6.400 imprese in forma associata.

L'andamento della variazione di gettito di cassa, con un acconto IRPEF del 75%, l'andamento della perdita di gettito in milioni di Euro è il seguente:

	2007	2008	2009
Saldo 2007		- 51,4	
Acconto 2008		- 38,6	+ 38,6
TOTALE		- 90,0	+ 38,6

Art. 30 comma 5, lett. a)

Emulsioni stabilizzate

La norma proroga, anche per l'anno 2007, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art. 24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

Gli oneri erariali imputabili alle accise sono stimati, nell'anno 2007, in circa **8,90 milioni di euro**.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo di cassa (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2007 – 2009 pari a:

2007	2008	2009
- 8,90	+ 4,91	- 2,12

Importi in milioni di euro

Art. 30 comma 5 lett.b)

Metano usi industriali

La norma mira a prorogare, per l'anno 2007, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il costo è stimabile, in termini di accisa, in 88,76 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo di cassa (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2007 – 2009 pari a:

2007	2008	2009
- 88,76	+ 48,92	- 21,18

Importi in milioni di euro

Art. 30 comma 5 lett. c)
Gasolio riscaldamento zone montane

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2007, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane), la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

L'onere erariale imputabile alle accise derivante dalla proroga dell'incremento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi **45,75 milioni di euro** circa.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa **51,88 milioni di euro**, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($45,75 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 6,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2007 – 2009 il seguente andamento:

2007	2008	2009
- 51,88	+ 8,32	- 3,60

Importi in milioni di euro

Art.30 comma 5 lett. d)

Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Legislazione vigente

L'articolo 8, comma 10, lettera f) ha previsto un credito d'imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei Comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. n. 412/1993.

L'articolo 60 della Legge n. 342 del 21/11/2000 ha esteso l'agevolazione alle reti di teleriscaldamento alimentato da energia geotermica.

L'articolo 6 del D.L. n. 356 del 1/10/2001, per il periodo dal 1/10/2001 al 30/6/2003, ha aumentato il predetto credito di imposta di 30 lire per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 30/9/2003 ha esteso l'agevolazione in oggetto fino al 31/12/2004.

L'articolo 1, comma 115, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) ha prorogato l'agevolazione fino al 31/12/2006.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare fino al 31/12/2007 le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proroga in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2005 delle società di persone, società di capitali ed enti non commerciali (il dato relativo alle persone fisiche è trascurabile) relativamente al quadro RU dei crediti di imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalla elaborazione è emerso quanto segue:

- un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo di imposta 2004 pari a circa 21,5 milioni di euro, mentre 10,9 milioni di euro è quello relativo all'esercizio precedente;

- il credito di imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 è stato pari a 13,2 milioni di euro, di cui si stima in circa 4,5 milioni di euro il credito di imposta residuo della precedente dichiarazione e in 8,7 milioni di euro il credito di imposta sorto nell'esercizio 2004;
- 12,8 milioni di euro (21,5 – 8,7) è la stima del credito di imposta sorto nel periodo, non compensati sul Mod. F24.
- la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Dai dati relativi al versamento sul Mod. F24 (aggiornati con i versamenti di agosto 2006) relativi ai codici tributo 6737 e 6768 relativi al credito di imposta in esame, confrontando il periodo gennaio – dicembre 2005 con lo stesso periodo del 2004 e analizzando i dati parziali del 2006, è emersa una sostanziale invarianza, in termini di ammontare, del credito stesso.

Nell'ipotesi che nel 2007 la dinamica dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nelle dichiarazioni dell'anno di imposta 2004, la proroga dell'agevolazione per il 2007 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2007 pari a circa **21,5 milioni di euro**.

Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a **8,7 milioni di euro nel 2007 e 12,8 milioni di euro nel 2008**.

Art.30 comma 5 lett. e)
Gas metano per usi civili

La disposizione conferma per l'anno 2007, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

Il costo complessivo, in termini di accise, è stimabile in **18,39 milioni di euro**.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa **20,85 milioni di euro**, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($18,39 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 2,46 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2007 – 2009 il seguente andamento:

2007	2008	2009
- 20,85	+ 3,34	- 1,45

Importi in milioni di euro

Art.30 comma 5 lett. f)

Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

La norma prevede la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

Il costo per l'erario, in termini di accise, viene stimato per l'anno 2007 in **15,94 mln euro**.

Considerando che un terzo del consumo è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa **18,08 milioni di euro**, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($15,94 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 2,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2007 – 2009 il seguente andamento:

2007	2008	2009
- 18,08	+ 2,90	- 1,26

Importi in milioni di euro

Art.30 comma 5 lett. g)

Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

La norma dispone la proroga per l'anno 2007 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi D.M. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

Il costo per l'erario, per le sole accise, è stimabile in **11,56 milioni di euro**.

Considerando che il 26% del consumo è attribuibile agli autotrasportatori, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa **13,27 milioni di euro**, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($11,56 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 74\% = 1,71 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati agli autotrasportatori, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2007 – 2009 il seguente andamento:

2007	2008	2009
- 13,27	+ 1,66	- 0,72

Importi in milioni di euro

Art.30 comma 5 lett. h)

Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2007.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone l'agevolazione già prevista per l'anno in corso, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una contrazione di gettito annua pari a circa 27,49 milioni di Euro (22,91 mln. € per minore introito accise e 4,58 mln. € per minore introito IVA).

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2007 – 2009 pari a:

2007	2008	2009
- 22,91	+ 12,83	- 5,47

Importi in milioni di euro

Art.30 comma 7

Imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio:

compensabilità dei contributi al S.S.N.

Legislazione vigente

Attualmente i contributi al S.S.N. sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, in quanto inseriti nel premio lordo di R.C.A., sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP.

Legislazione proposta

1. Le somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti del 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di Bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Effetti di gettito

In base ai dati risultanti nell'archivio nazionale dei veicoli forniti mediante comunicazione del Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione n. U6608/60G3 del

22/11/2005, il numero dei veicoli interessati dall'agevolazione proposta ammonta a circa 235.000 unità, dei quali 148.000 per il conto terzi e 87.000 per il conto proprio.

Relativamente a tali unità di veicoli, non avendo a disposizione stime ufficiali relative alla distribuzione per classi di tonnellaggio né all'ammontare di premio R.C.A. pagato, si è prudenzialmente ipotizzato che per tutti i veicoli interessati dalla proposta in esame, il contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, sia pari almeno a 300 Euro.

Da dati esposti risulta che il contributo al S.S.N. compensabile in F24 nell'anno 2007 sia pari a circa **70,5 milioni di euro** (235.000 X 300 €).

Considerando che tale perdita di gettito rientra nei limiti del tetto di spesa previsto per tale agevolazione, si è ritenuto prudenziale non indicare il probabile recupero di gettito derivante dalla indeducibilità ai fini Irpef ed IRAP del contributo al S.S.N. fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, derivante dai contribuenti che indicano in dichiarazione dei redditi un reddito positivo e/o una base imponibile IRAP positiva.

Art.30 comma 8

Imprese di autotrasporto merci conto terzi:

incremento delle deduzioni forfetarie art. 66 nuovo TUIR e estensione anche ai trasporti all'interno del Comune

Legislazione vigente

L'articolo 21, comma 13, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), elevando a decorrere dal 2003 la copertura finanziaria prevista nell'articolo 61, comma 4, della Legge n. 342/2000 per un importo pari a 10.329.137,98 euro (corrispondenti a 20 miliardi di lire), comporta una elevazione delle deduzioni forfetarie di cui all'articolo 66, comma 5, del TUIR per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, a partire dal 2003.

Legislazione proposta

Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2006, dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2007.

Effetti di gettito

Lo stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2007 comporta un incremento di circa il 50%, per il solo periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2006, delle deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore – autotrasporto merci conto terzi – oltre il Comune in cui ha sede l'impresa: 56,00 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti, 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

In base ai dati e alla metodologia di calcolo esposta in sede di Relazione Tecnica originaria alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 13, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), le deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore autorizzato all'autotrasporto di merci per conto terzi oltre il Comune in

cui ha sede l'impresa, dovranno essere pari a:

- per il 2006: 37,39 euro (con un ammontare totale di spese pari a circa 304,8 milioni di euro) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 61,31 (con un ammontare totale di spese pari a circa 152,1 milioni di euro) per quelli effettuati oltre tale ambito.

Per il 2006, con la proposta in esame, si avrà il seguente incremento delle deduzioni forfetarie:

- $304,84 \times 56,00 \text{ €} / 37,39 \text{ €} = 456,6$ milioni di euro per i trasporti oltre il Comune personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
- $152,12 \times 92,00 \text{ €} / 61,31 \text{ €} = 228,3$ milioni di euro per i trasporti oltre il Comune personalmente effettuati dall'imprenditore oltre tale ambito.

Per quanto riguarda la stima dell'ammontare di deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, si è proceduto come segue:

- Dai dati del conto nazionale dei trasporti 2003 sulla base dei dati del trasporto interno conto terzi per classi di percorrenza e tonnellate delle merci trasportate, ipotizzando che il trasporto all'interno del Comune sia pari a circa il 40% dei trasporti effettuati nella classe fino a 50 km (tenendo conto dell'estensione media dei Comuni), e considerando il peso dei trasporti oltre le regioni confinanti (30,4%) ottenuto dal rapporto tra l'ammontare totale delle deduzioni e l'ammontare della deduzione giornaliero $((152,1/304,8)/(61,31/37,39))$, si ottiene un ammontare di deduzioni forfetarie per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa pari a circa 33,8 milioni di euro.

Ai fini della stima della variazione di gettito della proposta in esame, si è applicata una aliquota marginale media effettiva Irpef del 22% ed una aliquota media effettiva IRAP del 4% per i contribuenti che svolgono l'attività di autotrasporto merci (codice attività 60250), ottenendo una perdita di gettito di competenza per il solo 2006 dell'ordine di 68,1 milioni di euro (di cui 9,2 circa per i soli trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa), così ottenuta:

Perdita di competenza Irpef = $(456,6 - 304,8 + 228,3 - 152,1 + 33,8) \times 22\% = 57,6$ milioni di euro

Perdita di competenza Irap = $(456,6 - 304,8 + 228,3 - 152,1 + 33,8) \times 4\% = 10,5$ milioni di euro

La perdita di gettito di cassa, con un acconto dell'75% e dell'85% ai fini IRAP, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA IRPEF	2007	2008
Saldo IRPEF 2006	- 57,6	
Acconto IRPEF 2007	- 43,2	+ 43,2
Saldo IRPEF 2007		-
Acconto IRPEF 2008		-
TOTALE IRPEF	- 101	+ 43

Dati in milioni di euro

CASSA IRAP	2007	2008
Saldo IRAP 2006	- 10,5	
Acconto IRAP 2007	- 8,9	+ 8,9
Saldo IRAP 2007		-
Acconto IRAP 2008		-
TOTALE IRAP	- 19	+ 9

Dati in milioni di euro

CASSA TOTALE	2007	2008
Saldo IRPEF/IRAP 2006	- 68,1	
Acconto IRPEF/IRAP 2007	- 52,1	+ 52,1
Saldo IRPEF/IRAP 2007		-
Acconto IRPEF/IRAP 2008		-

TOTALE IRPEF/IRAP	- 120	+ 52
-------------------	-------	------

Dati in milioni di euro

Art. 30 comma 9

Proroga al 2007 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2006, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2007.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro, considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliere. Nelle ipotesi prevista dalla proposta normativa in oggetto, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -27 milioni di euro (2.400 * 11.000).

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2007	2008	2009
-	-48	+20

Art. 30 comma 10
Fondi sanitari integrativi
Elevazione limiti di deducibilità per il 2007

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2007, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

La norma attualmente in vigore prevede per l'anno di imposta 2007 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.065,82 euro.

Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 15.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 2.066 euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati fruiscano per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

			2007
Limite vigente	- euro -	(a)	2.066
Soggetti interessati		(b)	15.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615
Minore base imponibile ((c-a)*b)	-mln di euro -		23,2

Applicando a tale minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 43% (adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento) e l'aliquota media dell'addizionale regionale si ottiene la seguente perdita di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2007
Minor gettito IRPEF	-10,0
Minor gettito addizionale regionale	-0,3
TOTALE in milioni di euro	-10,3

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2007	2008	2009
IRPEF	-7,2	-3,9	1
Addizionale regionale	-	-0,3	0
Totale	-7,2	-4,2	1

Art. 30 comma 11

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

Proroga per il 2007

La proposta normativa in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2006, una detrazione del 19%, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del TUIR, delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Viene stabilito un tetto massimo di spesa, su cui determinare la detrazione in oggetto, pari a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili stessi.

Per valutare gli effetti sul gettito IRE derivanti da tale proposta normativa, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRE, ipotizzando che la detrazione in oggetto venga fruita per il 15% dei figli a carico minori di tre anni.

Da tali simulazioni risulta che la proposta normativa in oggetto comporterebbe una perdita di gettito, competenza annua 2006, pari a circa **-18** milioni di euro di IRE, a circa **-0,3** milioni di euro di addizionale regionale e a circa **-0,1** milioni di euro di addizionale comunale.

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008	2009
IRE	-	-32	+13	0
Addizionale Regionale	-	-0,3	0	0
Addizionale Comunale	-	-0,1	0	0
Totale	-	-32,4	+13	0

SPESE

titolo III - capo I - Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche Amministrazioni

Le disposizioni interessate del comparto in esame riguardano:

Articolo 35

Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato

Comma 1

Il costo annuo di funzionamento delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato ammonta complessivamente a € 750 mila, a ciò si aggiunga, che gli edifici demaniali verranno riutilizzati come sedi di altri uffici, attualmente ubicati in locali presi in affitto da privati. Il risparmio di spesa è di € 60 mila per l'anno 2007, dato che le Direzioni cesseranno l'attività il 1 dicembre, e di € 3,2 milioni a decorrere dall'anno 2008, di cui € 2,5 per cessate locazioni e trasferimento in locali demaniali, che è la soluzione preferita dal Ministero dell'interno per le sedi dei propri uffici.

Comma 2

Si tratta della dismissione di sette scuole della Polizia di Stato (con un recupero per altre attività di 800 dipendenti della Polizia di Stato e di 160 dipendenti civili) Per alcune, la attività cesserà già a partire dagli inizi dell'anno 2007, per altre nel corso dell'anno 2008. Il risparmio di spesa è così ripartito:

2007 € 2,9 mln;
2008 € 4,9 mln;
2009 € 9,75 mln.

Comma 4

L'economia valutata in 63.000 euro deriva dalla differenza retributiva tra il trattamento economico spettante al Prefetto con quello corrisposto al Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza di livello B”.

Pertanto, le economie complessive risultano essere:

anno 2007

comma 1 € 60 mila
comma 2 € 2,9 milioni
comma 4 € 63 mila
Totale €3.023

anno 2008

comma 1 € 3,2 milioni
comma 2 € 4,9milioni
comma 4 € 63 mila
Totale € 8.163

anno 2009

comma 1 € 3,2 milioni
comma 2 € 9,75 milioni
comma 4 € 63 mila.
Totale € 13.013

Le predette economie, ad esclusione di quelle di personale si scontano nell'ambito degli effetti di cui all'articolo 53.

Art. 40

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

Dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono previsti risparmi di spesa così quantificati:

Economie	2007	2008	2009	regime
<i>Importi in milioni di euro</i>	5	10	20	50

Si prevede un risparmio significativo in quanto il **Service Personale Tesoro** (Sistema informativo unico per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione - **SPT**), gestito all'interno del MEF, è già predisposto per potersi integrare facilmente con altri sistemi di gestione delle risorse umane delle altre amministrazioni.

Il suo utilizzo anche per il personale dei corpi di polizia e delle forze armate consente economie di scala di significativa entità relative alla minore spesa per la gestione di altri sistemi informativi, per la parte relativa ai pagamenti. I maggiori costi per SPT, di marginale entità stante l'impostazione del sistema idonea a colloquiare con gli altri sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che gestiscono risorse umane, sono ampiamente compensati dai risparmi previsti.

in milioni di euro

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	5	10	20	5	10	20

Art. 41

(Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

Le disposizioni recate dal presente articolo potenzialmente determinano effetti positivi in termini di risparmi di spesa che prudenzialmente non vengono considerati. Infatti, le economie attese si registreranno nella loro interezza presumibilmente dopo il triennio e , comunque, verranno accertate a consuntivo.

Art. 42

(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

La disposizione reca modifiche all'assetto istituzionale degli enti pubblici non economici nazionali prevedendo la soppressione degli attuali organi di vertice (Presidente e Consiglio di amministrazione), con l'attribuzione, rispettivamente, al Direttore generale e ad un Comitato di gestione, composto da dirigenti di livello apicale degli enti stessi, delle funzioni attualmente attribuite in capo agli organi soppressi, con l'obiettivo di conseguire contenimenti delle spese sostenute per gli organi istituzionali.

Il risparmio si spesa è stimato per un ammontare di euro 5 milioni per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni per il 2009. La stima è stata effettuata sulla base di una proiezione delle spese sostenute per gli organi istituzionali al 31. 12. 2005 relativamente agli enti destinatari della norma e tenuto conto delle esclusioni previste.

Si stimano effetti come dal seguente prospetto

in milioni di euro

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	5	10	15	5	10	15

Art. 43

(Ricorsi in materia pensionistica)

L'articolo in esame stabilisce la soppressione dei comitati centrali, regionali e provinciali dell'INPS nonché i comitati di vigilanza delle gestioni INPDAP attribuendo le relative funzioni ai dirigenti dei due istituti.

I comitati dell'INPS soppressi sono complessivamente 140 di cui 18 centrali, 20 regionali e 102 provinciali per una spesa quantificata nel 2005 di oltre 5 milioni di euro.

I comitati di vigilanza dell'INPDAP invece sono di numero 6 (di cui soltanto due funzionanti) con un onere per il 2005 di euro 27.300.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

Gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica sono:

in milioni di euro

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	5	5	5	5	5	5

Art. 45

(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)

L'onere derivante dalla disposizione è stato determinato sulla base dei seguenti elementi di quantificazione:

- 1- Compensi ai membri della Commissione

Per la quantificazione della spesa vengono presi a riferimenti i compensi proposti, a legislazione vigente per i componenti della soppressa “Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale”.

2- Sono state previste spese di funzionamento sulla base di quanto già stabilito per la soppressa Commissione.

Si riporta di seguito una quantificazione analitica.

	Unità	Compensi annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione	Totale
Commissari	8	30.000 euro	240.000 euro

Spese di funzionamento	Importi
Consulenze	105.000,00
Rimborso spese	35.000,00
Spese per organizzazione incontri e convegni	70.000,00
Spese straordinarie per materiali ed arredi	50.000,00
Totale	260.000,00

TOTALE

500.000,00 euro

in milioni di euro

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Art. 46

(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

L'onere derivante dalla disposizione è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

1) Compensi ai membri della Commissione

Per la quantificazione della spesa vengono presi a riferimento i compensi corrisposti a legislazione vigente ai componenti in posizione di fuori ruolo di analoghi organismi collegiali (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, ecc.)

2) Trattamento economico da corrispondere al personale di supporto in posizione di comando

A tal fine si è utilizzato il trattamento economico medio corrispondente alla posizione economica C2. Si è considerata l'ipotesi più onerosa qualora il personale provenga da una amministrazione non statale.

3) Per le restanti 14 unità non sono stati quantificati oneri aggiuntivi in quanto tale personale è già operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Infatti ai sensi del comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 322/1989, alle funzioni di Segreteria della Commissione provvede il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Pertanto, è da ritenere che le funzioni di supporto della nuova Commissione continueranno ad essere svolte da tale personale.

Si riporta di seguito la quantificazione analitica :

Importi al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

	Unità	Compensi	Totale
Presidente	1	€ 204.000,00	€ 204.000,00
Presidente Componenti	5	€ 140.000,00	€ 700.000,00
			€ 904.000,00

Dotazione organica	Unità	Costo annuo	Totale
(in posizione di comando proveniente da altre Amministrazioni)	6	€ 39.860,00	€ 239.160,00

TOTALE € 1.143.160,00

Arrotondato € 1.200.000,00

Gli effetti sui tre saldi sono:

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Art. 47

(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

L'articolo in esame mira al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi pubblici, al fine di conseguire una maggiore efficienza della spesa con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

Al fine di dare contezza della base aggredibile si evidenzia che i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, per contributi ordinari in favore degli enti pubblici ricompresi nell'elenco 1 pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, con esclusione degli enti territoriali, delle Università e relativi consorzi, ammontano a circa 4 miliardi di euro.

L'obiettivo previsto dalla presente norma e dall'articolo 67 è quello di ottenere un miglioramento dell'indebitamento netto di euro 200 milioni per il 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni dal 2009.

Va precisato che l'articolo 67, comma 1, lettera a), configurandosi come clausola di salvaguardia, rende concreto il conseguimento dei risparmi ipotizzati, prevedendo che nel caso in cui il riordino, la trasformazione o la soppressione degli enti interessati generi risparmi inferiori a quelli previsti, le dotazioni di bilancio relativi ai trasferimenti agli enti pubblici siano ridotti in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi dei risparmi previsti.

Ulteriori effetti positivi derivano dalla vendita a Fintecna, ai sensi del comma 4, di immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge n. 1404 del 1956, per un controvalore di 180 milioni di euro per l'anno 2007.

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
180			380	300	400	200	300	400

Art. 49

(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa).

Le disposizioni proposte hanno lo scopo di favorire e accelerare la chiusura della liquidazione dell'ex gruppo EFIM, giunta ad uno stadio finale nel quale appare possibile e conveniente gestire le residue partite liquidatorie (e in particolare il contenzioso) attraverso il trasferimento dei compendi di EFIM e delle società da questo interamente controllate a Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata. Da tali disposizioni derivano risparmi valutabili in circa 3 milioni di euro che prudenzialmente non vengono considerati. Per ulteriori elementi informativi si rinvia alla allegata appendice.

Appendice

Come risulta dal Terzo Rapporto sullo stato del processo liquidatorio presentato al 31 dicembre 2005 dal Commissario Liquidatore dell'EFIM:

- a) i creditori di EFIM e delle società interamente controllate sono stati pagati per oltre il 98% dell'importo complessivo dei debiti risultanti dallo stato passivo;
- b) delle 114 società originarie che componevano il gruppo, ne residuano, oltre ad EFIM, 31 in liquidazione coatta amministrativa (rectius come gestioni di patrimoni separati affidate a tre società), e di 6 di esse è stata già deliberata la chiusura;
- c) i contenziosi pendenti si sono ridotti da oltre 2000 a 408, attivi e passivi;
- d) è da tempo cessata ogni assegnazione o esborso a favore delle procedure da parte dello Stato per pagamento creditori o a qualunque altro titolo. E' viceversa iniziato il cammino inverso di restituzione di danaro da parte della liquidazione all'azionista (Ministero dell'Economia) sinora avvenuta per un importo complessivo pari a Euro 735.000.000;
- e) non residuano assets significativi di proprietà di EFIM o delle società controllate ancora da dismettere;
- f) gli oltre 35.000 dipendenti del gruppo sono stati da tempo tutti pensionati, prepensionati o collocati presso le società acquisite delle società ex EFIM o dei relativi cespiti;
- g) il legislatore, nell'anno 1992, aveva motivatamente previsto un costo di liquidazione dell'intero gruppo pari a 14.300 miliardi delle vecchie lire, ossia a 7 miliardi e 385 milioni di euro. Tale somma era stata messa a disposizione della liquidazione con i decreti-legge 382/92, 33/93 e 738/94 e relative leggi di conversione. La gestione liquidatoria ha consentito, rispetto a tale previsione, un risparmio di spesa di oltre 4.000 miliardi di vecchie lire, e precisamente - ad oggi - di 2 miliardi e 229 milioni di euro, comprensivi della restituzione allo Stato di 735 milioni di euro.

I risparmi ipotizzabili in base all'applicazione delle disposizioni proposte sono rilevanti e di tutta evidenza. In particolare:

- a) la gestione della fase finale della liquidazione affidata alla trasferitaria, in considerazione della possibilità di quest'ultima di svolgerla, in parte rilevante, con proprio personale, determinerebbe la sensibile riduzione del numero degli attuali collaboratori di EFIM e delle procedure che sono attualmente in numero di 52, e le economie di dimensione conseguenti all'avvalimento, da parte della trasferitaria o del gruppo a cui appartiene, di proprio personale, con la conseguente sensibile riduzione del costo per personale e collaboratori, che è attualmente attestato su una media annua di 1.308.000 Euro;
- b) l'applicazione del tetto unitario di spesa per legali e consulenti previsto nel comma 5 si tradurrebbe anch'essa in un sensibile risparmio di spesa. Negli ultimi 5 anni in 6 casi EFIM, per la doverosa applicazione delle vigenti tariffe, ha dovuto corrispondere importi a legali e consulenti che se fosse stato applicabile il tetto di 300.000 euro adesso previsto dalle disposizioni in oggetto avrebbero determinato un risparmio nei 5 anni di quasi 7 milioni di Euro;
- c) attualmente l'EFIM e le società interamente controllate, nonché i relativi archivi, sono collocati presso la tradizionale sede dell'EFIM in un immobile sito nel centro storico di Roma. Il costo medio annuo per affitti e manutenzioni è di euro 750.000. Il Commissario liquidatore dell'EFIM ha individuato sedi alternative con un costo medio annuo inferiore di circa 250/300.000 euro, e il relativo processo di

conclusione di un contratto di locazione e di trasferimento è stato momentaneamente sospeso, in attesa della verifica dell'esito delle presenti disposizioni normative. Qualora queste ultime vengano adottate il risparmio atteso del costo medio annuo per affitti e manutenzioni, determinato dalla possibilità di utilizzare immobili in proprietà o in uso al gruppo della Società trasferitaria, è dell'ordine di centinaia di migliaia di Euro all'anno;

- d) ulteriore risparmio è collegato alla cessazione dei costi dei Commissari liquidatori e dei Comitati di sorveglianza. Il costo medio annuo dei predetti è di euro 1.040.000. Anche ad ipotizzare che di una o più figure commissariali la Società trasferitaria continui ad avvalersi per l'utile know-how finalizzato al buon esito del processo liquidatorio, e ad aggiungere un riconoscimento economico a favore della trasferitaria per la gestione del processo liquidatorio, il risparmio atteso è dell'ordine di centinaia di migliaia di euro all'anno;
- e) tutte le considerazioni che precedono (salvo quella di cui alla lettera d)), si riferiscono all'EFIM e alle società da esso interamente controllate. Dall'applicazione del comma 7 delle disposizioni proposte derivano peraltro analoghi risparmi di costi anche per le società non interamente controllate da EFIM nelle quali la Società trasferitaria si sostituisce agli attuali Commissari liquidatori.

Le disposizioni proposte inoltre hanno cura di evitare che vi possano essere (come del resto non vi sono più da molti anni) esborsi ulteriori per il processo liquidatorio a carico dello Stato (come detto, tale processo si finanzia con i proventi dell'attività liquidatoria ed anzi dal 2003 produce incassi a favore dello Stato), che vi sia un mutamento nell'attuale regime speciale della normativa EFIM per quanto concerne il pagamento dei creditori, e che vi sia l'eventualità di confusione fra i patrimoni trasferiti e quello della Società trasferitaria, che restano rigorosamente distinti.

Art. 53 (Contenimento della spesa)

Le disposizioni recate dal presente articolo sono volte a razionalizzare e contenere la spesa, attraverso l'accantonamento e la conseguente sterilizzazione di una quota pari a euro 4.572 milioni per l'anno 2007, euro 5.031 milioni per l'anno 2008 e euro 4.922 milioni per l'anno 2009 delle dotazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato relative ai consumi intermedi, ai trasferimenti correnti, alle altre uscite correnti e alle spese in conto capitale. La norma prevede anche l'esclusione dall'accantonamento di talune tipologie di spesa in ragione della loro particolare natura, quali, ad esempio, i trasferimenti agli enti territoriali e previdenziali, pensioni di guerra, le rate di ammortamento, i limiti di impegno già attivati etc.. Per consentire una flessibilità nella gestione delle risorse, viene prevista la possibilità di modificare gli accantonamenti proponendo idonea compensazione valida anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

E' stabilito altresì che nel caso in cui le amministrazioni realizzino accantonamenti aggiuntivi, una quota delle predette economie non superiore al 30 per cento affluisca, attraverso la contrattazione integrativa, ad appositi fondi da destinare all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

Gli effetti conseguenti a tali disposizioni in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono i seguenti:

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	2.085	3.460	4.060	2.335	3.780	4.100

(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali e modifica alla disciplina dei contributi pluriennali dello Stato)

Gli articoli 54 e 55 sono rivolti a dare una soluzione alla problematica dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 4, comma 177, della legge 350/2003 è stato introdotto con l'unico fine di garantire che dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative di spesa riguardanti limiti d'impegno ovvero a contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici compatibili con gli obiettivi programmati. Lo scopo principale della norma è, pertanto, quello di escludere che lo Stato possa venire di fatto a configurarsi come contraente diretto di mutui con conseguente imputazione sui saldi di finanza pubblica dei relativi effetti.

La Direttiva del PCM del 6 giugno u.s. - concernente "Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006" - è diretta (lettera n)) ad impedire effetti non previsti sulla finanza pubblica, in linea con le finalità perseguite, in materia di indebitamento, dal richiamato articolo 4, comma 177.

Coerentemente con la suddetta interpretazione le stime tendenziali indicate nel DPEF 2007-2011, per le cennate tipologie di spesa, considerano sui conti pubblici esclusivamente l'impatto connesso al pagamento del contributo pluriennale e non dell'eventuale mutuo attivabile a fronte dello stesso, con l'unica eccezione di alcune forniture militari della Difesa (FREMM, EFA, ecc.).

Si pone pertanto un problema per gli interventi da finanziare mediante l'attivazione di specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento. In relazione a ciò, le opere pubbliche o gli altri interventi collegati ai predetti finanziamenti attualmente risultano "bloccati" in attesa della soluzione della predetta problematica .

La norma prevede la costituzione di un apposito "Fondo" destinato a neutralizzare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, derivanti dalla eventuale "attualizzazione" dei contributi pluriennali, in relazione all'effettivo stato di avanzamento delle opere da realizzare.

- La natura del fondo non è quella di uno stanziamento di bilancio iscritto in termini di competenza e cassa destinato ad essere ripartito, ma quella di una posta iscritta solo in termini di "cassa" (così come lo sono gli effetti che è finalizzato a compensare) che serve a dare apposita evidenza contabile agli effetti derivanti dalle operazioni di mutuo attivate dai soggetti esterni alla PA con onere a totale carico dello Stato. In tal modo si limiterebbe l'impatto di tali operazioni in misura pari all'ammontare di risorse disponibili sul fondo.
- I soggetti attuatori delle opere potranno continuare a contrarre mutui; lo Stato pagherà a suo totale carico la rata di ammortamento a valere sui contributi pluriennali che rimangono iscritti sui pertinenti capitoli; l'impatto sul fabbisogno, indebitamento e debito viene compensato con il citato "fondo" sul quale - al momento della sua costituzione - verrà appostata una "cassa" equivalente agli effetti sull'indebitamento netto della PA, che potrà essere destinata a questo tipo di operazioni.

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	300	0	0	300	0	0

1

Art. 56
(Attività di monitoraggio Sistema-Paese)

Con la presente disposizione si autorizza la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di rifinanziare, per il triennio 2007-2009, le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche governative, previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ordine alle quali era stata autorizzata la spesa, iscritta nell'ambito degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Per svolgere tali attività, che si estrinsecano nell'analisi dell'impatto delle politiche adottate dal Governo sul Sistema-Paese, estendendosi all'informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità.

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
2	2	2	2	2	2	2	2	2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 57
Assunzioni di personale

Stabilizzazione del personale a tempo determinato e proroga dei relativi contratti.

Inquadramento del personale in posizione di comando (commi 2, 3, 7, 8 e 9)

Per quanto concerne il percorso di graduale stabilizzazione del personale precario, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2, va tenuto presente che in relazione ai numerosi provvedimenti di proroga intervenuti nel tempo, gli oneri del personale assunto con contratto a tempo determinato ed ascrivibile alla fattispecie “precariato storico”, risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa.

Di tali circostanze si è tenuto conto nell’ambito di un’organica e quanto mai necessaria revisione dei tendenziali operata prima in sede di “due diligence” e poi sulla base dei primi aggiornati elementi del conto annuale 2005. Ciò in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento vigente per la spesa da sostenere ai fini delle assunzioni di personale correlate alle principali tipologie di lavoro flessibile (rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e quantitativa) ovvero il tetto del 60% della relativa spesa per l’anno 2003.

Anche tenuto conto dell’ulteriore contrazione di tale limite, dal 60% al 40% (comma 12), risultano prudenzialmente scontati nei tendenziali di spesa 2007 i soli effetti della proroga dei rapporti di cui al comma 2, in corso di ricognizione puntuale ma comunque (in ragione dei stringenti requisiti previsti) entro il nuovo limite complessivamente definito . Per le proroghe di cui all’art. 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266/2005, in un diverso contesto ed in un quadro conoscitivo meno puntuale , la stessa legge aveva fornito compiuta sistemazione contabile.

Si ricorda, peraltro, che dal 2008 agli oneri continuativi derivanti dall’eventuale stabilizzazione del personale considerato nel presente articolo, si dovrà fare fronte, comunque, entro i limiti della spesa complessiva corrispondente al 40% del personale cessato dal servizio (comma 5)

Commi 4 e 5

La disposizione prevede il contenimento del turn over, per gli anni 2008-2009, fissandolo al limite del 20% - nel caso di amministrazioni che non hanno in servizio personale a tempo determinato con anzianità almeno triennale ed assunto superando prove selettive di tipo concorsuale o previste da norme di legge – e del 60% (20 + 40) per le amministrazioni che possono attuare la stabilizzazione del personale precario.

Ai fini della stima delle conseguenti economie, la prima percentuale di turn over è stata ritenuta più ricorrente nei comparti del settore statale sia in relazione alle specifiche caratteristiche di comparto (Ministeri, Agenzie, Corpi di polizia, Vigili del fuoco, Carriera diplomatica, Carriera prefettizia e Magistratura), che alle disposizioni recate dalla legge

finanziaria per l'anno 2006 che aveva già previsto un percorso di riduzione del personale precario (Ministeri, Agenzie); la seconda percentuale è stata applicata nei restanti comparti.

Nel calcolo delle cessazioni previste sono stati ipotizzati tassi di cessazione prudenziali e diversificati per comparti, in linea con le indicazioni ricavabili dal conto annuale, scontando anche il previsto calo di cessazioni per l'anno 2008 conseguente all'applicazione a regime delle norme di riforma in materia pensionistica..

Le economie lorde conseguenti sono evidenziate nel prospetto seguente.

ECONOMIE PER IPOTESI DI LIMITAZIONI IN TEMA DI ASSUNZIONI BIENNIO 2008-2009					
	Cessazioni previste anno 2007	Cessazioni previste anno 2008	Economie anno 2008	Economie anno 2009	Economie anno 2010
COMPARTI SOTTOPOSTI A LIMITI ASSUNZIONALI					
MINISTERI	4.945	4.245	67.252.000	192.236.000	249.968.000
AGENZIE	1.196	1.027	16.266.000	46.498.000	60.465.000
CARRIERA DIPLOMATICA	24	21	816.000	2.346.000	3.060.000
CARRIERA PREFETTIZIA	38	32	1.292.000	3.672.000	4.760.000
AZIENDE AUTONOME (Vigili del fuoco)	677	577	9.201.000	26.249.000	34.096.000
CORPI DI POLIZIA	4.208	3.197	53.863.000	148.647.000	189.568.000
MAGISTRATURA	259	222	10.360.000	29.600.000	38.480.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.509	1.300	10.261.000	29.362.000	38.202.000
TOTALE COMPARTI SOTTOPOSTI A LIMITE TURN OVER	12.856	10.621	169.311.000	478.610.000	618.599.000

Comma 6

Per le amministrazioni presso cui non sussistano i presupposti per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, possono essere autorizzate ulteriori assunzioni a carico di un apposito fondo i cui stanziamenti sono pari a 25 milioni di euro lordi per l'anno 2008, 100 milioni di euro lordi per l'anno 2009 e 150 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2010.

Comma 12

La disposizione, limitando ulteriormente, con effetto dall'anno 2007, il tetto di spesa consentito per il ricorso al personale a tempo determinato, con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dal 60% al 40%, comporta economie lorde per circa 72 milioni di euro annui, come evidenziato dal prospetto seguente:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (IPOTESI LIMITE DI SPESA PARI AL 40% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)

COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)*	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Limite già fissato da legge finanz 2006 (60% della spesa 2003)	Ipotesi limite fissato al 40% della spesa sostenuta nel 2003	Economie annuali a decorrere dall'anno 2007
MINISTERI E AGENZIE	15.645.000	21.512.000	12.907.000	8.605.000	4.302.000
AZIENDE AUTONOME	34.168.000	46.981.000	28.189.000	18.792.000	9.397.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.732.000	23.007.000	13.804.000	9.203.000	4.601.000
ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	78.767.000	108.305.000	64.983.000	43.322.000	21.661.000
UNIVERSITA'	116.976.000	160.842.000	96.505.000	64.337.000	32.168.000
TOTALE	262.288.000	360.647.000	216.388.000	144.259.000	72.129.000

*N.B. Il dato di spesa del conto annuale sconta gli oneri relativi alla stabilizzazione del personale di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1 L. 311/2004

Comma 13

La disposizione comporta economie lorde pari a 20 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007, importo pari allo stanziamento annuale previsto per il fondo per l'attuazione della mobilità.

Complessivamente la norma consente le seguenti economie lorde:

Articolo 58

(risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

Commi 1 e 2: individuano le risorse finanziarie necessarie, a decorrere dal 2007, al riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il biennio economico 2006-2007.

Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, commi 183 e 184 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 per l'indennità di vacanza contrattuale, con il fine di riconoscere, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993, un incremento complessivo a regime del 4,46% di cui il 3,7% per adeguamento ai tassi di inflazione programmata del biennio (1,7%+2%).

In particolare:

- per l'anno 2006 restano ferme le risorse paramtrate alla corresponsione dell'IVC;
- per l'anno 2007 le risorse aggiuntive - sommate a quelle già stanziata per tale anno dalla legge n. 266/2005 - consentono di riconoscere incrementi retributivi complessivi pari al tasso di inflazione programmata per tale anno (2%)
- a decorrere **dal 31 dicembre 2007**, e a valere dal 2008, per il biennio 2006-2007 viene riconosciuto un incremento aggiuntivo pari al 2,46%.

Comma 3: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2007, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti comprendono anche gli oneri

riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 4: gli incrementi di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle amministrazioni non statali per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1, 2, 3: Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)	Totale personale statale
2007	807	374	1.181
2008	2.193	1.032	3.225
2009	2.193	1.032	3.225

(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali

(**) Nel comma 2 sono specificate in 304 ed in 805 milioni di euro, rispettivamente per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2008, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio)

Comma 4: Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP

Anni	Personale pubblico non statale comma 4 (***)
2007	871
2008	2.538
2009	2.538

(***) il dato include anche il personale delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

Dati di riferimento (commi 1, 2, 3, 4)

Unità di personale (3.560.681)

(le unità prese a riferimento dei calcoli sono riferite al 31/12/2005, sulla base delle risultanze del conto annuale 2005)

settore Stato..... 2.000.326
settore pubblico non statale.....1.560.355 (inclusi Prof e Ric. Univ.)

Retribuzioni annue lorde pro capite in euro

settore Stato.....30.010
settore pubblico non statale.....31.673 (inclusi Prof e Ric. Univ.)

Oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (compresa IRAP)

settore statale 38,38%
settore pubblico non statale 37%

RIEPILOGO ONERI CONTRATTUALI DEL BIENNIO 2006-2007

(in milioni di euro e al lordo degli oneri a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP)

Pubblico Impiego: tavola di riepilogo oneri previsti per il biennio 2006-2007 dalla legge finanziaria 266/2005 e dal DDL I. fin. 2007

Comparti/Settori	Legge finanziaria 2006 (art. 1, c. 183,184,185)		Disegno di legge finanziaria 2007				
	Oneri IVC 2006	Oneri IVC 2007	Oneri CCNL 2006 (*)	Oneri CCNL 2007(**)	Oneri CCNL 2007 (regime 2008) (***)	Maggiori oneri da coprire per il 2007(****)	Maggiori oneri da coprire dal 2008 (****)
<i>(oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Stato (ARAN)	222	322	222	1129	2.515	807	2193
Stato non contrattualizzati <i>di cui: Corpi e Forze</i>	108 70	183 105	108 70	557 409	1215 910	374 304	1032 805
Totale Stato	330	505	330	1686	3730	1181	3225
Totale Settore non statale	320	550	320	1421	3088	871	2538
Totale Pubblico Impiego	650	1055	650	3107	6818	2052	5763
<i>incrementi %</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,40%</i>	<i>2,0%</i>	<i>4,46%</i>	<i>1,4%</i>	<i>3,86%</i>

(*) corrispondono agli oneri già preventivati per l'IVC 2006.

(**) corrispondono ai costi complessivi per il beneficio del 2% (=TIP 2007)

(***) corrispondono ai costi complessivi per il beneficio complessivo di regime del 4,46%, con effetto dal 2008

(****) aggiuntivi rispetto al costo dell'IVC

Articolo 59

(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

La disposizione opera in termini rafforzativi, *ad adiuvandum*, rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di carattere finanziario previsto dal patto di stabilità interno. In tale ottica, per la riduzione delle spese di personale non è stato stimato uno specifico risparmio di spesa; viceversa, tale riduzione si configura come una leva – da modulare autonomamente - a disposizione dell'ente, ai fini del rispetto dei saldi finanziari (individuati tenendo comunque conto del fattore personale) fissati dalle regole del patto di stabilità.

Articolo 60

Disposizioni in materia di personale del SSN

In attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano si è provveduto a razionalizzare le misure già contemplate dall'articolo 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 266/2005 introducendo in luogo delle stesse un obiettivo unitario di riduzione della spesa complessiva di personale nella misura dell'1,4 % rispetto alla spesa del 2004. Tale percentuale di riduzione è tale da consentire il

raggiungimento degli obiettivi di risparmio già previsti dalle richiamate norme così come scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica del DPEF 2007-2011.

In sostanza alla percentuale di riduzione della spesa già prevista dal richiamato articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 pari all'1% è stata aggiunta un' ulteriore percentuale dello 0,4% per tener conto alle economie di regime relative alle misure limitative delle assunzioni decorrenti dall'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 98, della legge finanziaria n. 311 del 2004 nella misura ridotta di circa il 40% considerata nel DPEF.

La misura proposta è strumentale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria previsti dal richiamato protocollo d'intesa nell'ambito dei quali sono ricompresi anche gli effetti della norma in esame.

L'incremento dall'1% all'1,4% del predetto vincolo di riduzione della spesa complessiva di personale deriva dalle seguenti elaborazioni.

(dati in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) *

spesa complessiva al netto degli arretrati per rinnovo ccnl 2002-2003	Percentuale prevista dall'art. 1, comma 198 legge n. 266/2005 (1%)	Percentuale aggiuntiva prevista dall'art. 60 dlf anno 2007 (0,4%)
34.000	340 (*)	136 (**)

(*) dato di relazione tecnica legge fin. 2006 confermato nel tendenziale nel valore complessivo di 800 milioni derivante dalla conseguente riduzione della crescita fisiologica del triennio 2004-2006.

(**) l'importo corrisponde alle economie di regime relative alle misure limitative delle assunzioni decorrenti dall'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 98, della legge finanziaria n. 311 del 2004 nella misura ridotta di circa il 40% considerata nel DPEF 2007-2011.

Articolo 62

Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta all'ecomafia e criminalità ambientale

Commi 1, 2 e 3

L'incremento di 60 unità del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, determina i seguenti oneri complessivi:

Prospetto riepilogativo degli oneri complessivi

GRADO	UNITA'	IMPORTO A.L.	ONERI
TEN.COL./MAGG.	3	59.396,04	178.188,12
CAP.	1	51.986,82	51.986,82
ISP.	25	36.547,98	913.699,58
SOVR.	14	34.203,47	478.848,52
APP./CC	17	29.222,91	496.789,40
TOTALE	60		2.119.512,44
		INPDAP a carico D.L.	523.519,57
		IRAP	180.158,56
		TOTALE GENERALE	2.823.190,58

Comma 4

L'incremento di 20 unità del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, determina i seguenti oneri complessivi:

GRADO	UNITA'	IMPORTO A.L.	ONERI
TEN.	6	33.375,23	200.251,38
ISP.	12	36.547,98	438.575,76
APP./CC	2	29.222,91	58.445,82
TOTALE	20		697.272,96
		INPDAP a carico D.L.	168.740,05
		IRAP	59.268,20
		TOTALE GENERALE	925.281,21

Art.63
Trattamento economico dei ministri

La riduzione del 30 per cento del trattamento economico previsto per i membri del Governo dalla legge n.212/52 comporta una minore spesa annua lorda di euro 2.338.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007, quantificata come segue:

	Unità	Tratt. econ. annuo unitario	Tratt. econ. annuo unitario con O. R. (32,70%)	Riduzione 30%	Risparmio complessivo lordo
Presidente del Consiglio dei Ministri	1	92.693	123.003	36.901	36.901
Ministri	25	61.795	82.002	24.601	615.015
Sottosegretari	76	55.712	73.930	22.179	1.685.594
				euro	2.337.510

Articolo 64
Automatismi stipendiali personale in regime di diritto pubblico

La minore spesa attesa dall'intervento normativo, valutata complessivamente in 30 milioni di euro per l'anno 2007, in 60 milioni di euro per l'anno 2008 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, determinata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale interessate, risulta quantificata come segue:

	2007	2008	2009
	milioni di euro		
Magistratura	8	15	30
Università	18	35	70
FF.AA.	3	7	14

Corpi di Polizia	1	3	6
Totale	30	60	120

Art . 64 - comma 2

La disposizione precisa maggiormente l'ambito applicativo della disposizione di cui all' art 22- bis del d.l 223 / 2006 (cd manovrina per l'anno in corso) , convertito dalla legge 248/2006 in base alla quale la spesa complessiva delle retribuzioni dell'alta dirigenza dello Stato deve essere ridotta almeno del 10 % . Viene a tal fine demandata al DPCM di cui all' art . 34 della stessa legge l'individuazione dei criteri e delle modalità applicative per assicurare l'effettività delle misure di contenimento introdotte , da applicare anche alle indennità comunque denominate dei vertici delle FF.AA e dei Corpi di Polizia , in relazione ai trattamenti in godimento.

L'iniziativa in questione consentirà , anche attraverso l'indicazione di “ tetti retributivi “ ai sensi dell'art. 34 citato , di produrre ulteriori economie di spesa , valutabili a consuntivo (analogamente a quelle generali conseguenti all'art. 22- bis).

Interventi per il sistema scolastico per l'universita' e per la ricerca

Art. 65

(Costituzione fondo scuola)

L'articolo non comporta effetti finanziari, prevedendo unicamente la costituzione di due fondi (uno per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e uno per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità revisionali di base indicati nella norma in esame.

Art. 66
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

L'articolo 66 individua soluzioni, con carattere strutturale, per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema dell'istruzione, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

In quest'ottica, il contenimento della spesa deriva dall'adozione di nuovi e migliori modelli organizzativi per l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche.

I criteri e i parametri oggi alla base della formazione delle classi, a seguito delle continue evoluzioni del sistema istruzione, necessitano di un aggiornamento, anche introducendo idonei elementi di flessibilità .

La revisione dei criteri e dei parametri deve comunque garantire l'obiettivo di portare la media nazionale del rapporto *alunni/classi* —dall'attuale valore di 20,6 al valore di 21,0, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.

Tale risultato complessivo verrà raggiunto agendo in misura differenziata secondo i vari ordini di scuola, tenendo quindi debito conto dell'attuale distribuzione disuniforme per il rapporto *alunni/classi*. In particolare, i nuovi parametri e i criteri per la formazione delle classi dovranno determinare per la scuola materna un incremento medio di 0,1 del rapporto *alunni/classi*, per la primaria di 0,4, per la secondaria di primo grado di 0,4 e per la secondaria di secondo grado di 0,6.

La modifica dei parametri per la formazione delle classi, come sopra illustrato, determina il seguente contenimento del personale docente ed A.T.A.:

Situazione attuale	Infanzia	Primaria	Secondaria I° grado	Secondaria II° grado	Totali
Numero alunni	960.250	2.560.984	1.626.837	2.592.769	7.740.840
Numero classi	41.994	137.927	77.749	118.052	375.722
Alunni/classi	22,87	18,57	20,92	21,96	
Target alunni/classi	22,97	18,97	21,32	22,56	
Target classi	41.805	135.002	76.306	114.928	368.040
Classi risparmiate	189	2.925	1.443	3.124	7.682
Media docenti/classi	2,00	2,69	2,58	2,26	
Docenti risparmiati	379	7.869	3.724	7.061	19.032
Stipendio iniziale lordo stato	28.823,17	28.823,17	31.072,25	31.072,25	
Economie docenti	10.923.981	226.809.524	115.713.059	219.401.157	572.847.721
Pct. riduzione ATA	3,00%				
ATA risparmiati	7.050				
Stipendio medio iniziale ATA lordo stato	22.513,00				
Economie ATA	158.716.650				158.716.650
Economi totali					
Risparmio totale a.s.					731.564.371
Risparmio a.f. 2007					243.854.790

All'interno delle prospettate iniziative volte all'incremento dell'efficienza del sistema scolastico, in previsione dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, saranno attivati idonei interventi finalizzati al contrasto degli insuccessi scolastici. Detti interventi dovranno prevedere, in particolare, attività d'accoglienza, rimotivazione e riorientamento, nonché l'individualizzazione della didattica in modo da tener conto delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili d'apprendimento, allo scopo utilizzando parte delle risorse destinate alle aree a rischio e parte di quelle relative ai progetti contro la dispersione finanziati anche con risorse del Fondo Sociale Europeo.

La conseguente riduzione della permanenza media degli alunni all'interno del sistema determinerà una riduzione della spesa per oneri di personale.

Al fine della stima del risparmio, è stata considerata una riduzione del 10% del numero di ripetenti dei primi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ammontanti oggi complessivamente a 185.002 studenti. Si ricava così una diminuzione di 18.500 unità per la popolazione studentesca che, considerando l'attuale rapporto alunni/classi, corrisponde a 805 classi; supponendo quindi di poter diminuire il numero complessivo di classi in ragione dell'80% del possibile risparmio, si stimano 644 classi in meno, corrispondenti a 1.455 docenti e 425 ATA, per una minore spesa di euro **56 milioni** a decorrere dall'anno 2008, ed euro 18,6 milioni per l'anno 2007.

La norma è finalizzata a razionalizzare i processi di attribuzione del sostegno agli alunni diversamente abili.

	Scuola secondaria II° grado 1° e 2° anno
Numero alunni	1.158.528
Numero classi	50.407
Numero ripetenti	185.002
Pct. ripetenti	15,97%
Target ripetenti	166.502
Classi risparmiate	644
Docenti risparmiati	1.455
Stipendio iniz. medio doc. I.s.	31.205,80
ATA risparmiati	425
io iniziale medio ATA I.s.	24.990
Risparmio a.s.	56.025.189
Risparmio a.f. 2007	18.675.063

Fra i fattori che concorrono a comporre la qualità complessiva del sistema istruzione, figura anche la capacità di garantire agli alunni la presenza stabile degli insegnanti, al fine di assicurare un efficace apprendimento. In quest'ottica, e anche al fine di dare una positiva soluzione al precariato della scuola, la norma prevede la definizione di un piano triennale di immissione in ruolo — per gli anni 2007-2009 — per circa 150.000 unità di il personale docente.

Il proposto piano pluriennale, avente comunque carattere programmatico, non determina incrementi di spesa per il trattamento economico del personale interessato, considerata la consistenza numerica dei prevedibili collocamenti a riposo e tenuto conto, in ogni caso, della puntuale verifica annuale, al cui esito positivo è subordinato l'iter delle iniziative, da effettuarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la sua concreta fattibilità in relazione alle dinamiche relative all'andamento delle cessazioni, alla consistenza delle dotazioni organiche nonché alle modifiche ordinamentali riguardanti il sistema scolastico.

Al fine del computo della minore spesa, rispetto all'attuale, derivante dai collocamenti a riposo, va tenuto conto che le fuoriuscite previste in base alla serie storica per il triennio 2007-2009, determinano riduzioni della spesa di personale, scaturenti dalla differenza dell'importo fra stipendi del personale collocato a riposo, concentrati nelle fasce di anzianità dai 28 ai 34 anni, e gli stipendi degli immessi in ruolo.

A tal fine è stato utilizzato lo stipendio medio lordo Stato, relativo alle tre fasce che vanno dai 21 anni di anzianità in poi.

Parallelamente alla riduzione complessiva della spesa di personale per singolo anno scolastico, derivante dalle fuoriuscite, si è valutata la spesa relativa al trattamento economico spettante al personale interessato dalle previste immissioni in ruolo.

Per la corretta determinazione dell'andamento complessivo di quest'ultima spesa, è da considerare che l'impresso in ruolo percepisce lo stipendio iniziale della qualifica, e, solo a seguito della conclusione del procedimento di ricostruzione di carriera, percepirà lo stipendio aggiornato, coi relativi arretrati.

La stima dei conseguenti oneri è stata effettuata considerando un'anzianità di servizio compresa tra i 9 e 14 anni ed ipotizzando che il procedimento di ricostruzione si completi, per tutti gli interessati, dopo due anni dalla data dell'immissione in ruolo.

Per il computo dell'equilibrio economico di lungo periodo, si deve poi tener conto della maggiore spesa collegata agli scatti d'anzianità del personale che permane in servizio nel periodo preso in considerazione.

I relativi calcoli sono evidenziati nella tabella alla pagina seguente, che, per poter dar conto di tutte le variazioni del livello di spesa rispetto a quello registrato a consuntivo nel 2005, contiene altresì i dati relativi alle immissioni in ruolo già effettuate nel settembre 2006.

Cessazioni dal servizio	Gradi di istruzione				Totale annuo
	Infanzia	Primaria	Secondaria I°	Secondaria II°	
1 set 2006	2.438*	7.333*	10.241*	9.750*	29.762*
1 set 2007	1.960	7.146	6.862	7.449	23.417*
1 set 2008	2.033	7.760	6.906	7.263	23.962
1 set 2009	2.328	8.536	7.896	8.104	26.864
Stipendio medio I.s.	39.232,23*	39.232,23*	43.186,54*	44.591,57*	
	* i dati del 2006 sono dati di consuntivo * lo stipendio è la media relativa alle fasce d'anzianità 21/28/35				
Minore spesa	Anni finanziari				Risparmio annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Cessazioni 2006	420.126.415	1.260.379.244	1.260.379.244	1.260.379.244	1.260.379.244
Cessazioni 2007		328.585.766	985.757.298	985.757.298	985.757.298
Cessazioni 2008			335.438.672	1.006.316.016	1.006.316.016
Cessazioni 2009				376.196.639	1.128.589.916
Immissioni in ruolo	Gradi di istruzione				Totale annuo
	Infanzia	Primaria	Secondaria I°	Secondaria II°	
1 set 2006	1.638	4.928	6.882	6.552	20.000
1 set 2007	4.185	15.258	14.652	15.905	50.000
1 set 2008	4.242	16.192	14.410	15.155	50.000
1 set 2009	4.333	15.887	14.696	15.083	50.000
Stipendio supplente	28.823,17	28.823,17	31.072,25	31.072,25	
Stipendio 9 anni	31.479,42	31.479,42	33.952,75	34.034,68	
Onere per stipendio iniziale	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	300.932.181	902.796.544	902.796.544	902.796.544	902.796.544
Immissioni 2007		235.712.919	707.138.756	732.121.076	782.085.716
Immissioni 2008			240.842.671	722.528.014	795.790.666
Immissioni 2009				270.096.973	951.017.137
Onere per passaggio a classe successiva	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006			127.517.178	56.674.301	56.674.301
Immissioni 2007				281.935.672	120.829.574
Immissioni 2008					140.684.101
Immissioni 2009					140.726.219
Onere per scatti	110.215.994	240.323.991	218.612.553	182.898.711	188.012.812
Totale risparmi	8.978.239	210.131.557	384.667.513	479.597.906	302.425.404

Per il computo della riduzione degli oneri derivante dall'immissione in ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, è sufficiente procedere analogamente a quanto appena fatto per il personale docente.

Le fuoriuscite, registrate a consuntivo per il 2006 e previste in base alla serie storica per il triennio 2007-2009, sono in questo caso pari ad un totale di 28.031 unità.

Le suddette fuoriuscite determinano minori spese, pari ad euro 793,7 milioni a decorrere dal 2010.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del piano di immissione in ruolo, analogamente a quanto già fatto per i docenti, possono dividersi in oneri stabili nel tempo, derivanti dalla remunerazione del personale neo-immesso, e in oneri *una tantum* collegati agli arretrati per ricostruzione di carriera. Anche in questo caso, si suppone che la ricostruzione si perfezioni a distanza di due anni dall'immissione in ruolo.

Cessazioni dal servizio	Qualifica				Totale annuo
	Collaboratore scolastico	Addetti az. agraria	Assistente amm.vo	DSGA	
1 set 2006	5.506*	9 *	2.110*	396 *	8.02f
1 set 2007	4.332	1	1.661	312	6.306
1 set 2008	4.433	1	1.699	319	6.452
1 set 2009	4.970	2	1.905	358	7.235
Stipendio medio I.s.	26.441,89€	27.420,59€	30.294,09€	43.798,76€	
	* i dati del 2006 sono dati di consuntivo				
	* lo stipendio è la media relativa alle fasce d'anzianità 21/28/35				
Risparmi	Anni finanziari				Risparmio annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Cessazioni 2006	75.700.215	227.100.645	227.100.645	227.100.645	227.100.645
Cessazioni 2007		59.519.122	178.557.365	178.557.365	178.557.365
Cessazioni 2008			60.895.254	182.685.762	182.685.762
Cessazioni 2009				68.287.070	204.861.209
Immissioni in ruolo	Qualifica				Totale annuo
	Collaboratore	Addetti	Assistente	DSGA	
1 set 2006	2.407	0	921	173	3.500
1 set 2007	4.581	0	1.756	330	6.667
1 set 2008	4.581	0	1.756	330	6.667
1 set 2009	4.581	0	1.755	330	6.667
Stipendio supplente	21.246,11	22.467,18	23.781,32	32.191,48	
Stipendio 9 anni	23.269,86	23.442,86	26.013,36	36.995,87	
Onere per stipendio iniziale	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	26.196.147	78.588.442	78.588.442	78.588.442	78.588.442
Immissioni 2007		49.900.539	149.701.618	149.701.618	149.701.618
Immissioni 2008			49.899.467	149.698.402	149.698.402
Immissioni 2009				49.894.553	149.683.658
Onere per passaggio a classe definitiva	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006			14.930.433	7.465.217	7.465.217
Immissioni 2007				14.930.433	7.465.217
Immissioni 2008					7.465.217
Immissioni 2009					7.465.217
Onere per supplenti	Anni finanziari				Onere annuo a regime
	2006	2007	2008	2009	
Immissioni 2006	33.840.419	101.521.257	101.521.257	101.521.257	101.521.257
Immissioni 2007		0	0	0	0
Immissioni 2008			0	0	0
Immissioni 2009				0	0
Onere per scatti	10.491.391	7.474.829	18.265.002	25.000.023	15.307.811
Totale risparmi	5.172.258	49.134.700	53.647.045	79.830.898	118.842.927

Si precisa, infine, che dal disposto di cui dal terzo all'ultimo periodo, non derivano nuove o maggiori spese a carico della finanza statale.

La proposta attività di monitoraggio e verifica delle assenze del personale del comparto scuola, ha l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi ai valori medi nazionali, e conseguentemente si stima che possa realizzarsi una diminuzione nella misura di euro 25 milioni annui a decorrere dal 2007, della spesa complessivamente sostenuta per le supplenze brevi e saltuarie.

Gli interventi di contenimento della spesa pubblica posti in essere nel corso dell'anno 2005, hanno determinato l'impossibilità per l'Amministrazione di portare a compimento i piani di formazione previsti dall'articolo 1, comma 128 secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2005, e finalizzati al recupero all'insegnamento dei 14.200 docenti utilizzati esclusivamente per l'insegnamento della lingua inglese. Permane, ad oggi, la necessità di completare l'iter formativo di docenti sostituiti nei compiti di insegnamento della lingua inglese da 12.000 docenti specialisti.

L'iniziativa prevista è dunque finalizzata a portare a compimento quanto disposto col richiamato articolo 1, comma 128, della legge finanziaria 2005, riattivando gli ivi previsti corsi di formazione.

La prospettata iniziativa consentirà di diminuire la spesa di personale supplente, grazie alla diminuzione del numero dei supplenti nominati in sostituzione dei predetti docenti specialisti, nella misura di 8.000 unità, a decorrere dal settembre 2007, per giungere alla cifra totale di 12.000 a decorrere dal settembre 2008. Poiché lo stipendio medio di un supplente annuale nella scuola primaria è di euro 29.147 lordo Stato, si conseguirà un risparmio pari a euro 77,7 milioni nel 2007, euro 272,0 milioni nel 2008 e euro 349,7 milioni a decorrere dal 2009, a valere sulla spesa sostenuta per le supplenze annuali.

La rideterminazione in diminuzione dei carichi orari settimanali delle lezioni, da 40 a 36 ore per le prime due classi, permetterà di diminuire il numero di docenti necessari a coprire le esigenze di insegnamento negli istituti professionali. Per conseguenza, si determinerà una minore spesa pari a euro 27,6 milioni nel 2007 e euro 82,8 milioni a decorrere dal 2008.

Nella consistenza numerica del personale docente in servizio, è compreso anche personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della professione, nel numero di 4.787 unità. Si tratta di personale che, per condizioni

		Anni di corso	
		I	II
Numero classi	(a)	6.264	5.690
Minori ore di insegnamento a settimana:	(b) = (a) x 4	25.056	22.760
Minor numero di docenti	(c) = (b) / 18	1.392	1.264
Costo medio di un docente	(d)	31.205,80	31.205,80
Risparmio anno scolastico	(e) = (c) x (d)	43.438.474	39.444.131
Totali			82.882.605
Economie Anno Finanziario 2007			27.627.535

completamente indipendenti dalla propria volontà, non è preposto a svolgere le proprie funzioni.

L'avvio di procedure finalizzate alla mobilità verso altre amministrazioni pubbliche per il 50% del personale anzidetto dal settembre 2007, e per il restante 50% entro il primo settembre 2008, permetterebbe di recuperare allo svolgimento di proficue attività i 4.787 dipendenti di cui sopra, determinando peraltro un risparmio per il bilancio dell'Istruzione.

Nella consistenza numerica del personale docente in servizio, è compreso anche personale soprannumerario a seguito della scomparsa dai curricula della propria classe di insegnamento, nel numero complessivo di 4.617 unità.

L'avvio, a decorrere dal settembre 2007, di procedure finalizzate alla riconversione professionale per il personale anzidetto, col fine di permettere loro di ricoprire le funzioni di insegnante di sostegno, ovvero di presidiare mansioni di insegnamento su materie affini alla propria classe di concorso o posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, permetterebbe di recuperare allo svolgimento di proficue attività i dipendenti di cui sopra, determinando peraltro un risparmio per il bilancio dello Stato, grazie alla conseguente minore spesa per supplenti annuali.


Poiché il trattamento stipendiale medio, lordo Stato, di un docente supplente annuale presso un istituto secondario di secondo grado è pari a euro 31.205,81, si realizzerebbe un risparmio pari a euro 48,0 milioni nel 2007 e euro 144,1 milioni a decorrere dal 2008.

La proposta Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, viene a subentrare nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi.

L'adozione di un nuovo modello organizzativo per la proposta Agenzia, permetterà di restituire all'attività di insegnamento 310 dipendenti, docenti e ATA, attualmente comandati presso gli IRRE e l'INDIRE. Più in dettaglio, si tratta di 163 docenti e di 147 assistenti amministrativi, attualmente sostituiti con supplenti annuali. Considerando che una supplenza annuale di un docente laureato delle superiori vale in media euro 31.205,81 annui al lordo degli oneri riflessi, mentre la supplenza annuale di un assistente amministrativo è pari a euro 24.157,11 annui, si trova che la minore spesa ammonta ad euro 8,6 milioni a decorrere dal 2008, e ad euro 2,8 milioni nell'anno finanziario 2007.

A questi risparmi si deve poi aggiungere la minore spesa derivante dall'ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all'istituzione dell'Agenzia, per un importo di quattro milioni di euro a decorrere dal 2007.

Risparmi di personale	Anni finanziari			Risparmio annuo a regime
	2007	2008	2009	
Docenti	1.695.516	5.086.548	5.086.548	5.086.548
ATA	1.183.698	3.551.094	3.551.094	3.551.094
Risparmi funzionamento	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Totale	6.879.214	12.637.642	12.637.642	12.637.642



Per effetto della disposizione che limita le nomine dei revisori dei conti all'ambito regionale nel quale ha sede l'istituzione scolastica, si stima una minore spesa, per trasporti e pernotti, pari a circa 5 milioni di euro in ragione d'anno che resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.

La proposta riduzione della durata del periodo di formazione e tirocinio, da 9 mesi a 4, e la diminuzione del numero dei partecipanti, dal 110% al 100% dei posti messi a concorso, determina una minore spesa stimabile in euro 0,5 milioni a decorrere dal 2007. Detti risparmi conseguono ad un minor fabbisogno di docenti in relazione alla riduzione della durata dei corsi di formazione ed alle minori spese relative al funzionamento di detti corsi.

	Anni Finanziari				Risparmio a regime
	2007	2008	2009	2010	
Innalzamento rapporto alunni/classe (art. 66, co. 1, lett. a))	262,5	787,5	787,5	787,5	787,5
Verifica assenze (art. 66, co. 1, lett. d))	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Riduzione docenti lingua inglese (art. 66, co. 1, lett. e))	77,7	272,0	349,7	349,7	349,7
Orari professionale (art. 66, co. 1, lett. f))	27,6	82,8	82,8	82,8	82,8
Utilizzo soprannumerari (art. 66, co. 5)	48,0	144,1	144,1	144,1	144,1
Agenzia autonomia (art. 66, co. 6 e 7)	6,9	12,6	12,6	12,6	12,6
Procedure concorsuali area V (art. 66, co. 12)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale economie	448,20	1.324,50	1.402,20	1.402,20	1.402,20

Va precisato che l'articolo 67, comma 1, lettera b), configurandosi come clausola di salvaguardia, rende concreto il conseguimento dei predetti risparmi, prevedendo che nel caso in cui gli interventi previsti non realizzino gli obiettivi finanziari stabiliti, si interverrà riducendo le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in materia lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 13 del presente articolo.

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
448,2	1.324,5	1.402,2	337,2	681,1	737,2	337,2	681,1	737,2

Art. 68

(Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)

Gli interventi previsti dall'articolo in esame prevedono risorse per complessivi 370 milioni di euro per l'anno 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010:

- 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica (comma 3);
- 220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema istruzione (comma 11), di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 10), per dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche;
- 100 milioni per le scuole paritarie da destinarsi prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
370	420	420	340	370	420	340	370	420

ENTI TERRITORIALI

Gli effetti finanziari netti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal titolo III - capo IV, concernente gli enti territoriali sono:

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
28,6	28	16,2	4.408,6	4.948	5.436,2	4.408,6	4.948	5.436,2

Le disposizioni interessate del comparto in esame riguardano:

Art. 69

(Università e principali enti pubblici di ricerca)

- L'articolo prevede, per il triennio 2007-2009, l'applicazione di un tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario dei comparti di spesa delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni rispettivamente nella misura del 3% per il sistema universitario statale e del 4% per gli enti pubblici di ricerca, al fine di rendere coerente la crescita del fabbisogno finanziario dei predetti comparti di spesa con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per il medesimo triennio.

La riduzione della dinamica di crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto a quella prevista dalla normativa vigente (4% università e 5% enti di ricerca), computata sull'obiettivo di fabbisogno programmato per il 2006 rispettivamente in 8.612 milioni di euro (settore universitario) e 1.510 milioni di euro (principali enti pubblici di ricerca), produce un effetto positivo in termini di fabbisogno finanziario e indebitamento netto nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 analiticamente riportato nel seguente prospetto:

<u>Prevedibili effetti</u> <i>(in milioni di euro)</i>	2007	2008	2009
<i>Fabbisogno:</i>			
<i>Università</i>	86	178	277
<i>Principali Enti di ricerca</i>	16	32	49
	-----	-----	-----
<i>Totale fabbisogno</i>	102	210	326
<i>Indebitamento netto:</i>			
<i>Università</i>	86	178	277
<i>Principali Enti di ricerca</i>	16	32	49
	-----	-----	-----
<i>Totale indebitamento</i>	102	210	326

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
			102	210	326	102	210	326

(Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca)

Commi 1, 2 e 3

Le assunzioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono effettuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa, in quanto vengono circoscritte entro il numero delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il riferimento all' art . 57 , comma 5 , si precisa che tale correlazione viene disposta solo a livello di principio , ai fini delle eventuali iniziative di stabilizzazione di personale precario , che in tal modo non inciderebbero , entro il 40 % dei cessati , sui limiti del comma 1.

Il **comma 4** prevede un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, entro il limite di spesa previsto dal successivo comma 5 in 20 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009.

Commi 5 e 6

Le disposizioni prevedono l'attuazione di un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale. A tal fine viene previsto un limite di spesa, comprensivo di oneri riflessi, di 20 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2009.

73 e 74

(Patto di stabilità per gli enti territoriali)

- Il concorso alla manovra per le Autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato, in termini di manovra netta, per l'anno 2007 in 4.380 milioni, ripartito tra Regioni, Province e Comuni soggetti al patto, rispettivamente, in 1.760 milioni, 378 milioni e 2.242 milioni.

Per gli anni 2008 e 2009 il concorso alla manovra è determinato, rispettivamente, in 4.920 e 5.420 milioni di euro che comportano effetti a carico del comparto regioni di 1.970 e 2.170 milioni di euro, per le province di 428 e 478 milioni di euro e per i comuni soggetti a patto di 2.522 e 2.772 milioni di euro.

I predetti valori di manovra netta tengono, altresì, conto del target aggiuntivo di manovra coerente e proporzionato con la dimensione quali-quantitativa degli interventi di contenimento delle spese del personale pubblico.

Si rappresenta, altresì, che i dati relativi ai tendenziali 2007/2009 sono stati elaborati

scontando per il 2007 e il 2008 una evoluzione, in linea con i parametri previsti dalla legislazione vigente, della stima assunta per il 2006 in sede di D.P.E.F.

o o o o o

In particolare, si evidenzia che l'articolo 73 prevede per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009, ponendo dei limiti alla evoluzione del complesso delle spese (correnti e in conto capitale al netto della spesa sanitaria) sostenute dalle regioni nel 2005.

Il riferimento all'anno 2005 deriva dalla considerazione che le disposizioni devono essere basate non su dati previsionali (anno 2006) ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2005: per questo, l'obiettivo programmatico per il 2007 viene rapportato ai risultati 2005 determinando la percentuale di riduzione del complesso delle spese (al netto della sanità) nell'1,8 per cento.

Per gli anni 2008 e 2009, le Regioni non devono superare il complesso delle spese programmatiche dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, del 2,5 e del 2,4 per cento.

Le valutazioni degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno per il comparto delle Regioni sono così evidenziate:

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO							
(milioni di euro)							
USCITE	2005 (Istat)	2006 (tendenziale)	2007 (tendenziale)	%	2008 (tendenziale)	%	2009 (tendenziale)
SPESA COMPLESSIVA	133.408	138.336	142.919		149.609		155.282
<i>a detrarre:</i>							
- Sanità	84.521	89.246	93.057		98.325		102.682
SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE	48.887	49.090	49.862		51.284		52.600
- Manovra netta (1)			-1.760		-1.970		-2.170
- Effetti disapplicazione norme personale 2005/2006 (2)			-94		-88		-40
- Manovra			-1.854		-2.058		-2.210
SPESA COMPLESSIVA PROGRAMMATICA	48.887	-1,8%	48.008	2,5%	49.227	2,4%	50.390
<p>(1) - L'entità della manovra riportata sconta anche gli effetti finanziari per la mancata applicazione delle regole del patto alla spesa di personale relativi al triennio 2007/2009.</p> <p>(2) - La disapplicazione delle norme sul personale relative alle manovre precedenti (art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005), già scontate nei tendenziali, comporta naturalmente che vengano comunque salvaguardati gli effetti finanziari attesi dalle suddette norme con riferimento agli enti soggetti al patto.</p>							

L'articolo 74 prevede per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 definendo, per ciascun ente e ciascun anno del triennio, i relativi saldi obiettivo.

I saldi obiettivo sono ottenuti migliorando i saldi medi, calcolati sul triennio 2003-2005 utilizzando sia i dati di cassa che di competenza desunti dai bilanci consuntivi degli enti, di un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Il riferimento al triennio è stato dettato dall'esigenza di ridurre i picchi derivanti da situazioni contingenti.

Il concorso alla manovra di ciascun ente è ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota del deficit, considerato in valore assoluto, così come desunti dai bilanci consuntivi. In tal modo, tutti gli enti partecipano al patto in ragione del volume della propria spesa corrente e, i soli enti in deficit, contribuiscono ulteriormente in misura proporzionale alla grandezza del proprio deficit. La manovra complessiva, quindi, è ripartita per metà in ragione della spesa corrente e per metà in ragione dei deficit.

La determinazione del coefficiente che ciascun ente dovrà applicare alla propria spesa corrente è ottenuta rapportando metà della manovra complessiva alla spesa corrente (media del triennio 2003-2005) del comparto desunta dai flussi trimestrali di cassa. Ovviamente, la somma dei prodotti fra la spesa corrente ed il coefficiente così determinato, effettuata per tutti gli enti, sarà pari a metà della manovra da ripartire (ad esempio: nel caso delle province, la manovra per il 2007 è pari a 650 milioni e quindi la citata somma sarà pari a 325 milioni).

La determinazione del coefficiente che ciascun ente dovrà applicare al proprio deficit è ottenuta rapportando metà della manovra complessiva al deficit (media del triennio 2003-2005) del comparto desunto dai flussi trimestrali di cassa..

I coefficienti che ogni singolo comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e ogni provincia deve applicare sono indicati nelle tabelle che seguono:

Province

	2007	2008	2009
Deficit	0,456	0,277	0,199
Spesa corrente	0,038	0,023	0,017

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

	2007	2008	2009
Deficit	0,500	0,435	0,418
Spesa corrente	0,034	0,030	0,028

Le valutazioni degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno per il comparto degli enti locali sono così evidenziate:

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI - Effetti in termini di manovra

(milioni di euro)

Indebitamento netto triennio 2003/2005 (dati Istat)	Manovra netta (1)	Disapplicazione delle regole 2005/2006 sul personale (2)	Esclusione spese cofinanziate dalla UE e grandi opere	Manovra lorda	Indebitamento netto tendenziale	Indebitamento netto programmatico	Importo da considerare ai fini dell'art. 74
(a)	(b)	(c)	(d)	(e = b+c+d)	(f)	(g = e + f)	(h = g - a)
PROVINCE							
2003	2004	2005					
-1.737	-2.101	-1.308					
Anno 2007							
<i>(media triennale)</i>							
-1.715	378	60	56	494	-1.559	-1.065	650
Anno 2008							
<i>(media triennale)</i>							
-1.715	428	63	83	574	-1.894	-1.320	395
Anno 2009							
<i>(media triennale)</i>							
-1.715	478	34	110	622	-2.053	-1.431	284
COMUNI superiori a 5.000 abitanti (3)							
2003	2004	2005					
-3.017	-2.679	-2.180					
Anno 2007							
<i>(media triennale)</i>							
-2.625	2.242	370	266	2.878	-2.633	245	2.870
Anno 2008							
<i>(media triennale)</i>							
-2.625	2.522	363	413	3.298	-3.426	-128	2.497
Anno 2009							
<i>(media triennale)</i>							
-2.625	2.772	172	562	3.506	-3.734	-228	2.397
<p>(1) - Compresi gli effetti aggiuntivi per la mancata applicazione delle regole sul personale.</p> <p>(2) - Si tratta delle regole previste dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005</p> <p>(3) - I comuni superiori a 5.000 abitanti incidono, in termini finanziari, per l'80,1% sul complesso dei comuni.</p>							

In relazione alla valutazione degli effetti finanziari sulla manovra lorda, derivanti dalle esclusioni previste dal comma 6, lettere b) e c), si rappresenta che:

- per le spese cofinanziate dalla U.E., si è fatto riferimento ai dati di monitoraggio dell'analogia voce di spesa del patto di stabilità interno 2005. Gli effetti in termini di manovra aggiuntiva possono essere valutati, per le province, in 6, 13 e 20 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 e, per i comuni soggetti al patto, in 16, 33 e 52 milioni;

- per le spese relative alle grandi opere, non sono stati compresi gli effetti finanziari della realizzazione della metropolitana C di Roma che sono state già escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 248 del 2006. Gli

effetti in termini di manovra aggiuntiva possono essere valutati, per le province, in 50, 70 e 90 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 e, per i comuni soggetti al patto, in 250, 380 e 510 milioni.

Conclusivamente, tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati hanno i medesimi riflessi sia in termini di indebitamento netto che in termini di fabbisogno e possono essere così riassunti:

Fabbisogno e indebitamento netto - anno 2007	4.380 milioni di euro;
Fabbisogno e indebitamento netto - anno 2008	4.920 milioni di euro;
Fabbisogno e indebitamento netto - anno 2009	5.420 milioni di euro.

Art. 75

(compartecipazione locale al gettito IRPEF e trasferimenti erariali)

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che il comma 1 è esclusivamente finalizzato ad autorizzare il Ministero dell'Interno a determinare ed erogare ai singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2007, già determinati nella loro globalità nel bilancio dello Stato a legislazione vigente e che la compartecipazione al gettito Irpef di cui al comma 2 viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2007.

Art. 76

Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali

Gli interventi proposti sono volti, attraverso una riduzione dei c.d. "costi della politica", ad assicurare significative economie di spesa per gli enti destinatari degli stessi.

Con riferimento alle specifiche implicazioni di carattere finanziario, deve evidenziarsi come gli effetti della disposizione in esame, in quanto destinati ad incidere in termini positivi sui saldi di bilancio degli Enti, debbano essere considerati ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno, quali strumenti concorrenti al raggiungimento, da parte delle amministrazioni, dell'obiettivo finanziario di cui al patto medesimo. Infatti, la strutturazione del patto stesso in termini di saldo postula che non possano essere isolatamente considerate poste di entrata o di spesa, ma che ampliamenti di entrata o riduzioni di spesa concorrano al conseguimento dell'obiettivo assegnato a ciascun ente locale.

Dalla proposta si ritiene possano prodursi risparmi di spesa di apprezzabile entità – quantificabili in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui lordi e verificabili unicamente in sede di conto consuntivo – in considerazione dell’elevato numero di organismi, variamente denominati, esistenti presso gli enti e generativi di costi in continua crescita e dell’immediato impatto delle misure di razionalizzazione in materia di *status* di amministratore locale, soprattutto per quanto attiene ai gettoni di presenza, alle indennità di carica, alle spese di missione, agli emolumenti per i componenti delle società comunali e provinciali

PREVIDENZA

TITOLO III - CAPO V –INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni interessate del comparto in esame riguardano:

Art. 82

(Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2006 dall'art. 1, commi 263, 264 e 265 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in coerenza con i contenuti del Dpef 2007-2011, nella misura dell'1,7% per il 2006 e del 2,2% per il 2007.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2007 un incremento pari a 469,16 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 127,58 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 945,10 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,50 e 57,94 milioni di euro.

Articolo 83

(Trasferimenti all'INPS)

La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni**. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

o o o

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, accertate dall'INPS nel consuntivo per l'anno 2005, pari a 534 milioni di euro, la norma prevede di utilizzare somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2005, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
a) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001	112.452
b) contribuzione figurativa invalidi - art. 80 legge n. 388 del 2000	103.013
c) altri oneri pensionistici (*)	318.535
TOTALE	534.000

(*) trasferimenti risultati eccedenti nel 2005, in relazione alle seguenti disposizioni: art. 2 legge n. 292 del 1993; art. 1 legge n. 385 del 2000; art.11, commi 5 e 38, della legge n.537 del 1993

Per l'anno 2006, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2005 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la medesima Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze, valutate in 400 milioni di euro, per le quali la disposizione prevede di utilizzare:

– per un importo massimo di 87,48 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2005, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
a) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001	20.220
b) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.289 del 2002 a favore dei cittadini residenti all'estero	46.532
c) legge 244 del 2003 - convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede	20.728
TOTALE	87.480

– per un importo di 312,52 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	65.000
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all'art.80, comma 2, della legge n.388/2000	69.520
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000	20.000
_ Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 71 della legge 388/2000	100.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	58.000
TOTALE	312.520

Articolo 84

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

La disposizione è diretta a prevedere:

- a) l'anticipo della decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007 delle misure in materia di previdenza complementare (FP) di cui al dlgs n. 252/2005, tra cui il procedimento di espressione di volontà del lavoratore per la destinazione dei flussi di TFR ai FP mediante la procedura del "silenzio – assenso";
- b) la costituzione in Tesoreria di un Fondo a ripartizione per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, finanziata mediante il versamento dal 1/1/2007, da parte dei datori di lavoro, di un contributo pari al 50% della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare. Il contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo e la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal

datore di lavoro che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo (e quindi a carico del medesimo Fondo) in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al Fondo medesimo;

- c) l'estensione dell'esonero per i datori di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria;
- d) la destinazione al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), al netto delle prestazioni erogate e dei maggiori oneri derivanti dall'esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia di cui alla lettera c) e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare previste nella presente sede valutativa per gli effetti delle disposizioni in esame, nonché dei maggiori oneri di cui alle lettere e) e f);
- e) un'autorizzazione di spesa di 17 mln di euro per l'anno 2007 ai fini della realizzazione di campagne informative per l'adesione alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori tramite il c.d. "silenzio-assenso";
- f) l'estensione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, convertito con legge n. 248/2005, in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- percentuali ipotizzate di flussi di TFR per tipologia di destinazione a seguito della disposizione in esame:

	Flusso TFR (stima)	Accantonamento in azienda	Contributo in Fondo presso Tesoreria	TFR versato a fp a seguito decreto legislativo n. 252/2005 e provvedimento in esame
--	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	---

Previsioni (valori in mln di euro)

Anno 2007	18.933	6.009	6.009	6.916
in%	100,0%	31,7%	31,7%	36,5%
Anno 2010	20.757	6.287	6.287	8.184
in%	100,0%	30,3%	30,3%	39,4%
Anno 2012	21.990	6.467	6.467	9.056
in%	100,0%	29,4%	29,4%	41,2%
Anno 2016	24.643	6.932	6.932	10.779
in%	100,0%	28,1%	28,1%	43,7%

- monte retributivo teorico relativo a esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in proporzione a quanto versato in termini di TFR dai datori di lavoro non solo alla previdenza complementare ma anche al Fondo costituito presso la Tesoreria: 179.400 mln di euro circa nel 2007 crescente nel tempo (a normativa vigente dal 2008 sono già scontati minori entrate con riferimento all'esonero in esame relativamente a un monte retributivo di livello inferiore, per cui le minori entrate contributive effettive vanno computate sul

differenziale tra i due monti retributivi e in tali termini sono indicate nel prospetto riepilogativo);

- monte retributivo effettivo relativo a esonero contributivo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (legge n. 248/2005) come modificato dalla disposizione in esame: 194.500 mln di euro nel 2008 crescente nel tempo (a normativa vigente dal 2008 sono già scontati minori entrate con riferimento all'esonero in esame relativamente a un monte retributivo di livello inferiore, per cui le minori entrate contributive effettive vanno computate sul differenziale tra i due monti retributivi e in tali termini sono indicate nel prospetto riepilogativo);
- esonero contributivo articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (legge n. 248/2005):

2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali
2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
dal 2014	0,28 punti percentuali

- periodo medio di permanenza in azienda per computo delle erogazioni TFR (per turn-over aziendale): 7 anni circa;
- **Adesioni a previdenza complementare lavoratori dipendenti privati**: come si evince dall'ipotesi della distribuzione dei futuri flussi di TFR tra le diverse destinazioni, in questa sede, per effetto della disposizione in esame, si è valutato un ulteriore incremento delle adesioni a previdenza complementare rispetto alle adesioni valutate in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 252/2005.

In sintesi, l'ipotesi sottostante alla valutazione finanziaria (dei maggiori introiti in finanza pubblica, ma anche dei maggiori costi per i diversi istituti di compensazione e incentivazione fiscale per i versamenti a previdenza complementare) è coerente con un'adesione alla previdenza complementare sin dal 2007 di circa il 45-50% dei soggetti, con versamento dell'intero 6,91% per quanto riguarda i lavoratori "neoassunti" (di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) e attorno al 60% (circa 4 punti percentuali) del TFR per i lavoratori in essere, poi crescente nel tempo per arrivare al 2014 attorno al 55-60% delle adesioni, in quanto, a regime, si prevede un'adesione dei neoassunti per i quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo, di poco inferiore al 70%. Ciò a fronte di un'adesione prevista in sede di valutazione degli effetti del decreto legislativo n. 252/2005 pari a circa il 25% nei primi anni di applicazione poi crescente fino ad arrivare al 35% nel 2014 e al 55% a regime.

Le motivazioni che hanno condotto alla valutazione di un ulteriore incremento delle adesioni, rispetto a quanto già scontato in sede di decreto legislativo n. 252/2005, sono le seguenti:

- opportune esigenze di prudenzialità nella valutazione degli effetti della disposizione in esame, la cui effettiva ripercussione può trovare una compiuta

verifica in sede di consuntivazione. Ciò in assenza di oggettivi elementi di valutazione (non essendo sperimentati gli effetti della procedura di espressione di volontà da parte del lavoratore del “silenzio-assenso”);

- se è pur vero che la procedura di espressione di volontà per il tramite del “silenzio-assenso” è espletata dal lavoratore, nel dover ipotizzare schemi comportamentali con riflessi anche rilevanti sulla finanza pubblica, non può non evidenziarsi come, in assenza della disposizione in esame, possano maggiormente verificarsi “convergenze” di interesse sul mantenimento del regime del TFR (con accantonamento in azienda) sia da parte del lavoratore sia, soprattutto, da parte del datore di lavoro (forma di autofinanziamento a basso costo e comunque assenza di esborsi di cassa se non all’atto della liquidazione). Viceversa, in presenza della normativa in esame, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di versare alla Pubblica Amministrazione un contributo corrispondente al 50% del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare può rappresentare, per il medesimo, una motivazione di minore interesse per l’istituto del TFR.

derivano gli effetti finanziari rappresentati nella Tabella che segue.

Va precisato che i riflessi della contabilizzazione di tali effetti finanziari nell’ambito dei Conti delle Pubbliche amministrazioni risulteranno compiutamente definiti successivamente alla consultazione presso EUROSTAT, ai fini della espressione di parere da parte dell’Istituto di statistica circa il relativo trattamento contabile.

Le sottoindicate valutazioni, come già evidenziato, in considerazione della dipendenza da schemi comportamentali attualmente non sperimentati, sono state elaborate sulla base dei descritti criteri di prudenzialità con riferimento sia alle voci di costo sia alle voci che danno luogo a riflessi positivi sulla finanza pubblica.

Stima delle risorse da destinare sulla base di quanto indicato ai commi da 5 a 7 al finanziamento di interventi per lo sviluppo – valori in mln di euro

	1) SALDO FONDO TFR (tra maggiori entrate e prestazioni di TFR da erogare) relativo al versamento della quota di TFR maturando non destinato in previdenza complementare e da versare al FONDO TFR			2A) Minori entrate fiscali (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) derivanti dagli interventi di cui al dlgs n. 252/2005 per ulteriore incremento adesioni previdenza complementare e anticipo riforma previdenza complementare al 2007	2B) Minori entrate contributive (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) al netto effetti fiscali indotti per esonero contributo Fondo garanzia a enti previdenziali in proporzione al TFR versato alla previdenza complementare, come previsto da dlgs n. 252/2005, per effetto di anticipo riforma al 2007 e di incremento adesioni a previdenza complementare	2) = 2A+2B	3.A) Soppressione Fondo garanzia accesso al credito (ex articolo 8, comma 1, decreto-legge n. 203/2005, conv. con legge 248/2005)	3.B) Minori entrate contributive netto fisco (rispetto a quelle già previste a legislazione vigente) per l'estensione delle ulteriori esoneri stabiliti dal decreto-legge n. 203/2005, conv. con legge 248/2005, ex art 8, comma 2) anche con riferimento al TFR versato a Fondo in Tesoreria e per le maggiori adesioni a previdenza complementare	3) = 3A+3B	4) ulteriore esonero contributo Fondo Garanzia a enti previdenziali in proporzione ulteriore tfr uscente da imprese per essere versato a Fondo Tesoreria	5) Onere per campagna informativa e copertura amministrativa procedura silenzio-assenso	6=1+2+3+4+5) SALDO NETTO PER STIMA RISORSE
2007	6.009	-429	5.580	-202	-187	-389	0	0	0	-174	-17	5.000
2008	6.095	-1.256	4.839	-298	-44	-342	424	-279	145	-101		4.540
2009	6.191	-1.998	4.193	-305	-93	-398	424	-194	230	-135		3.890
2010	6.287	-2.661	3.626	-363	-92	-455	424	-273	151	-138		3.185
2011	6.377	-3.257	3.120	-423	-93	-516	424	-297	127	-139		2.592
2012	6.467	-3.794	2.673	-479	-95	-574	424	-318	106	-141		2.063
2013	6.556	-4.280	2.276	-529	-97	-626	253	-338	-85	-143		1.421
2014	6.641	-4.719	1.921	-573	-100	-673	0	-354	-354	-145		749
2015	6.785	-5.123	1.662	-628	-99	-727	0	-358	-358	-149		429
2016	6.932	-5.499	1.433	-664	-100	-763	0	-362	-362	-152		156

Le risorse del Fondo istituito in Tesoreria, al netto delle prestazioni erogate e della valutazione delle minori entrate fiscali e contributive e degli oneri sopra indicati, sono destinate, previo accertamento trimestrale con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge n. 241/90 e nel limite delle somme accertate, al finanziamento di interventi per lo sviluppo. Tali risorse sono stimate in 5.000 mln di euro per l'anno 2007, 4.540 mln di euro per l'anno 2008 e 3.890 mln di euro per l'anno 2009. In ogni caso, gli stanziamenti relativi ai predetti interventi per lo sviluppo sono accantonati e potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.

Articolo 85

(Misure in materia previdenziale)

Comma 1

La disposizione è diretta a prevedere per l'anno 2007 l'innalzamento al 19,5 per cento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti presso l'INPS. Dall'anno 2008 le medesime aliquote sono stabilite nella misura del 20 per cento.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima monte redditi artigiani 2007: 37.080 mln di euro
- stima monte redditi commercianti 2007: 40.640 mln di euro
- aliquote contributive di finanziamento:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> artigiani	17,60%	17,80%	18,00%	18,20%	18,40%	18,60%	18,80%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>vigente</u> commercianti	17,90%	18,10%	18,30%	18,50%	18,70%	18,90%	19,00%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica <u>disposizione in esame</u>	19,5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

- gli effetti fiscali indotti (aliquota fiscale valutata attorno al 24%) sono computati con il meccanismo del saldo-acconto

derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
al lordo effetti fiscali	1.355	1.649	1.533	1.408	1.274	1.130	1.026	965
al netto effetti fiscali	1.355	1.129	1.094	1.057	954	844	776	734

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
al lordo effetti fiscali	1.016	1.576	1.562	1.439	1.307	1.166	1.052	981
al netto effetti fiscali	1.016	1.185	1.103	1.066	979	871	793	744

Comma 2

La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2007 l'innalzamento di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima per la quota a carico del lavoratore. In ogni caso, in conseguenza del predetto incremento, le aliquote pensionistiche di finanziamento, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, non possono superare il 33 per cento.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima monte retributivo lavoratori dipendenti settore privato e pubblico 2007: 383.500 mln di euro;
- quota di monte retributivo sulla quale l'incremento opera in misura estremamente contenuta (in particolare 0,05 punti percentuali per i dipendenti statali): circa 16,5%
- effetti fiscali indotti (aliquota fiscale tra i diversi comparti valutata in media attorno al 27%)

derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	991	1.024	1.058
al netto effetti fiscali	720	744	768

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	839	1.019	1.053
al netto effetti fiscali	609	740	765

Comma 3

La disposizione prevede, con effetto dal 1° gennaio 2007:

- a) l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al 23%;
- b) l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti iscritti rispetto a quelli indicati in a), e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al 16%

Sulla base dei seguenti parametri:

a) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

- stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: 16 mld di euro nel 2007 (tale stima è stata effettuata mantenendo inalterato il valore per l'anno 2005 come risulta dai dati di consuntivo per tale anno e non considerando alcun sviluppo incrementale. Ciò nell'ipotesi che tale sviluppo sia assorbito dagli effetti indotti dalla regolamentazione introdotta dagli articoli 61 – 69 del decreto legislativo n. 276/2003) ;
- aliquote contributive non iscritti ad altre forme di previdenza:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aliquota contributiva pensionistica vigente	17,90%	18,10%	18,30%	18,50%	18,70%	18,90%	19,00%
Aliquota contributiva pensionistica disposizione in esame	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%

- aliquota fiscale lavoratore : 23%; aliquota fiscale committente: 25% (gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto)

conseguono le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
al lordo effetti fiscali	816	784	752	720	688	656	640
al netto effetti fiscali	759	486	567	543	519	469	495

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
al lordo effetti fiscali	748	787	755	723	691	659	641
al netto effetti fiscali	691	488	570	546	522	472	496

b) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95

- stima monte redditi lavoratori titolari di pensione diretta (aliquota contributiva pensionistica vigente 15%) anno 2007: 3,2 mld;
- stima monte redditi lavoratori già iscritti ad altre forme pensionistiche (aliquota contributiva pensionistica vigente 10%) anno 2007: 7,3 mld;
- aliquota contributiva pensionistica disposizione in esame: 16%

conseguono le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	471	476	481
al netto effetti fiscali	426	293	355

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	399	475	480
al netto effetti fiscali	362	298	361

Pertanto dalla disposizione conseguono complessivamente le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive comma 3 - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	1.287	1.260	1.233
al netto effetti fiscali	1.185	779	922

Maggiori entrate contributive comma 3 - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	1.147	1.262	1.235
al netto effetti fiscali	1.053	786	931

Dagli incrementi delle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche conseguono effetti di maggiore spesa di entità molto contenuta nel breve periodo e da considerarsi inglobati nell'ambito del carattere prudenziale delle valutazioni sopra esposte. Nel medio lungo periodo l'incremento della spesa pensionistica è valutabile nell'ordine di 0,01% del PIL dal 2037 crescente fino a 0,03% del PIL nel 2050.

Comma 4

La disposizione prevede che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani sia complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ciò anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima monte retributivo apprendisti (anno 2007): 7.460 mln di euro circa tenuto conto anche di uno sviluppo (valutato prudenzialmente in modo contenuto ai fini della presente valutazione) per effetto del pieno assorbimento nell'istituto della totalità dei contratti a contenuto formativo (entrata a regime delle misure del dlgs n. 276/2003), di cui circa 2.600 mln di euro nel settore artigiano;
- stima monte retributivo apprendisti trasformati a tempo indeterminato (anno 2007): 1.750 mln di euro circa, di cui circa 600 mln di euro nel settore artigiano;
- stima monte retributivo per contratti con contribuzione pari a quella degli apprendisti (anno 2007): 2.450 mln di euro (di cui circa 270 mln di euro nel settore artigiano), tenuto conto anche di uno sviluppo (valutato prudenzialmente in modo contenuto ai fini della presente valutazione) dei nuovi contratti di inserimento lavorativo previsti nell'ambito del dlgs n. 276/2003 limitatamente ai soggetti e alle aree per le quali viene applicata la contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti;
- aliquota contributiva a carico datori di lavoro sulla base della disposizione in esame: 10%;
- della contribuzione a carico del datore di lavoro a normativa vigente pari in cifra fissa nell'anno 2006 a 2,98 euro settimanali nel settore non artigiano

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	1.087	1.087	1.087	1.087
al netto effetti fiscali	1.087	621	821	821

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	920	1.087	1.087	1.087
al netto effetti fiscali	920	693	790	821

La disposizione è diretta anche ad estendere ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003 le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. La relativa contribuzione è stabilita nell'ambito del decreto previsto ai fini della ripartizione tra le diverse gestioni previdenziali interessate del contributo a carico del datore di lavoro introdotto dal comma in esame.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima numero apprendisti: 575.000 circa;
- incidenza dei casi di malattia dei dipendenti operai e impiegati fino a 29 anni (rilevazione Osservatorio sui certificati di malattia). 30%;
- numero medio annuo di giornate indennizzate di malattia (per chi si ammala): 13;
- importo medio indennità giornaliera: 23 euro

si perviene ad un maggiore onere per prestazione pari a circa 52 mln di euro che viene prudenzialmente rideterminato in 65 mln di euro considerando anche l'accesso per i soggetti con contratto di lavoro avente il regime previdenziale degli apprendisti.

Pertanto da tale disposizione (ultimo periodo del comma in esame) conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni previdenziali di malattia:

Maggiori oneri (in mln di euro)

2007	2008	2009
65	65	65

Sulla base di quanto sopraevidenziato dal comma 4 i seguenti effetti:

Effetti in termini di indebitamento netto delle PA (valori in mln di euro)

	2007	2008	2009
Maggiori entrate (netto fisco)	1.087	621	821
Maggiori spese	-65	-65	-65
Totale	1.022	556	756

Effetti in termini fabbisogno settore statale (valori in mln di euro)

	2007	2008	2009
Maggiori entrate (netto fisco)	920	693	790
Maggiori spese	-65	-65	-65
Totale	855	628	725

Comma 5

La disposizione stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni un contributo pari al 3 per cento sulla quota di pensione eccedente il limite di 5.000 euro mensili.

Sulla base dei seguenti parametri:

- stima quota di spesa relativa alle fasce di pensioni eccedenti il limite di 5.000 euro mensili: 1.227 mln di euro
- contributo: 3%

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	37	37	37
al netto effetti fiscali	22	22	22

Maggiori entrate - Impatto in termini di fabbisogno settore statale

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
al lordo effetti fiscali	31	37	37
al netto effetti fiscali	18	22	22

Comma 6

Trattasi di norma interpretativa relativa alla determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dalla Svizzera, intesa ad evitare che, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, si determini maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (valutata dall'INPS sulla

base dei dati amministrativi in circa 5,3 mld. di euro nel primo anno e 700 mln. annui negli esercizi successivi), non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

Sulla base di quanto sopraevidenziato dal complessivo articolo derivano i seguenti effetti:

Effetti in termini di indebitamento netto delle PA (valori in mln di euro)

	2007	2008	2009
Maggiori entrate (netto fisco)	4.369	3.295	3.627
<i>di cui</i>			
<i>comma 1</i>	1.355	1.129	1.094
<i>comma 2</i>	720	744	768
<i>comma 3</i>	1.185	779	922
<i>comma 4</i>	1.087	621	821
<i>comma 5</i>	22	22	22
Maggiori spese (comma 4)	-65	-65	-65
Totale	4.304	3.230	3.562

Effetti in termini fabbisogno settore statale (valori in mln di euro)

	2007	2008	2009
Maggiori entrate (netto fisco)	3.616	3.426	3.611
<i>di cui</i>			
<i>comma 1</i>	1.016	1.185	1.103
<i>comma 2</i>	609	740	765
<i>comma 3</i>	1.053	786	931
<i>comma 4</i>	920	693	790
<i>comma 5</i>	18	22	22
Maggiori spese (comma 4)	-65	-65	-65
Totale	3.551	3.361	3.546

Art. 86

(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335)

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- a) la corresponsione di un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori;

- b) con riferimento a coloro che hanno titolo all'indennità di maternità, la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Ciò è previsto anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono finanziate a valere sul contributo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 151/2001 (0,5%) in quanto le attuali entrate contributive pari a circa 80 mln di euro su base annua sono in grado di bilanciare gli oneri previsti dalla legislazione vigente a valere su tale contributo (pari a circa 48-50 mln di euro) e i nuovi maggiori oneri relativi alle prestazioni di cui alle lettere a) e b).

In ogni caso, dalla disposizione derivano maggiori prestazioni erogate dalla finanza pubblica e conseguentemente maggiori oneri quantificabili nei seguenti termini.

Prestazioni di malattia

Sulla base dei seguenti parametri:

- nro domande : circa 300.000 (applicando un'incidenza, sperimentata nel settore del lavoro dipendente privato, di circa il 25-30% su un numero di soggetti di circa 1.100.000);
- numero medio giornate: 5;
- costo indennità giornaliera: 16 euro

deriva un maggiore onere per prestazione pari a circa 24 mln di euro su base annua.

Prestazioni di maternità

Sulla base dei seguenti parametri:

- nro indennità di maternità : circa 3.900;
- stima reddito mensile di riferimento: 1.200 euro;
- importo medio congedo parentale (30% per tre mesi): 1.080 euro

deriva un maggiore onere per prestazione pari a circa 4 mln di euro su base annua.

Pertanto dalla complessiva disposizione di estensione della tutela per maternità e malattia dei lavoratori in esame deriva il seguente maggiore onere per prestazioni previdenziali:

Maggiori oneri (in mln di euro)		
2007	2008	2009
28	28	28

Capo VI-INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Articolo 88 (Settore sanitario)

Il livello di finanziamento a cui concorre lo Stato stabilito dalla normativa vigente per gli anni 2007, 2008 e 2009 è pari rispettivamente a 92.972, 94.811 e 96.688 mln di euro.

Il livello di spesa tendenziale del Servizio sanitario nazionale previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009 è pari rispettivamente a 103.736, 107.095 e 111.116 mln di euro.

Gli scostamenti previsti a legislazione vigente tra livello di finanziamento e l'andamento della spesa sono pari rispettivamente a 10.764, 12.284 e 14.428 mln di euro:

Invero tali scostamenti debbono essere rideterminati in circa 7.000, 8.500, 10.600 mln di euro.

Ciò in quanto, sulla base delle informazioni acquisite in sede di Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Tavolo sulle Certificazioni trimestrali risultano risorse strutturalmente assicurate dalle regioni, pari a circa 3.700 mln di euro su base annua. Tali risorse derivano da:

- partecipazioni delle regioni a statuto speciale che finanziano integralmente i loro (maggiore) fabbisogno sanitario;
- maggiori risorse di bilancio regionale, anche rinvenienti dalla leva fiscale e non derivanti dall'incremento automatico delle aliquote, assicurate strutturalmente dalle altre regioni per la copertura del loro maggiore fabbisogno sanitario.
- maggiori entrate proprie rispetto a quelle scontate in sede di riparto del finanziamento.

Il maggior livello del finanziamento accordato, complessivamente pari a circa 4.000 mln di euro per l'anno 2007, derivante dall'elevazione a 96.000 mln di euro del fondo ordinario (crescente negli anni successivi) e dal fondo transitorio di 1.000 mln di euro (decrescente negli anni successivi) comporta la rideterminazione dell'indicato scostamento di 7.000 mln. di euro in circa 3.000 mln. di euro.

Pertanto, la manovra complessiva richiesta al settore è pari ai suindicati 3.000 mln. di euro per l'anno 2007, ed è così descritta in dettaglio:

1. circa 2.300 mln di euro a carico delle regioni con elevati disavanzi, derivanti:
 - sul versante della spesa, dalle misure di contenimento, per circa 900 mln di euro, contenute nei piani di rientro che le regioni con elevati disavanzi strutturali devono elaborare per accedere al previsto fondo transitorio di cui alla lettera b);
 - sul versante delle entrate, dalla proroga del meccanismo dell'incremento automatico delle aliquote previsto alla lettera c), per circa 1.400 mln di euro;
2. invero, all'importo lordo complessivo pari a circa 2.300 mln di euro del punto 1, va sottratto l'effetto negativo dovuto alla rideterminazione delle risorse strutturalmente assicurate dalle regioni, pari a circa 1.300 mln di euro, in quanto l'incremento del livello del finanziamento

comporta per talune regioni un minore ricorso a risorse fiscali o di bilancio già previste. Pertanto l'effetto netto delle misure di cui al punto 1 è pari a circa 1.000 mln di euro;

3. circa 2.000 milioni di euro derivanti da misure assunte a livello centrale di cui:
 - circa 800 mln di euro per effetto della conferma (comma 1, lettera e-bis) per l'anno 2007 e seguenti di tutte le misure di contenimento della spesa farmaceutica deliberate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) a partire dal 22 dicembre 2005 e fino al 27 settembre 2006. In sintesi trattasi di una riduzione del 10% dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto a quelli praticati nel dicembre 2005, di uno sconto a carico del produttore pari allo 0,6% del prezzo al pubblico e di una rimodulazione del prontuario che prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci che hanno evidenziato un rilevante incremento dei consumi nei primi mesi del 2006;
 - circa 1.200 mln di euro complessivi derivanti dalle misure legislative di responsabilizzazione individuale sui consumi sanitari previste dalle lettere i), j), k), q) ed r).
4. Nelle seguenti tabelle sono riportati sinteticamente il percorso valutativo sopra descritto (Tabella 1) e la sintesi degli effetti di economia derivanti dalle disposizioni valutate contenute nel provvedimento (tabella 2).

Tabella 1 - spesa sanitaria e coperture 2007-2009 (valori in milioni di euro)				
		2007	2008	2009
(1)	Spesa tendenziale in termini di PA (<i>ingloba la conferma delle manovre già deliberate dall'AIFA per complessivi 1.200 mln di euro su base annua</i>)	103.736	107.095	111.116
(2)	Manovre sul versante della spesa	2.034	2.430	3.245
(2-a)	Misure strutturali di contenimento della spesa	944	1.226	1.999
(2-b)	AIFA - delibera del CdA	800	825	852
(2-c)	Misure di "responsabilizzazione individuale" riduttive della spesa	290	378	393
(3)=(1)-(2)	Spesa programmatica	101.702	104.665	107.871
(4)	Coperture:	101.702	104.665	107.871
(4-a)	già inglobate nei tendenziali (stima sulla base delle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti) (*)	3.679	3.897	3.946
(4-b)	Rideterminate	2.389	2.393	2.499
(4-c)	Differenza	-1.290	-1.504	-1.447
(4-d)	Manovra	2.313	2.380	2.427
(4-e)	Misure di "responsabilizzazione individuale" incrementative delle entrate	912	935	935
(4-f)	Automatismo fiscale solo per le regioni con elevati disavanzi strutturali (necessaria la proroga per via legislativa)	1.401	1.445	1.492
(4-g)	Livello di finanziamento complessivo cui concorre lo Stato (comprensivo del fondo di accompagnamento per le regioni con elevati disavanzi strutturali)	97.000	99.892	102.945
(5)	Livello di finanziamento per tutte le regioni (crescita parametrata al PIL)	96.000	99.042	102.245
(6)	Fondo <u>transitorio</u> di accompagnamento per le regioni con elevati disavanzi strutturali (1.000 mln di euro sono già previsti dalla legislazione vigente)	1.000	850	700
	=(2)+(4-d)-(4-c) Manovra complessiva	3.057	3.306	4.224

(*) Trattasi di risorse da bilanci regionali e manovre fiscali già deliberate dalle regioni.

In sintesi:

Tabella 2 - Sintesi				
(Valori in milioni di euro)				
		2007	2008	2009
(2)	Minori spese	2.034	2.430	3.245
(4-d)	Maggiori entrate	2.313	2.380	2.427
(4-c)	Minori entrate	-1.290	-1.504	-1.447
	Manovra	3.057	3.306	4.224

Comma 1, lettera c) – Proroga incremento automatico aliquote

Nell'ottica della responsabilizzazione di bilancio delle regioni, la norma è diretta a prorogare per gli anni d'imposta successivi al 2006 il meccanismo di incremento automatico delle aliquote di addizionale IRPEF e delle maggiorazioni IRAP che scatta nel caso di disavanzo sanitario regionale non coperto, garantendo una continuità di risorse che, con riferimento all'esercizio 2005 e all'anno di imposta 2006, sono pari a circa 1.400 milioni di euro.

Comma 1, lettere i) e j) – Abbattimento tariffe per le prestazioni di laboratorio automatizzabili

La disposizione è diretta ad introdurre un abbattimento del 50% delle tariffe per le prestazioni di diagnostica laboratorio eseguibili con metodiche automatiche.

In particolare, si prevede che:

- il Ministro della salute individui, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatiche;
- per le prestazioni eseguibili con metodiche automatiche, gli importi delle tariffe massime praticabili non possano superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996.

La disposizione ha effetti differenziati per le prestazioni erogate da laboratori privati e pubblici. In particolare:

1. per le prestazioni erogate da laboratori privati a cittadini esenti – poiché l'onere della prestazione è totalmente a carico del SSN, l'abbattimento si traduce in un risparmio pieno su tutte le prestazioni sulle quali incide la norma;
2. per le prestazioni erogate da laboratori privati a cittadini non esenti – poiché l'onere della prestazione è a carico del cittadino fino ad un massimo di 36 euro e del SSN per l'eventuale quota eccedente il predetto valore di 36 euro, l'abbattimento tariffario genera un risparmio a favore del SSN per l'eventuale quota eccedente i 36 euro;
3. per le prestazioni erogate dai laboratori pubblici a cittadini non esenti – la disposizione si traduce in un minor gettito per il SSN relativamente alle prestazioni di valore fino a 72 euro. In particolare per le prestazioni di importo fino a 36 euro l'abbattimento è pari al 50%; per le

altre comprese fra 36 e 72 euro l'abbattimento è progressivamente decrescente, fino ad annullarsi.

La quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione è stata fatta sulla base dei seguenti parametri:

1. tasso di incremento del valore delle prestazioni: 5% annuo (sulla base del trend storico registrato);
2. distribuzione fra pubblico e privato del valore delle prestazioni: 50% pubblico e 50% privato;
3. distribuzione del valore delle prestazioni fra cittadini esenti e non esenti: 25% non esenti e 75% esenti sulla base dei dati di spesa forniti all'NSIS dalla regione Lombardia, nonché dei dati desumibili dal Sistema Tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo;
4. incidenza (in termini di controvalore) delle ricette il cui valore unitario è inferiore o pari a 36 euro: 45%
5. incidenza (in termini di controvalore) delle ricette il cui valore unitario supera i 36 euro: 55% del valore totale. Con riferimento ai soli erogatori pubblici si stima che il 20% sia rappresentato da prestazioni di valore compreso fra 36 euro e 72 euro sulle quali, atteso che l'abbattimento tende a ridursi dal 50% a 0% via via che la tariffa si sposta da 36 euro a 72 euro, si ipotizza una riduzione di gettito media del 25%.

		2007	2008	2009
		valori in milioni di euro		
1	Valore complessivo prestazioni automatizzabili	1.494	1.569	1.647
Valore prestazioni erogate da privato				
2 = 1 x 50%	Valore complessivo per prestazioni automatizzabili erogate da laboratori privati = (valore complessivo) x 50%	747	784	824
3 = 2 x 75%	Valore per prestazioni automatizzabili erogate da laboratori privati a cittadini esenti	560	588	618
4 = 2 x 25%	Valore per prestazioni automatizzabili erogate da laboratori privati a cittadini non esenti	187	196	206
Risparmi da privato				
5 = 3 x 50%	Risparmi su prestazioni erogate da privato a cittadini esenti	233	294	309
6 = 4 x 55% x 50%	Risparmi su prestazioni erogate da privato a cittadini non esenti = (valore prest. a non esenti) x (incidenza prestazioni > 36 € pari a 55%) x (abbattimento tariffa 50%)	43	54	57
6 bis	Totale risparmi su prestazioni erogate da privato	276	348	365
Valore prestazioni erogate da pubblico				
7 = 1 x 50%	Valore complessivo per prestazioni automatizzabili erogate da strutture pubbliche = (valore complessivo) x 50%	747	784	824
8 = 7 x 25%	Valore complessivo per prestazioni automatizzabili erogate da strutture pubbliche a non esenti = (valore riferito al pubblico) x 25%	187	196	206
9 = 8 x 45%	Valore complessivo per prestazioni automatizzabili erogate da strutture pubbliche a non esenti di valore inferiore a 36 euro (sulle quali incide la norma)	84	88	93
10 = 8 x 20%	Valore complessivo per prestazioni automatizzabili erogate da strutture pubbliche a non esenti di valore compreso fra 36 euro e 72 euro (sulle quali incide la norma)	37	39	41
Minori entrate su pubblico				
11 = 9 x 50% + 10 x 25%	Minori entrate da ticket per abbattimento tariffario al 50%	50	54	57
Effetto netto = (6 bis) - (11)		226	294	309

Per il 2007 gli importi sono determinati tenendo conto che l'abbattimento delle tariffe, in funzione degli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione, entrerà in vigore dal 1° marzo.

Comma 1, lettera k) – Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso (codici bianche e verdi)

La disposizione è diretta ad introdurre:

1. una quota fissa di 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti;
2. un ticket sugli accessi al pronto soccorso non seguiti da ricovero, la cui condizione è codificata come codice bianco o verde. In particolare, si prevede:
 - a) per tutti i codici bianchi di cittadini non esenti: quota fissa di 23 euro;
 - b) per tutti i codici verdi di cittadini non esenti, ad eccezione degli accessi a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti: quota fissa di 41 euro.

Con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale la stima del gettito è effettuata in base ai seguenti parametri:

- numero complessivo di ricette per prestazioni di assistenza specialistica a partire dai dati rilevati dall'NSIS, distribuiti per classi di età;
- Distribuzione delle ricette tra cittadini esenti e non esenti, in base ai dati forniti all'NSIS dalla Regione Lombardia, nonché in base ai dati desumibili dal sistema Tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo;
- abbattimento del 3,5% per tenere conto della possibile riduzione del numero delle ricette conseguente all'introduzione del ticket per quota fissa.

		2007	2008	2009
		valori finanziari in milioni di euro		
A) Stima numero complessivo ricette				
1	Numero complessivo di ricette per prestazioni di assistenza specialistica	246.870.655	246.870.655	246.870.655
2 = 1 x 35%	Numero ricette non esenti = 35% del numero complessivo di ricette	86.404.729	86.404.729	86.404.729
B) Stima gettito				
3 = 2 x 10 €	Stima gettito	864	864	864
4 = 3 x (100% - 3,5%) (a)	Rideterminazione compartecipazione in considerazione della possibile riduzione delle ricette indotta dal ticket	811	834	834

(a) Per il 2007 l'importo è rideterminato anche considerando che la misura decorre dal 10 gennaio

Con riferimento agli accessi al pronto soccorso la stima del gettito è effettuata in base ai seguenti parametri:

- numero di accessi al pronto soccorso, non seguiti da ricovero, raccolti attraverso i flussi informativi di rilevazione delle attività gestionali delle aziende sanitarie e ospedaliere dell'NSIS;

- numero dei codici bianchi (pari al 15%) e dei codici verdi (pari al 65%) degli accessi non seguiti da ricovero, sulla base dei dati raccolti attraverso una specifica indagine presso le regioni Veneto, Liguria, Lazio e Lombardia;
- numero di accessi dei codici bianchi e verdi relativi a cittadini esenti: 65%, sulla base dei dati di spesa specialistica ambulatoriale forniti all'NSIS dalla Regione Lombardia, nonché dei dati desumibili dal sistema Tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo;
- numero di accessi con codice verde relativi a traumatismi e avvelenamenti gravi, esclusi dall'applicazione della norma: 30%, sulla base di dati analitici raccolti attraverso una specifica indagine;
- dall'applicazione delle quote fisse agli accessi come sopra individuati, si ottiene un importo che viene abbattuto prudenzialmente del 30% per tener conto del fatto che alcune regioni hanno già introdotto il ticket sul pronto soccorso per i codici bianchi, della possibile riduzione di accessi non urgenti al pronto soccorso con riferimento soprattutto ai codici bianchi ed infine alla possibile parziale evasione.

		2007	2008	2009
		valori finanziari in milioni di euro		
1	Numero di accessi non seguiti da ricovero	18.335.613	18.335.613	18.335.613
Effetto sulla compartecipazione prestazioni codice bianco				
2 = 1 x 15%	Numero codici bianchi = 15% del totale non seguito da ricovero	2.750.342	2.750.342	2.750.342
3 = 2 x 35%	Numero codici bianchi non esenti = 35% degli accessi codice bianco	962.620	962.620	962.620
4 = 3 x 23 €	Valore di compartecipazione alla spesa codice bianco relativo a non esenti	22	22	22
Effetto sulla compartecipazione prestazioni codice verde				
5 = 1 x 65%	Numero codici verdi = 65% del totale non seguito da ricovero	11.918.148	11.918.148	11.918.148
6 = 5 x 35%	Numero codici verdi non esenti	4.171.352	4.171.352	4.171.352
7 = 6 x 41 €	Valore di compartecipazione alla spesa codice verde relativo a non esenti	171	171	171
8 = 7 x (100% - 70%)	Valore di compartecipazione alla spesa codice verde relativo a non esenti, rideterminato per tener conto dell'esclusione dei casi di traumatismo e avvelenamento	120	120	120
9	Effetto complessivo codice bianco + codice verde = (4) + (8)	142	142	142
10 = 9 x (100% - 30%)	Rideterminazione del gettito	101	101	101

Comma 1, lettera q) – Abbattimento prezzo dei dispositivi medici

La disposizione prevede che siano individuate, entro il 31 gennaio 2007, le tipologie di dispositivi medici per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50% della spesa complessiva dei medesimi dispositivi, registrata per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La disposizione prevede, altresì che entro il 30 aprile 2007 siano stabiliti, per le tipologie di dispositivi individuate, i prezzi minimi da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del SSN, tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del SSN, risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dal monitoraggio previsto dalla norma stessa. Infatti, da specifici studi realizzati dalla Commissione Unica per i Dispositivi medici (CUD), nel corso del primo biennio di attività è emerso che, per alcuni tipi di dispositivi medici i prezzi effettivamente praticati nell'acquisto da parte delle diverse Aziende sanitarie sono molto diversificati, con differenze anche superiori al 50% fra il minimo e il massimo.

La stima del gettito è effettuata in base ai seguenti parametri:

- spesa annua per dispositivi medici sulla base dei dati in possesso della CUD: circa 4 miliardi di euro;
- quota della spesa da aggredire con la disposizione in esame, pari ad almeno il 50% di quella complessiva: circa 2 miliardi di euro;
- percentuale di abbattimento del 15% della predetta spesa, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero della Salute;
- prudenziale rideterminazione del risparmio: abbattimento dell'80% e riproporzionamento sugli 8 mesi di vigenza del provvedimento nel 2007.

		2007	2008	2009
A) stima valore annuo della spesa per dispositivi medici		valori in milioni di euro		
1	Valore annuo dei dispositivi medici	4.000	4.000	4.000
2 = 1 x 50%	Valore dei dispositivi medici considerati dalla norma	2.000	2.000	2.000
B) Stima gettito				
3 = 2 x 15%	Stima risparmio, su base annua, derivante da un abbattimento del 15% dei prezzi usati come base d'asta	300	300	300
4 = 3 x (100% - 80%)	Abbattimento del risparmio, tenuto conto che non sono noti, al momento, i prezzi di effettiva acquisizione dei dispositivi medici (a)	40	60	60

(a) Per il 2007, il risparmio è determinato tenendo conto che la misura entrerà in vigore dal 1° maggio.

Comma 1, lettera r) – Utilizzo appropriato delle specialità medicinali

La disposizione è diretta ad evitare che l'impiego delle specialità medicinali autorizzate al commercio in Italia sia diffusamente esteso anche per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione, diversa da quella autorizzata (uso off label), prevedendo:

- la non applicabilità della norma che attualmente autorizza il medico, sotto la sua responsabilità, e previa acquisizione del consenso del paziente, all'uso off label. Tale possibilità rimane solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;
- che le regioni adottino disposizioni per le proprie aziende sanitarie entro il 28 febbraio 2007, volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti la norma individua nei direttori sanitari i responsabili dei procedimenti.

La stima del gettito è effettuata sulla base dei parametri dell'allegata tabella fornita dall'Agenzia Italiana del Farmaco (allegato 1). In particolare:

- di tutti i farmaci suscettibili di uso off label in ambito ospedaliero, si considerano solo i farmaci antitumorali;
- la spesa dei farmaci antitumorali è di circa 580 milioni di euro (dati AIFA);
- la quota percentuale dei farmaci antitumorali usata per indicazioni off label è mediamente pari al 21% (dati AIFA).

Il risparmio ottenibile sulla base dei dati forniti dall'AIFA, viene abbattuto dell'80%, in considerazione del fatto che i comportamenti potrebbero non conformarsi immediatamente e completamente alle previsioni legislative.

		2007	2008	2009
A) stima valore annuo della spesa per farmaci antitumorali usati off label e della quota di uso off label		valori in milioni di euro		
1	Valore annuo di spesa dei farmaci antitumorali usati anche off label	580	580	580
2	Quota percentuale dei farmaci di cui al punto 1, usata per indicazioni off label	21%	21%	21%
B) Stima gettito				
3 = 2 x 1	Stima risparmio, su base annua, derivante dalla eliminazione dell'uso dei farmaci off label	122	122	122
4 = 3 x (100% - 80%)	Abbattimento del risparmio, tenuto conto che non sono ipotizzabili, al momento, i comportamenti conseguenti alla norma di cui trattasi	24	24	24

Effetti complessivi delle misure di razionalizzazione e compartecipazione in materia di spesa sanitaria

		2007	2008	2009
		Valori in milioni		
A) Economie: minori spese				
comma 1, lettera j)	Abbattimento tariffe per prestazioni automatizzabili da laboratori privati	226	294	309
comma 1, lettera q)	Abbattimento prezzi usati come base d'asta per l'acquisizione di dispositivi medici	40	60	60
comma 1, lettera r)	Contenimento uso farmaci off label	24	24	24
Totale minori spese		290	378	393
B) Maggiori entrate				
comma 1, lettera k)	Ticket specialistica	811	834	834
comma 1, lettera k)	Ticket pronto soccorso	101	101	101
Totale maggiori entrate		912	935	935
A) + B) Totale misure		1.202	1.313	1.328

Concorrono al potenziamento della manovra anche le seguenti disposizioni.

Comma 1, lettera f) – Risorse vincolate al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica

La disposizione è diretta a disciplinare l'accesso alle somme vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 311/2004, al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica per gli anni 2005 e 2006, per le regioni che comunque abbiano garantito la copertura del disavanzo sanitario. A tal fine, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico:

- con riferimento al rispetto del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata, deve essere intervenuta l'applicazione, entro il 28 febbraio 2007, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire il contenimento del 40% del disavanzo;
- con riferimento al superamento della soglia del 3% deve essere stato presentato, entro il 28 febbraio 2007, da parte della regione ai Ministeri della salute e dell'economia uno specifico piano di rientro.

Comma 1, lettera g) – Percorsi diagnostico-terapeutici

Al fine di assicurare un uso appropriato delle risorse destinate al SSN, la disposizione è diretta a stabilire il termine del 31 marzo 2007 per la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici ai quali i medici prescrittori conformano le proprie autonome decisioni tecniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 1, lettera l) – Inserimento, nell'elenco di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero.

La norma, al fine della razionalizzazione della spesa e del perseguimento di livelli più elevati di appropriatezza, è diretta ad inserire nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale prestazioni attualmente erogate in regime di ricovero ospedaliero e ad integrare e modificare le soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno.

Comma 1, lettera m) – Mancato ritiro risultati visite ed esami

La norma, al fine della responsabilizzazione dei cittadini nella spesa del SSN, stabilisce che gli assistiti che non ritirano i risultati di visite o di esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Comma 1, lettere n), o) e p) – Accredimento degli erogatori privati

Le disposizioni sono dirette ad assicurare che l'integrazione fra erogatori pubblici ed erogatori privati favorisca il coinvolgimento di questi ultimi negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa. A tal fine, in materia di accreditamento (articolo 8-quater, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502):

- dal 1° gennaio 2008 cessano gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi;
- le regioni adottano provvedimenti che garantiscano che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati da accreditamenti definitivi;
- dal 1° gennaio 2008 non possono essere concessi nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e di conseguente determinazione della capacità produttiva, di cui al comma 8, del citato articolo 8-quater;
- per le regioni impegnate nei piani di rientro per la riduzione strutturale dei disavanzi le predette date del 1° gennaio 2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 nel caso le regioni non abbiano provveduto ad adottare o aggiornare, in coerenza con gli obiettivi fissati nel piano medesimo, i provvedimenti in materia di accordi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-quinquies del richiamato decreto legislativo 502/1992.



Hanno rilevanza finanziaria anche le seguenti disposizioni.

Comma 1, lettera h) – Edilizia sanitaria

La norma ha carattere esclusivamente programmatico ed è diretta ad aprire una nuova fase del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, disponendo che l'importo fissato dall'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 17 miliardi di euro, sia elevato a 20 miliardi di euro. Resta fermo che l'approvazione degli interventi, mediante accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. Sono inoltre stabiliti, nell'ambito delle risorse programmate, vincoli diretti al perseguimento di specifici obiettivi. Le disposizioni, infine, stabiliscono criteri e linee prioritarie per la valutazione dei bisogni regionali.

Comma 2 – Finanziamento ordinario del SSN 2006

La disposizione è diretta ad incrementare il livello del finanziamento ordinario previsto per l'anno 2006, coerentemente con la rideterminazione prevista a partire dall'anno 2007, di 2.000 mln di euro. La norma non ha impatto sull'indebitamento netto, **mentre incide sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare per 2.000 milioni.**

Comma 3 – Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (Siveas)

Con l'articolo 1 comma 288 della legge finanziaria 2006 è stato previsto di realizzare, presso il Ministero della salute, un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria

(SiVeAS). A seguito della approvazione del decreto del 17 giugno 2006 Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, concernente le modalità di attuazione, pubblicato sulla G.U. n.189 del 16 agosto 2006, tale sistema è entrato nella fase di operatività. Poiché il comma 289 del citato articolo della legge finanziaria 2006 prevede per l'attività di supporto che il Ministero è tenuto ad assicurare un finanziamento limitato al triennio 2006-2008, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mentre la programmazione delle attività richiederà una approccio di più lungo periodo, con la disposizione proposta si vuole stabilizzare il finanziamento per tale funzione di verifica e controllo, ritenuta strategica per il Servizio Sanitario Nazionale.

Si propone pertanto di modificare il richiamato comma 289 operando una riduzione dello stanziamento per il biennio 2007-2008 da 10 milioni di euro a 7 milioni di euro, fissando contemporaneamente un importo annuo di pari entità a decorrere dall'anno 2009. Ciò comporta un risparmio di 3 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e un maggior onere di 7 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 89

(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

Commi 1 e 2: al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009, è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale, dell'importo complessivo di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Di tale fondo 5 milioni di euro sono riservati ad iniziative nazionali del Ministero della salute ed i restanti 60,5 milioni di euro sono così ripartiti tra le regioni per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

- a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
- d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

Comma 4: per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2007 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

Articolo 91

(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)

Le disposizioni contenute nell'articolo prevedono specifiche conseguenze amministrative a carico dei farmacisti e degli altri sanitari che commettono truffe ai danni del servizio sanitario nazionale. Le norme sono motivate dalla necessità di far fronte a comportamenti irregolari che arrecano seri danni all'immagine del Servizio sanitario nazionale e hanno pesanti ripercussioni sull'erario. Dalla

disposizione derivano pertanto effetti positivi per la finanza pubblica, al momento non puntualmente quantificabili.

Articolo 92

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

La norma è diretta a contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo di una professione sanitaria. Viene previsto che, in caso di condanna, il giudice disponga sempre la confisca delle attrezzature utilizzate ai fini della commissione del reato, se appartenenti a chi ha commesso il reato o a una società alla quale lo stesso partecipa.

Articolo 93

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

Comma 1: prevede di vincolare parte delle risorse previste dalla legislazione vigente e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, per una quota di 10 milioni per il finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e per tre importi di 3 milioni di euro ciascuno per il finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Comma 2: per il completamento delle attività di tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute e di gestione dei registri nazionali dell'Istituto superiore di sanità previste dalla legislazione vigente è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 94

(Iniziative in materia di farmaci)

Comma 1: individua le modalità per definire gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, sulla base di convenzioni fra l'AIFA e le Regioni per l'utilizzazione di risorse già previste dalla legge 449/1997, confluite fra le fonti di finanziamento della predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

Comma 2: impone alle aziende farmaceutiche di utilizzare, per indicare la data di scadenza sulle confezioni dei medicinali, stampigliature a inchiostro o altre idonee modalità che rendano chiaramente leggibile tale informazione, eliminando qualsiasi ricorso a modalità "a secco" che, non consentendo un'agevole lettura del dato, determinano spesso lo scarto di prodotti ancora non scaduti, con danno per i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 95
(Riunificazione sedi del Ministero della salute)

Comma 1: prevede una spesa di carattere straordinario finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria delle spese occorrenti per il trasferimento del Ministero della salute, prevista a decorrere dal 30 giugno 2007, dalle attuali 5 sedi dislocate all'Eur, nell'unica nuova sede situata in zona Eur-Castellaccio.

Tale spesa straordinaria è così ricostruibile:

- circa 2 milioni di euro per far fronte alle iniziali ed inevitabili doppie spese di fitto, utenze e manutenzione, nei due mesi necessari per il trasloco;
- circa 2 milioni di euro per acquisizione ed allestimento delle attrezzature necessarie per il trasporto delle comunicazioni su tecnologia IP (Voice over IP) ;
- circa 2 milioni di euro per le spese di trasloco di attrezzature e arredi nonché per l'allestimento della nuova struttura, ivi compresa la predisposizione ed organizzazione dell'archivio centralizzato e del servizio di protocollo unico, comprendente anche la gestione informatizzata del flusso documentale.

Comma 2: prevede la razionalizzazione, nel triennio 2007-2009, degli uffici periferici che insistono sullo stesso territorio disponendo a tal fine che gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini mettano a disposizione dell'Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.

La copertura finanziaria è assicurata tramite la riassegnazione dal capitolo delle entrate proprie, di cui all'art. 5, comma 12, legge 407/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 96
(Interventi per l'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo)

La disposizione autorizza la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 all' "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", per favorire il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature sanitarie donate all'Alleanza e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a stati nei quali non vi siano ospedali italiani.

Articolo 97
(Misure per farmacie rurali)

La norma è diretta a garantire facilitazioni alle farmacie con basso fatturato annuo, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, prorogando al 31 dicembre 2009 la riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45. A tal fine autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 98
(Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie CCM)

La norma autorizza il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie – CCM , istituito con la legge 138 del 2004, a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica per un importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

L'importo di 2 milioni di euro è motivato dal ricorso a n. 20 contratti di consulenza per ciascuno dei quali si prevede un costo medio annuo di 100.000 euro, motivato dalle caratteristiche di particolare qualificazione professionale e scientifica, di livello internazionale, che saranno richieste per accedere al contratto.

Articolo 99
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)

La norma prevede un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, finalizzato alla realizzazione nella città di Roma di un Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti ed il Contrasto delle Malattie della Povertà da autorizzarsi da parte della regione Lazio, con la partecipazione delle regioni Puglia e Sicilia e di altre regioni interessate, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria in cui far confluire il centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O. e con sedi periferiche localizzate nelle regioni Puglia e Sicilia.

A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Articolo 100
(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping)

La norma autorizza l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive dalla legge 376/ 2000 in riferimento ai rilevanti compiti cui sono chiamati nell'ambito della tutela della salute nelle attività sportive e di lotta contro il doping. A tal fine con la presente norma si dispone che il finanziamento annuo attuale, previsto in euro 1.442.005 a carico del capitolo 3170 ed in 728.755 a carico del capitolo 3171, venga complessivamente incrementato annualmente di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 101

(Spesa sanitaria regione Sicilia)

- La partecipazione della Regione Sicilia al fondo sanitario, in atto pari al 42,5%, viene portata al 45% per l'anno 2007, al 47,5% per l'anno 2008 e al 50% per l'anno 2009.

Ne consegue che il minor onere per lo Stato è quantificabile in 185 milioni di euro per l'anno 2007 e in 371 e 556 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009 e che gli effetti sui saldi possono essere così riassunti:

Milioni di euro

	2007	2008	2009
Saldo netto da Finanziare	185	371	556

in milioni di euro

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
185	371	556						

Art. 102

(Modifica del regime delle entrate della Regione autonoma della Sardegna)

Le disposizioni in esso contenute prevedono modifiche all'articolo 8 dell'ordinamento finanziario della Regione, ai sensi dell'articolo 54, comma 5 dello Statuto (L.Cost. 26.2.1948, n.3).

Le modifiche comportano un aumento di risorse finanziarie alla Regione derivanti da:

- 9/10 dell'I.V.A. sui consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT in sostituzione della quota variabile prevista alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 (comma 1, lett. f));
- 7/10 di tutte le entrate erariali dirette e indirette ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici (comma 1, lett. m);

- entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale ma affluite fuori dal territorio (comma 2).

Tali modifiche entreranno in vigore a regime a decorrere dal 2010.

A decorrere dall'anno 2007 la Regione provvede a carico del proprio bilancio al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e a decorrere dal 2010 sono trasferite a carico del bilancio regionale gli oneri per le funzioni di cui al comma 5.

Per gli anni dal 2007 al 2009 vengono applicate le predette disposizioni nei limiti necessari ad assicurare la compensazione della quota variabile che viene soppressa, il finanziamento dell'intesa spesa sanitaria, il recupero ventennale del maggior importo riconosciuto sulle quote variabili 2004/2006, nonché risorse aggiuntive per 200, 250 e 400 milioni, rispettivamente per gli anni 2007/2009.

Conclusivamente, si evidenziano i seguenti effetti finanziari:

	2007	2008	2009
Oneri			
Art. 102, c.3 (arretr. q.v. 2004-2006)	25	25	25
Art. 102, c.6 (acconto nuovo ordinamento)	344	371	482
Art. 102, c.7 (IVA consumi)	1274	1293	1312
Totale	1.643	1.689	1.819
Coperture			
<i>Ordinamento finanziario vigente (quota variabile soppressa ex art. 8, lettera g)</i>	<i>270</i>	<i>277</i>	<i>280</i>
<i>Ordinamento finanziario vigente (riscosso fuori IRPEF ex art. 8, lettera d)</i>	<i>173</i>	<i>180</i>	<i>187</i>
<i>Fondo sanitario nazionale a carico Stato</i>	<i>974</i>	<i>993</i>	<i>1.012</i>
Totale	1.418	1.449	1.479
Saldo netto da finanziare	225	240	340

TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

Le disposizioni interessate del comparto in esame riguardano:

Capo II-MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO

Art. 104

(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)

Per rafforzare l'efficacia delle misure a sostegno all'innovazione industriale viene istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite, oltre alle risorse assegnate ai fondi **di cui** all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi, anche la somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, tra l'altro, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente (comma 1).

Viene altresì prevista l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2007, di 100 milioni per il 2008 e di 150 milioni per il 2009 (comma 7). Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica si riportano nel seguente prospetto:

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
350	500	550	120	240	380	110	230	350

Al comma 11 è prevista un'autorizzazione di spesa per la costituzione di un' apposita struttura per le attività ricognitive e di monitoraggio al fine di un coordinamento delle politiche dirette a

contrastare il declino dell'apparato produttivo. Il relativo onere pari a euro 300.000 trova copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 1999.

Art. 105
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate)

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di complessivi di 63.273 milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.

Gli effetti sui saldi di tali incrementi sono rappresentati nel prospetto seguente:

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
100	100	5.000	0	100	1.000	0	100	1.000

Art 106
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)

L'articolo prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la parte di competenza del Ministero dell'Università. All'istituendo fondo sono attribuite risorse aggiuntive per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e per 360 milioni di euro per l'anno 2009.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
300	300	360	150	200	300	150	200	300

Art. 107

(Rifinanziamento dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

L'articolo dispone l'integrazione del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, di 30 milioni di euro per l'anno 2007, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
30	40	40	10	20	40	10	20	40

Art. 108

(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)

Dispone l'attribuzione di un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di cui all'art. 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (Fondo di garanzia interconsortile).

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
30	30	30	10	20	30	10	20	30

Art. 110

(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)

L'articolo in esame autorizza i limiti di impegno di seguito riportati :

- per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali del settore aeronautico euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1. lett. a) della legge 11 maggio 1999, n. 140, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, euro 30 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.

L'effetto complessivo dei predetti limiti quindicennali, decorrenti per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è il seguente:

	2007	2008	2009	Anni succ.
Comma 1				
	40	40	40	40
		40	40	40
			40	40
Comma 2				
	10	10	10	10
		30	30	30
			30	30
Comma 3				
	50	50	50	50
		40	40	40
			30	30
totale	100	210	310	310

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
100	210	310	0	0	0	0	0	0

Sul fabbisogno e sull'indebitamento non si indicano effetti in quanto gli stessi sono già considerati nel tendenziale poiché sono relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente.

Art. 112

(Progetti per la società dell'informazione)

1. **La norma** autorizza la spesa di euro 10 000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
10	10	10	2	5	10	2	5	10

Art. 113

(Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione triennale di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale, sia per esigenze di difesa nazionale, sia in esecuzione di accordi internazionali. Tali programmi di investimento costituiranno contemporaneamente interventi a sostegno del settore dell'industria nazionale ad alto contenuto tecnologico

Per gli anni successivi al triennio 2007-2009 viene previsto il rifinanziamento mediante esposizione in tabella D di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.700	1.550	1.200	0	0	0	0	0	0

Sul fabbisogno e sull'indebitamento non si indicano effetti in quanto gli stessi sono già considerati nel tendenziale poiché sono relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente.

1

Articolo 114

(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
15	35	35	5	20	40	5	20	40

Art. 115 (Imprese pubbliche)

Si prevede il rifinanziamento per il triennio 2007-2009 del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche, in particolare, ANAS Spa, ENAV, Poste Italiane Spa ed FS Spa, in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

La necessità del ripristino degli stanziamenti destinati alla copertura dei suddetti oneri è emersa a seguito dell'evidenziarsi di talune problematiche gestionali per le suddette imprese pubbliche, derivanti dalla riduzione complessiva di trasferimenti statali (pari al 29,50% circa), per effetto dell'applicazione del citato articolo 1, comma 15 della legge n. 266 del 2005. La norma, quindi, dispone un'integrazione di 600 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
600	600	600	500	500	500	500	500	500

Art. 117
(Autotrasporto)

La norma dispone l'assegnazione al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di euro 520 milioni per l'anno 2007 per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
520			520			520		

Art. 118
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)

Viene demandato ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza viene autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziati sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
30	30	30	30	30	30	30	30	30

Art. 119

(Modifiche all'articolo 1, commi 105 e 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

La norma non determina oneri aggiuntivi in quanto compensa l'incremento della spesa di 120 milioni con il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo uno, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art 120

**(Agenzia nazionale per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione)**

La norma in questione autorizza per di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 un contributo annuo a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 368, lett. d) della legge 266 del 2005, nell'ambito delle innovazioni legislative introdotte in materia di distretti produttivi.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
5	5	5	5	5	5	5	5	5

Art. 121

(Infrastruttura per la larga banda)

Con la presente disposizione si integrano di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le risorse del fondo aree sottoutilizzate destinate al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della larga banda del Mezzogiorno.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
10	10	10	3	5	10	3	5	10

Art. 122

(Transizione alla televisione digitale)

La norma dispone l'istituzione di un fondo per finanziare interventi volti a diffondere la tecnologia della televisione digitale, autorizzando a tal fine la spesa di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
40	40	40	10	20	40	10	20	40

Art. 123
(Esclusione cofinanziamento U.E. dalla
regola del 2%)

La disposizione è diretta ad escludere le spese per progetti cofinanziati dall'U.E. dall'applicazione del limite alla crescita del 2 per cento. Sulla base di valutazioni concernenti l'incremento della spesa in questione è stimato un onere di circa 550 milioni di euro.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0	0	0	550	0	0	550	0	0

Art. 128
(Interventi in favore del marchio "made in Italy")

L'articolo in esame incrementa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il Fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy".

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
20	20	20	10	15	20	10	15	20

Capo III-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 129
(Interventi per salvaguardia di Venezia)

La disposizione autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
15	15	15	0	0	0	0	0	0

Art. 130
(Interventi per Roma capitale della Repubblica)

E' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale .

E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
212,5	212,5	170						

Art. 131
(Realizzazione del Museo del XXI secolo)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
5	5	5	3	4	5	3	4	5

Art. 134
(Sistema AV/AC dal 2008 – Apporto al capitale Ferrovie S.p.A. – Interessi intercalari –Rete tradizionale)

Con la normativa in esame vengono affrontate le problematiche concernenti, rispettivamente:

- la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità» (asse Torino- Milano- Napoli e Milano- Verona, compreso il nodo di Verona), per i quali è

autorizzato un rifinanziamento degli interventi di cui alla legge 266 del 2005 e della legge 246 del 2006, secondo il piano approvato dal CIPE con delibera n. 1 del 2005;

- la situazione di crisi finanziaria di Trenitalia, per fronteggiare la quale viene autorizzato un aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A;
- gli investimenti infrastrutturali riguardanti la prosecuzione delle opere già cantierizzate, relative alla rete tradizionale;
- il pagamento del servizio del debito - da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti, subentrata ad Infrastrutture Spa - già contratto per il finanziamento della rete AC/AV (asse Torino- Milano- Napoli), nonché dei mutui accessi in applicazione della legge 78 del 1994;
- l'erogazione dei trasferimenti in conto esercizio al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria, per quanto riguarda il mancato aggiornamento dei contratti di servizio e di programma stipulati con le regioni, a seguito dell'introduzione del federalismo amministrativo. Le ulteriori problematiche di natura contrattuale, concernenti i trasferimenti in conto esercizio, emergenti dall'applicazione dal comma 1, commi 15 e 16, della legge finanziaria 2006, vengono affrontate distintamente, nell'ambito del rifinanziamento del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese di cui all'articolo 116 del presente disegno di legge finanziaria.

Le suddette iniziative, unitamente a quelle del citato articolo 116, tengono conto delle linee guida del piano d'impresa 2006-2010 del Gruppo Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo sia della copertura dei fabbisogni in conto economico, al fine di dare certezza alla contrattualizzazione dei servizi d'infrastruttura (contratto di programma con RFI) e dei servizi di trasporto (contratto di servizio con Trenitalia), sia dello sviluppo degli investimenti, in termini di ricapitalizzazione aziendale e di prosecuzione di opere infrastrutturali.

in milioni

	saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
AV/AC	0	900	1.200	0	900	1.200	0	900	1.200
apporto al capitale	400	0	0	400	0	0	400	0	0
Invest. Rete tradizionale	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
totale	2.400	2.900	1.200	2.400	2.900	1.200	2.400	2.900	1.200

Art.139

(Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria)

Viene previsto un contributo annuo di euro 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle Regioni Marche ed Umbria secondo la

ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni medesime.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
50	25	25	0	0	0	0	0	0

Art. 140

(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa)

La norma è finalizzata ad uniformare le procedure previste dalla legge 211/1992 con quelle della legge obiettivo 443/2001 allo scopo di rendere più agevole la realizzazione degli interventi ivi previsti. A tal fine è altresì autorizzato un contributo triennale di 10 milioni annui.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
10	10	10	0	0	0	0	0	0

Art. 142

(Finanziamento ANAS)

La normativa ivi prevista tende ad innovare in modo sostanziale le fonti di finanziamento dell'ANAS consentendo l'incasso di quota parte dei canoni di concessione dovuti dai concessionari autostradali (comma 2), nonché l'incasso dei sovrapprezzi sui pedaggi dovuti dagli utenti delle autostrade in concessione (comma 4). Inoltre, tramite la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, lo stesso ANAS potrà integrare i finanziamenti destinati al completamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria. Per completezza si precisa che le disponibilità attuali del predetto Fondo ammontano a circa 500 milioni di euro e sono iscritti in bilancio crediti per circa 1.873 milioni. Si soggiunge che per rendere più coerente l'impatto sul bilancio di taluni oneri, viene previsto (comma 8) che i finanziamenti pubblici erogati ad ANAS siano considerati in conto impianti e che l'ammortamento dei beni sia possibile a quote variabili.

Art. 143

(Il miglioramento della mobilità dei pendolari)

La norma istituisce un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 al fine di realizzare una migliore mobilità dei pendolari.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Art. 146

(Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica)

Lo stanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinato a favorire progetti delle imprese naval meccaniche particolarmente innovativi che possano, quindi, anche avere un margine di rischio di insuccesso.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
30	30	30	10	20	30	10	20	30

Art. 147

Rottamazione traghetti

La norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
30	30	30	10	20	30	10	20	30

Capo IV- AGRICOLTURA

Art. 148

(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione)

- le norme contenute nell'articolo in parola concernono disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione quali il trasferimento delle funzioni statali all'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 282/1986, in materia di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nel settore dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata, l'autorizzazione di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 22/2005, la nomina di un Commissario straordinario del Governo per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico per il periodo 2007-2008 e l'istituzione di un contributo destinato a coprire le spese delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate in attuazione dell'art. 18 del Reg. CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli alimentari;

- il comma 5 del citato articolo prevede che per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007, da considerarsi limite massimo di spesa.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
23	0	0	23	0	0	23	0	0

Art. 149

(Enti irrigui)

- le disposizioni contenute nell'articolo 149 vertono sul trasferimento dei diritti, dei poteri e delle funzioni spettanti al Ministero delle politiche, alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, alle regioni Puglia e Basilicata, al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale; inoltre, viene prorogato a sei anni il termine di cui all' art. 5, comma 1, del d.l. 381/2001; con il comma 4 viene prorogato al 31 dicembre 2007 il termine della denuncia dei pozzi.
- l'onere relativo dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo, sul trasferimento dei diritti, dei poteri e delle funzioni spettanti al Ministero delle politiche, alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, alle regioni Puglia e Basilicata, al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, è pari a euro 271.140 per l'anno 2007 ed è da considerarsi come limite massimo di spesa.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
0,3	0	0	0,3	0	0	0,3	0	0

Art. 152

(Interventi per il settore agricolo)

- le norme di cui al citato articolo disciplinano interventi per il settore agricolo, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agroalimentare, mediante l'istituzione, al comma 1, di un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. Inoltre, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è istituito, al comma 5, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato; in particolare, al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 2/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 81/2006; infine, viene incrementato, al comma 9, il contributo previsto dall'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 182/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231/2005;
- alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 228/2001, mentre, alla copertura dell'onere relativo al comma 5 si provvede mediante le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e 14 del citato decreto-legge n. 2/2006; infine l'onere relativo al comma 9, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è da considerarsi come limite massimo di spesa. Gli effetti sui tre saldi di tale ultima autorizzazione di spesa è il seguente:

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
3	3	3	3	3	3	3	3	3

Art. 153

(Rifinanziamento del settore agricolo)

Il comma 1 prevede un contributo straordinario a favore del Congresso mondiale della vigna e del vino di 1 milioni per il 2007 e di 800.000 euro per il 2008. Il comma 2 prevede un contributo ordinario annuo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

in milioni

saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
4	3,8	3	4	3,8	3	4	3,8	3

Capo V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Capo VI -INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

Art. 166

(Interventi a carico del Fondo Occupazione)

La norma è diretta a prevedere, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto – legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, i seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

alla **lettera a)**, l'istituzione di un Fondo per l'emersione del lavoro irregolare, per il finanziamento di servizi di supporto alle imprese che attivano processi di emersione, con dotazione nel limite di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2007 e 2008**;

alla **lettera b)**, il rifinanziamento, per **25 milioni di euro** per l'anno **2007**, dell'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi;

alla **lettera c)**, la possibilità di concedere, anche per l'anno 2007, nel limite di spesa di **45 milioni di euro**, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio ed alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti con più di 50 addetti;

alla **lettera d)**, il sostegno di programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, nel limite di **15 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2007 e 2008**;

alla **lettera e)**, la possibilità per il Ministero del lavoro a stipulare convenzioni con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per lo svolgimento di attività socialmente utili da parte di lavoratori socialmente utili, nel limite complessivo di spesa di **1 milione di euro** per l'anno 2007;

alla **lettera f)**, la possibilità, da parte del Ministro del lavoro, di disporre annualmente di una quota del Fondo occupazione, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo medesimo, per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della sicurezza dei lavoratori, iniziative di protezione sociale.

In sintesi, dalla norma derivano i seguenti oneri a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

(in mln di euro)

	2007	2008	2009
Lettera a)	10	10	
Lettera b)	25		
Lettera c)	45		
Lettera d)	15	15	
Lettera e)	1		
Lettera f)	0		
Totale	96	25	

Art. 167

(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)

La disposizione è diretta ad estendere gli incrementi di misura e di durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli, stabiliti dall'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 35/2005 convertito con modificazioni con legge n. 80/2005 in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, anche alle prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2007.

In tali termini per le nuove prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2007 la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni). Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Sulla base dei seguenti parametri:

- leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali: circa 400.000 (in linea con la media degli ultimi tre anni di consuntivo)
 - di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 85%
 - con età pari o superiore a 50 anni: 15%;
- durata massima legale a normativa vigente (per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007):
 - con età inferiore a 50 anni: 6 mesi
 - con età pari o superiore a 50 anni: 9 mesi ;
- quota di soggetti che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente: circa 1/3 per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e circa il 40% per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni;
- stima durata media complessiva a normativa vigente: 4,2 mesi
 - di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 4 mesi circa
 - con età pari o superiore a 50 anni: 5,4 mesi circa;

- percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione a normativa vigente: 40%;
- in via prudenziale è stato ipotizzato che coloro che a normativa vigente raggiungono la durata massima legale usufruiscano a normativa variata della prestazione per l'intera nuova durata massima;
- in via prudenziale è stato ipotizzato un effetto "attrazione" della nuova più favorevole disciplina con riferimento a circa 5.000-6.000 soggetti annui che nel computo dell'onere sono stati aggiunti alla leva ordinaria;
- è stata effettuata l'ipotesi di rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di quota parte dei beneficiari dell'attuale disciplina dei requisiti ridotti per effetto della nuova più favorevole disciplina; sono stati considerati circa 30.000 soggetti annui con una durata media pari a circa 6 mesi; tali soggetti avrebbero percepito nell'ambito della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti una prestazione in media per circa 145 giornate lavorative, pari sempre ad un periodo di circa 5,6 mesi;
- retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2007): 1540 euro circa per i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e 1470 euro circa per i lavoratori già beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti;
- importo medio ANF mensile (anno 2007): 40 euro circa;
- retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa per i soggetti considerati aggiuntivi per l'effetto "attrazione" (anno 2007): 1770 euro circa;
- nella valutazione si è tenuto conto dell'effetto di compressione della misura della prestazione dovuto al tetto della medesima, che comporta, con riferimento alla misura massima di copertura prevista (50%) una riduzione media stimabile in circa 1,5 punti percentuali.

derivano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

	2007	2008	2009
Onere per indennità	305	377	382
Onere contribuzione figurativa (*)	12	16	16
Onere per trattamenti di famiglia	3	7	7
Totale complessivo	320	400	405

(*) Con riferimento ai soggetti che si ipotizzano aggiuntivi rispetto alla leva di beneficiari di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, per effetto della più favorevole disciplina.

Circa l'onere del primo anno si precisa che il medesimo è riferibile solo alle nuove prestazioni in pagamento al 1° gennaio 2007, in quanto gli incrementi in esame sono già previsti dalla normativa vigente per le prestazioni in pagamento fino al 31/12/2006.

Art. 168

(Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva)

La norma è diretta a prevedere, al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva, l'estensione alle Camere di Commercio dell'obbligo di fornitura dei dati agli enti previdenziali già previsto, dall'articolo 44, comma 5, del decreto – legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, per le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici. Gli stessi dati sono anche messi a disposizione del Ministero del lavoro.

Art. 169

(Istituzione indici di congruità)

La norma è diretta a prevedere, al fine di promuovere la regolarità contributiva, che in via sperimentale, per alcuni settori economici e alcune categorie di imprese, con decreto del Ministro del lavoro sono definiti degli indici di congruità intesi a valutare se il rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro sia congruo rispetto alle risorse impiegate. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 170

(Documento unico di regolarità contributiva)

La norma è diretta a prevedere che a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, le cui modalità di rilascio e contenuti analitici sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali. Nelle more dell'emanazione del decreto sono fatte salve le vigenti disposizioni per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 171

(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)

La norma è diretta a prevedere la quintuplicazione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenziale e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelle connesse alla omessa istituzione ed esibizione di libri matricola e paga, che sono punite con la sanzione amministrativa da 4000 a 12000 euro.

Le maggiori entrate derivanti dalla norma integrano dall'anno 2007 il Fondo per l'occupazione di cui al decreto – legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

In via prudenziale non vengono quantificate e considerate maggiori entrate derivanti dalla disposizione, anche in considerazione della possibilità che l'inasprimento delle sanzioni possa indurre modifiche nei comportamenti nonché della strutturale differenza che si registra tra somme accertate e somme effettivamente riscosse, sia per l'entità sia per la sfasatura temporale della riscossione.

Art. 172

(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)

La norma è diretta a prevedere per i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di comunicare al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'instaurazione stessa, anziché, come attualmente previsto, lo stesso giorno dell'assunzione. E' inoltre previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro inviate al Servizio competente sono valide ai fini

2	59	140	140	140	140
---	----	-----	-----	-----	-----

Art. 176

(Proroga della cassa integrazione straordinaria)

La norma è diretta a prorogare, per l'anno 2007, nel limite complessivo di spesa di **460 milioni di euro** a carico del Fondo per l'occupazione, l'analoga disposizione in materia di concessione di ammortizzatori sociali in deroga prevista dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disposte, in deroga alla vigente normativa, concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati al reimpiego di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa.

L'intervento è posto a carico del Fondo occupazione che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Art. 177

(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare)

La norma è diretta a prevedere la possibilità di riallineamento retributivo e contributivo nel caso di rapporti di lavoro non regolari, stabilendo in particolare la possibilità di regolarizzazione attraverso il versamento da parte del solo datore di lavoro di una somma pari a due terzi della contribuzione dovuta alle diverse gestioni assicurative.

Poiché la disposizione prevede che la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi regolarizzati è proporzionata ai contributi effettivamente versati, la stessa non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 178

(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

La norma è diretta a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, prevedendo la possibilità di stipula di accordi tra committenti datori di lavoro e associazioni sindacali, a seguito dei quali i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale.

L'efficacia della conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo per il solo datore di lavoro del versamento, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di un contributo straordinario, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, per una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti, per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore, a seguito del procedimento di approvazione ministeriale degli accordi, è riconosciuta dall'INPS una posizione contributiva equivalente a quella prevista per i lavoratori dipendenti.

In sintesi, ipotizzando per il periodo di vigenza dei contratti di collaborazione un'aliquota media nella gestione separata del 16 per cento, in presenza di un versamento straordinario del datore di lavoro di circa il 5,5 per cento, ne consegue che l'INPS deve integrare la posizione contributiva per

una quota di circa 11 punti percentuali per ogni anno considerato, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede, a copertura del predetto onere, un limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al cui rispetto è subordinata l'approvazione ministeriale degli Accordi..

Art. 179

(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti)

La norma è diretta a consentire anche per l'anno 2007 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, nel limite di spesa di **37 milioni di euro** a carico del Fondo per l'occupazione che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Art. 180

Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà – proroga dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993

La norma è diretta a modificare l'articolo 1, comma 11, del decreto – legge n. 68/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006, prorogando, per l'anno 2007, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto – legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, con autorizzazione di spesa di **25 milioni di euro** a valere sul Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Capo VII

INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI

Art. 184

(Agenzie fiscali)

Con la proposta normativa si intende modificare le percentuali indicate al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della revisione dell'attuale meccanismo di finanziamento delle Agenzie fiscali.

In particolare, ai sensi della suddetta legge finanziaria, l'ammontare assegnabile è complessivamente pari a euro 3.534.907.200, iscritto nel bilancio 2007 a legislazione vigente, calcolato sulla media delle entrate del triennio 2003-2005, iscritte nelle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla legge finanziaria 2006, alla quale sono state applicate le percentuali previste dal suddetto comma 74 della medesima legge.

In base alla suddetta proposta, si intende offrire soluzione a talune problematiche emerse già nel corso del 2006, concernenti l'insufficienza degli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio 2007 a coprire il fabbisogno dei piani di attività delle Agenzie fiscali, tenuto conto, in particolare, della necessità della stabilizzazione dei contratti collettivi – comparto Agenzie nonché dell'adeguamento per fabbisogni strutturali manifestatisi nel 2006 (circa 80 milioni di euro, rinvenienti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 75 della legge finanziaria per l'anno 2006).

Peraltro, ai fini della rideterminazione delle risorse disponibili, prevista delle disposizioni di cui ai commi da 72 a 77 della legge finanziaria 2006, riferite al finanziamento delle Agenzie fiscali, si rende necessaria una modifica delle suddette percentuali, tale da integrare il richiamato fabbisogno di almeno 200 milioni di euro complessivi.

In base a tale proposta, il complessivo volume delle risorse assegnate (euro 3.534.907.200) rimane al di sotto rispetto al potenziale limite del 2007, previsto dal comma 74 medesimo (3.935,8 milioni, calcolato sullo stanziamento definitivo 2006 – comprensivo del CCNL – maggiorato del 5%).

I suesposti elementi possono essere visualizzati nel seguente prospetto riepilogativo:

Agenzie fiscali	Legislazione Vigente 2007	Limite massimo Agenzie fiscali ex comma 74 legge 266/2005	Stanziamento corrispondente alla modifica percentuali - dlf	Effetto manovra	Nuova percentuale
Agenzia entrate	2.535.135.467	2.727.078.630	2.571.045.168	35.909.702	0,7201%
Agenzia territorio	464.179.733	588.639.459	568.331.920	104.152.187	0,1592%
Agenzia dogane	535.592.000	620.076.620	595.530.111	59.938.111	0,1668%
Totale	3.534.907.200	3.935.794.710	3.734.907.200	200.000.000	

Per quanto riguarda le modalità di determinazione degli stanziamenti a legislazione vigente dell'anno 2007, ai fini del calcolo dell'ammontare assegnabile (pari come detto complessivamente ad euro 3.534.907.200), si riporta a seguire un prospetto relativo alle entrate del triennio 2003-2005, iscritte nelle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla legge finanziaria 2006, ed alla relativa media sulla quale sono state applicate le percentuali previste dal comma 74 della medesima legge.

<i>Unità previsionali</i>	2003	2004	2005	Media anni 2003-2004-2005
ENTRATE TRIBUTARIE				

1.1.1 - IRE					
	1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	127.706	130.757	136.355	131.606
	1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	474	480	892	615
1.1.2 - IRES					
	1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	29.297	29.225	33.965	30.829
	1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	153	144	166	154
1.2.3 - ILOR					
	1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	1	1	1	1
	1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	61	23	22	35
1.1.4 - Imposte sostitutive					
	1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	14.590	16.996	11.179	14.255
	1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	2	1	1	1
1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva					
	1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	797	846	1.037	893
	1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	-	-	-	-
1.1.7 - Altri introiti diretti					
	1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	1.007	1.479	517	1.001
	1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	391	360	446	399
1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari					
	1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	90.507	89.645	93.725	91.292
	1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	193	233	549	325
1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco					
	1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	5.990	14.605	12.346	10.980
	1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	-	1	18	6
1.1.11 - IVA su importazioni					

1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	11.190	11.721	12.320	11.744
1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	-	-	-	-
1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine				
1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	21.729	20.785	21.849	21.454
1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	37	39	34	37
1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti				
1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	6.277	5.998	6.770	6.348
1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	2	1	2	2
1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio				
1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	7.978	8.705	8.742	8.475
1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	-	-	-	-
1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato				
1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	1.104	1.266	1.369	1.246
1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	2	2	4	3
1.1.20 - Altri tributi indiretti				

1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	23.005	28.272	21.594	24.290
1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	284	365	451	367
TOTALE TRIBUTARIE	342.777	361.950	364.354	356.360
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Limitatamente ai capitoli:				
cap. 3210 - Interessi su entrate tributarie	81	52	92	75
- cap. 3312 - Sanzioni dirette	266	253	377	299
- cap. 3313 - Sanzioni indirette	271	285	401	319
- cap. 3314 - Sanzioni accise	4	5	6	5
cap. 3315 - Indennità e int. mora imposte consumi e dogane	2	2	6	3
cap. 3316 - Indennità e int. mora monopoli	-	-	-	-
TOTALE EXTRA-TRIBUTARIE	624	597	882	701
TOTALE ENTRATE	343.401	362.547	365.236	357.061

In base al suddetto prospetto, la media delle entrate del triennio 2003-2005, iscritte nelle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla legge finanziaria 2006 è pari a 357.061 milioni di euro, alla quale vanno applicate le seguenti richiamate percentuali di cui al comma 74:

- Agenzia delle entrate: 0,71 per cento;

- Agenzia del territorio: 0,13 per cento;
- Agenzia delle dogane: 0,15 per cento.

Sulla base di tale meccanismo di calcolo, le somme da assegnare alle Agenzie fiscali a legislazione vigente, in via previsionale per l'anno 2007, possono essere così riassunte, ai fini di un confronto con il corrispondente stanziamento definitivo dell'anno 2006, fissato in base alle variazioni di bilancio apportate fino alla data del 30 settembre:

	stanziamento 2006	previsioni 2007	differenze 2006-2007
Agenzia entrate:	2.597.217.743	2.535.135.467	-62.082.276
Agenzia territorio:	560.609.009	464.179.733	-96.429.276
Agenzia dogane:	590.549.162	535.592.000	-54.957.162
Totale:	3.748.375.914	3.534.907.200	-213.468.714

Per quanto sopra esposto, si evince che l'importo dell'integrazione proposta per effetto della richiamata modifica delle percentuali, rimanendo al di sotto della soglia di incremento del 5% rispetto alla dotazione dell'anno precedente (pari come detto ad euro 3.935.794.710), prevista come limite massimo dall'articolo 74 della legge finanziaria 2006, non determina la necessità di ulteriori modifiche della legislazione vigente.

Permane quindi la possibilità delle eventuali ulteriori integrazioni in via amministrativa che potrebbero essere apportate nel corso dei prossimi esercizi, previste dai successivi commi 75 e 77 della legge finanziaria 2006, fermo restando il mantenimento del suddetto limite del 5%.

In sostanza, con la citata variazione in aumento di 200 milioni di euro si determina, sostanzialmente, il recupero della riduzione delle dotazioni di bilancio verificatosi finora tra il 2006 ed il 2007, conseguente all'applicazione del ripetuto meccanismo di calcolo nei termini attuali.

Art 185 (Debiti pregressi)

Il previsto incremento, di 100 milioni per l'anno 2007, del fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è volto alla considerazione delle rinnovate ed ulteriori richieste di finanziamento con le quali le Amministrazioni statali hanno segnalato la necessità di disporre la ripartizione del suddetto fondo, iscritto sul cap. 3084/Economia.

Tali esigenze derivano, tra l'altro, dalla nuova ricognizione dei debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000, ai quali sono subentrati rispettivamente il Dipartimento per le politiche fiscali e le Agenzie fiscali. Dalla citata ricognizione sono emerse nuove posizioni debitorie di notevole entità (dell'ordine di 225 milioni di euro), ulteriori rispetto alle analoghe posizioni già regolate con l'art. 3, comma 10, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), che devono essere sostenute per lo più dalle Agenzie fiscali.

D'altronde, alla ripartizione del suddetto fondo debiti pregressi, che ha attualmente una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, concorrono esigenze pregresse di diverse Amministrazioni centrali, da

considerare contestualmente alle esigenze delle citate Agenzie fiscali, ai fini della attribuzione delle rispettive risorse.

Tenuto conto di tali circostanze, finora si è ritenuto possibile disporre per l'anno 2006 un parziale riparto del citato fondo, per 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per tener conto, in via prioritaria, dei suddetti debiti contratti dall'ex ministero delle finanze. Pertanto, la prevista integrazione di cui alla normativa in esame appare assolutamente necessaria per adeguare almeno parzialmente le risorse disponibili, che salgono - al netto delle suddette assegnazioni già disposte in favore delle Agenzie - a 250 milioni di euro per l'anno 2007 e a 150 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di commisurarle alle prevedibili richieste delle Amministrazioni interessate e di tenere conto delle situazioni debitorie più imprescindibili ed urgenti che verranno manifestate.

Art. 186

(Otto per mille IRPEF)

Si è registrata negli ultimi anni una sostanziale insufficienza dei fondi da devolvere agli interventi in oggetto, iscritti sul cap. 2780/Economia, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di Amministrazioni ed Enti interessati, che pervengono annualmente e vengono valutate da una apposita Commissione secondo i criteri estremamente selettivi previsti in base al DPR 76/98 e successive modifiche.

Le ragioni di tale diminuzione di risorse risiedono, in parte, nel minor numero di contribuenti che hanno espresso la loro preferenza in favore dello Stato ed in parte nelle riduzioni, rispettivamente, dell'importo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, disposto in applicazione dell'articolo 2, comma 69, della legge 350/2003, nonché di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 2004.

Tale problematica, peraltro, è stata considerata in passato – si veda l'ordine del giorno parlamentare n. 9/4489/252, dell'On.le Visco, volto all'integrale ripristino delle suddette risorse derivanti dalla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF -, ma senza avere ulteriore seguito.

Pertanto, attualmente, nonostante l'andamento delle scelte dei contribuenti e degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF sui quali si applica l'otto per mille che verrà erogato allo Stato ed alle Confessioni religiose nel 2006 (euro 963.318.103,55), l'ammontare dell'otto per mille di diretta gestione statale ripartibile per l'anno 2006 si attesta a soli 4.719.586,80 euro, al netto delle suddette riduzioni (85 milioni di euro annui) previste per legge.

In tale situazione, si prospetta la necessità della suddetta iniziativa legislativa di modifica del citato articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per ripristinare la disponibilità di 80 milioni di euro annui dell'otto per mille IRPEF – quota Stato.

Art. 187

(Fondo per le esigenze di

Mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

Art. 192

(Interventi sulla famiglia)

Le innovazioni previste dalla disposizione in esame comportano un maggior onere di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quale incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Nell'ambito di tali iniziative, in particolare, l'Osservatorio per la famiglia, già esistente, viene ufficializzato e portato sotto la competenza del Ministro della famiglia. Si tratta di uno strumento indispensabile di supporto delle politiche per la famiglia, che negli anni ha già dato buona prova facendosi autore di studi, ricerche e convegni di grande rilievo a livello nazionale. Non comporta spese di funzionamento amministrativo, assicurate al centro dal Dipartimento della famiglia e in periferia dai Comuni, ma solo spese destinate alla ricerca, agli studi e all'organizzazione di eventi significativi.

Inoltre, viene previsto il finanziamento del Piano nazionale per la famiglia, che si propone come fulcro e punto di riferimento delle politiche in favore della famiglia a tutti i livelli istituzionali (enti locali, Regioni, Stato). Ha il significato di rivedere tutte le politiche centrali e periferiche alla luce delle esigenze del nucleo primario di aggregazione sociale, all'interno del quale trovano attuazione i diritti fondamentali delle persone. Vi rientrano tutte le iniziative e le attività che possano avere ricadute sulla nascita, l'organizzazione e la vita della famiglia, siano esse iniziative di tipo regolatorio e ordinamentale (diritto di famiglia, tribunale della famiglia, etc.), siano esse iniziative di tipo sociale (assistenza, istruzione, lavoro, etc.). In sostanza il piano introduce una nuova ottica per l'esame dei problemi del Paese, ottica alla cui costruzione sono chiamate a collaborare tutte le amministrazioni centrali e periferiche.

Viene quindi affrontato il tema della riorganizzazione dei consultori familiari e dell'arricchimento delle loro competenze in ambito sociale, nonché quello la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, provvedimento largamente atteso dalle famiglie, costrette dalla presenza di anziani o di invalidi, a ricorrere all'aiuto di stranieri spesso non all'altezza del lavoro di

assistenza. E' importante considerare che se le famiglie riescono ad affrontare il problema da sole diminuisce la spesa della ospedalizzazione.

Art. 195

(Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale)

La spesa è stata stimata sulla base di elementi di costo sostenuti per il funzionamento di analoghi organismi collegiali istituiti presso pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto la composizione dell'Osservatorio nonché le modalità di funzionamento verranno definiti con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Pertanto l'importo del Fondo, pari a 3.000.000 di euro annui è stato quantificato sulla base delle seguenti voci di spesa:

Compensi ai componenti dell'Osservatorio	€ 800.000,00
Istituzione di una banda dati	€ 800.000,00
Costituzione registro dei centri antiviolenza	€ 500.000,00
Attività di monitoraggio	€ 600.000,00
Funzionamento dell'Osservatorio	€ 300.000,00
TOTALE ANNUO	€3.000.000,00

Articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge 5 Agosto 1978, n. 468

Agevolazioni tariffarie gestori telefonici

Le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente, iscritte sul cap. 1501/Economia, rientrano nell'ambito delle agevolazioni concesse in favore dell'editoria ai sensi della legge n. 416/1981.

Le predette spese conseguono al complesso delle riduzioni tariffarie applicate e consuntivate negli anni precedenti dai gestori telefonici. Al rimborso si provvede con i fondi stanziati sul citato capitolo 1501, che costituiscono limite di spesa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

Negli anni precedenti si sono manifestate frequenti difficoltà gestionali, conseguenti all'insufficienza dello stanziamento, alle quali si è posto rimedio con le misure correttive di cui all'art. 1, comma 607, della legge finanziaria 2006, che hanno provveduto ad assegnare a Telecom 18,069 milioni di euro complessivi per gli squilibri delle gestioni degli anni 1997 e 1999.

Nel corso del 2006, emergono ulteriori problematiche gestionali, derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge finanziaria 2006, che ha istituito a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3, allegato alla medesima legge, delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle suddette imprese.

A seguito dell'applicazione della citata normativa, è derivata una riduzione complessiva (pari al 29,50% circa) dei trasferimenti statali relativi a rimborsi per servizi effettivamente resi dalle imprese, in applicazione dei rispettivi contratti di programma, che ha interessato anche quelle risorse destinate alle agevolazioni in parola.

In relazione a tale contesto normativo, il competente Dipartimento del Tesoro ha segnalato ulteriori esigenze relative alla fatturazione di Telecom fino a tutto il 2005, per l'ammontare di euro 75.519.503,32, quale maggior onere rispetto ai corrispondenti rimborsi statali e, pertanto, anche tale importo è da considerare quale eccedenza di spesa rispetto ai citati stanziamenti di bilancio.

Nel contempo, viene segnalato un ulteriore fabbisogno di Telecom per l'anno 2006 di 45 milioni di euro, con un nuovo sbilancio gestionale per il 2006, valutabile in circa 22,428 milioni di euro, tenuto anche conto che la relativa assegnazione di bilancio sul cap. 1501, pari ad euro 4,503 milioni di euro, disposta mediante ripartizione del suddetto fondo trasferimenti correnti, è risultata inferiore rispetto a quanto richiesto, a seguito dalla rimodulazione dei trasferimenti alle imprese, complessivamente ridottisi rispetto alle originarie risorse disponibili.

Complessivamente, quindi, le esigenze relative a tutto il 2006 ammontano ad euro 97,948 milioni di euro.

Per gli anni successivi, nelle more dell'ulteriore riparto del fondo, appare preventivabile al momento un ulteriore fabbisogno di euro 31,931 milioni annui, quale differenza tra le richieste (50 milioni annui) e lo stanziamento assegnabile nel 2007, mediante ripartizione del fondo stesso, ove si volesse mantenere stabile il volume delle risorse disponibili almeno rispetto al livello previsto dalla precedente legge finanziaria (18,069 milioni di euro).

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono i crediti vantati dai suddetti gestori telefonici verso lo Stato (in prevalenza da parte del gruppo Telecom) ed iscritti nel bilancio delle rispettive società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

L'assegnazione di risorse a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione agli obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente deriva dalle agevolazioni previste dalla legge n. 67/88 in favore, rispettivamente, delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (risorse da iscrivere nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia a valere sul fondo contratti programma imprese pubbliche di cui al cap. 1850), nonché dallo svolgimento delle consultazioni elettorali (cap. 1496/Economia).

Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a rimborsare alla predetta società l'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.

Tale normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni stesse.

Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, analogamente, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, lo stanziamento del capitolo 1496, determinato in euro 15.493.707 annui, destinato al

rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni.

Anche per le provvidenze in questione, nel corso del 2006, sono emerse, come già evidenziato, le problematiche derivanti dall'applicazione dei commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, con una riduzione complessiva (pari al 29,50% circa) dei trasferimenti statali alle imprese pubbliche.

Le differenze che si sono rilevate tra le assegnazioni alle imprese pubbliche derivanti dal riparto del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese e le effettive spettanze contrattuali hanno prodotto i loro effetti nel più ampio contesto della sostenibilità dei tagli agli stanziamenti nei confronti delle imprese medesime.

Tali difficoltà si sono riverberate anche in relazione alle agevolazioni in questione, nonostante la medesima legge finanziaria 2006, in materia di misure correttive delle leggi di spesa di cui all'art. 1, comma 607, avesse provveduto ad assegnare a Poste italiane 33,2 milioni di euro complessivi per gli squilibri delle gestioni degli anni 2005 e precedenti derivanti dall'applicazione delle suddette leggi n. 67 del 1988 e n. 515 del 1993

Quindi, la rimodulazione dei trasferimenti, complessivamente ridottisi rispetto all'originaria entità, pur costituendo una misura di efficiente distribuzione delle risorse disponibili, a prescindere dalle tipologie degli oneri che il fondo avesse dovuto fronteggiare (eccedenze di spesa relative ad anni pregressi, oneri di servizio pubblico regolati per legge, disposizioni contrattuali, accordi di programma, ecc.), ha determinato ulteriori carenze di bilancio per la gestione 2006.

In tale contesto, sono pervenute nuove segnalazioni – che rinnovano analoghe segnalazioni degli scorsi esercizi - di maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le agevolazioni in questione, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali per gli importi rispettivamente di:

- 46.492.000 euro per agevolazioni tariffarie elettorali concesse nell'anno 2006;
- 234.236.000 euro complessivi per le provvidenze all'editoria, da riferire quanto ad euro 99.106.000 alle eccedenze del 2006 e quanto ad euro 135.130.000 ad eccedenze di esercizi pregressi.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti vantati da Poste italiane verso lo Stato, iscritti nel bilancio della società, si ritiene debbano essere incluse - anche per quest'anno - nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo

La legge n. 89 del 2001 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, destinando originariamente per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.

Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giustizia e Difesa), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dell'anno 2003 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di un decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/78.

In tale situazione, tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato per l'anno 2004, considerando le esigenze delle citate Amministrazioni, si è provveduto ad includere tra le misure correttive della legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 246, legge n. 350/2003) le eccedenze rispetto allo stanziamento, valutate in circa 39 milioni di euro per l'anno 2004 e in 20 milioni annui a decorrere dal 2005.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2006, l'importo complessivamente disponibile di euro 26.561.585, da ripartire tra le Amministrazioni interessate, si è rivelato peraltro insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di un ulteriore decreto di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/78.

In tale situazione, le nuove maggiori esigenze delle predette Amministrazioni, segnalate in ulteriori 10 milioni di euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Ipost

L'articolo 6, comma 5, della legge n. 71 del 1994, ha attribuito all'IPOST la gestione relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, ponendo, oltre alla quota a carico dello stesso IPOST, un'ulteriore quota a carico dello Stato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane.

Peraltro, risulta posto a carico di Poste Italiane Spa in base alla suddetta normativa anche il rimborso di un contributo straordinario concesso dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni all'Ente medesimo, in data antecedente al 1994 (in applicazione della legge n.778 del 1985), tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legge 487 del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994, la società Poste italiane è di fatto subentrata nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministero dell'economia sostiene annualmente il costo del previsto rimborso del suddetto contributo straordinario, pari ad euro 11.498.913, iscritto sul capitolo 1497/Economia fino a tutto il 2005 e confluito, dall'anno 2006 fino al 2009, nel fondo per i trasferimenti correnti delle imprese (cap. 2197/Economia) ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria 2006.

In relazione alle problematiche gestionali per le imprese pubbliche, concernenti anche le suddette assegnazioni, emerse in occasione della ripartizione del suddetto fondo da ripartire e dovute alla contrazione complessiva di trasferimenti statali rispetto alle effettive esigenze, si è potuto provvedere ad una assegnazione di bilancio sul cap. 1497 nel limite di 8.106.734 euro, inferiore di 3,393 milioni di euro rispetto alle citate effettive spettanze di Poste (euro 11.498.913).

Pertanto, si è ritenuto di dover includere il richiamato maggior fabbisogno, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 71 del 1994, valutato in 3,393 milioni di euro per l'anno 2007 (relativo alle eccedenze dell'anno 2006), nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria, ai sensi del citato art. 1 comma 1, lett. i-quater, della legge n. 468/78.

Trasferimenti all'INPS

Le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa - in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni - sono indicate nell'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2007. Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2004, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario, limitatamente alle agevolazioni contributive e alle prestazioni erogate nel 2004, integrare le relative autorizzazioni di spesa.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2004. Tali effetti si riferiscono principalmente a sgravi e agevolazioni contributive, e solo in minima parte a prestazioni sociali (anche per quanto concerne il cap. 4361, trattasi di oneri connessi alla riduzione del contributo di maternità di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 151 del 2001); peraltro, riferendosi a prestazioni e ad agevolazioni già erogate nel 2004, essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2004, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in euro):

Cap. 4354	ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI	866.458 euro
Cap. 4356	RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI	2.125.992 euro
Cap. 4357	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI	1.381.033 euro
Cap. 4361	QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA'	38.925.974 euro
Cap. 4363	SGRAVI CONTRIBUTIVI	476.080.067 euro
Cap. 4364	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI	655.629.524 euro
Cap. 4366	ONERI DOVUTI ALL'INPS PER I TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO	5.385.921 euro
Cap. 4367	ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE	3.968.106 euro

Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del mediterraneo.

Trattasi di spesa derivante dall'applicazione di un accordo internazionale, alla cui copertura si è provveduto con legge di ratifica del 13 luglio 1965, n. 932. Il contributo al "Centro internazionale di alti studi agronomici del mediterraneo" è commisurato annualmente alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto Centro. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, al capitolo 2202, è di euro 6.013.655, contro un onere di euro 6.134.000, si è reso indispensabile provvedere all'integrazione dello stanziamento per 120.345 euro per il medesimo anno e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO).

Trattasi di spesa derivante dall'applicazione di un accordo internazionale alla cui copertura si è provveduto con legge di ratifica del 13 dicembre 1984, n. 972. Il contributo all'"Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale" è commisurato annualmente alle spese di funzionamento risultanti dal bilancio del predetto Organismo. Poiché lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, al capitolo 2203, è di euro 5.114.000, contro un onere di 5.538.296 euro, si è reso indispensabile provvedere all'integrazione dello stanziamento per 424.296 euro per il medesimo anno e per quelli successivi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Indennità di servizio all'estero

Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", disciplina, tra l'altro, l'erogazione dell'indennità di servizio all'estero a favore dei dipendenti destinati presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari o istituti di cultura all'estero. L'articolo 173 del medesimo decreto prevede la maggiorazione dell'indennità ove sussistano particolari condizioni di famiglia. L'articolo 8-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, ha modificato tali condizioni determinando l'estensione del novero dei familiari che possono fruire di tali benefici, con un onere previsto in euro 199.975 a decorrere dall'anno 2004. Poiché nel corso del 2006 tali risorse si sono rivelate insufficienti, lo stesso Dicastero ha sollecitato

una integrazione, a decorrere dal medesimo anno, di 400.000 euro dello stanziamento iscritto al capitolo 1503 del proprio stato di previsione. Pertanto si è reso necessario provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Esenzione dal pagamento dell'ICI delle pertinenze degli edifici di culto

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge alle attività di oratorio e similari e, quindi, esenta tali pertinenze dal pagamento dell'ICI.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha comunicato che, in base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, l'ammontare annuo dei trasferimenti compensativi dovuti per il 2004 e per gli anni successivi è pari ad euro 5.361.603, contro lo stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla predetta legge n. 206 del 2003.

In conseguenza di quanto sopra, si rende necessario provvedere a fronteggiare il maggior onere, pari ad euro 2.862.000 annui a decorrere dal 2004, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Fondo ordinario enti locali – ristoro minori entrate ICI fabbricati categoria D

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, demandando ad un apposito decreto interministeriale (decreto Interno/Tesoro 1 luglio 2002, n. 297) la disciplina dei criteri e delle modalità con cui operare la compensazione.

Tale decreto stabilisce, peraltro, che il comune interessato deve inviare entro il termine ordinario del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata la dichiarazione attestante l'importo complessivo del minor gettito ICI da rimborsare, con la conseguenza che il Ministero dell'interno è tenuto ad accettare ed ammettere a contribuzione anche le dichiarazioni relative agli anni pregressi.

Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del capitolo 1316 del Ministero dell'interno è stata incrementata dell'importo di 12.911.420 euro.

La norma non ha proceduto ad una quantificazione dell'onere, per cui gli stanziamenti sono

iscritti in bilancio sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell'interno.

La citata non perentorietà del termine per l'invio delle certificazioni, analogamente a quanto accaduto in sede di legge finanziaria 2006, ha comportato la necessità per il Ministero dell'interno di richiedere una integrazione della dotazione del capitolo 1316 del proprio stato di previsione del complessivo importo di 248,61 milioni di euro, di cui 204,19 milioni di euro relativi agli anni 2006 e precedenti e 44,42 milioni di euro a regime dall'anno 2007.

E' da segnalare, al riguardo, che i rimborsi statali in questione non determinano alcuna incidenza sull'indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche prederminate del tutto svincolate dal volume dell'entrate.

	2007	2008	2009
	(importi in migliaia di euro)		
Legge 23 dicembre 2000, n. 388	248.610	44.420	44.420
Fondo ordinario enti locali			
(2.1.2.6 – cap. 1316/Min. Interno)			

Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero

Il decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, convertito con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha previsto, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 22 regolamento comunitario n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applicano a tutti i cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale. L'onere derivante da tale disposizione è valutato in 2,5 miliardi di lire per l'anno 1990 e in 5 miliardi di lire (2,5 milioni di euro circa) a decorrere dall'anno 1991.

A tale fine, sul capitolo n. 4370 "Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero"

dello Stato di previsione del Ministero della salute – Centro di responsabilità n. 4 “Prevenzione e comunicazione” – unità previsionale di base 4.1.2.1 – va a gravare l’onere del rimborso delle cure all’estero dei cittadini italiani.

L’andamento nel tempo dello stanziamento di detto capitolo, che per l’anno finanziario in corso ammonta a euro 82.984.164, non si rivela sufficiente alla copertura dei rimborsi da effettuare agli Stati membri UE , alla Svizzera e agli Stati dello spazio economico europeo (SEE), per le prestazioni sanitarie fornite ai cittadini italiani all’estero, tanto da rendersi necessari prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ex articolo 7, comma 2, della legge n. 468/78.

Con specifico riferimento alla previsione di legge finanziaria per l’anno 2007, si rende necessario adeguare lo stanziamento del citato capitolo 4370, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78, di euro 20.000.000, in termini di competenza e cassa, al fine di assolvere ai rimborsi da effettuare durante il 2007, relativamente a prestazioni sanitarie già erogate ai cittadini italiani all’estero, e per scongiurare la minaccia del diniego dell’assistenza sanitaria di alcuni Stati ai cittadini italiani.

Servizi di navigazione marittimi e lacuali.

La legge 19 maggio 1975, n. 169 disciplina i collegamenti marittimi con le isole, da effettuarsi da parte delle società del Gruppo Tirrenia sulla base di apposita convenzione avente scadenza 31 dicembre 2008 la quale, tra l’altro, prevede a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti una sovvenzione di equilibrio determinata in base a parametri previsti dalla convenzione medesima. Gli assetti dei collegamenti marittimi per il triennio 2006-2008 hanno risentito del taglio operato dalla legge finanziaria 2006. In particolare, a fronte di una determinazione della sovvenzione per l’anno 2005 di un importo complessivo di oltre € 217.000.000, le disponibilità finanziarie per l’anno 2006 si attestano intorno a circa € 178.000.000. Per gli anni 2007 e 2008 lo stanziamento disponibile si riduce a circa € 129.000.000. Necessita quindi incrementare lo stanziamento per riportarlo alle esigenze richieste dall’attuale livello dei servizi. In relazione alle suddette considerazioni, le integrazioni da disporre sono determinate in euro 30 milioni per l’anno 2006 ed in euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

La legge 18 luglio 1957, n. 614 autorizza il Ministero dei trasporti alla gestione diretta dei

servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (art. 1), ponendo a carico dello stato di previsione del Ministero stesso la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione (art. 2). Negli anni 2004 e 2005, lo stanziamento è stato di circa 25 milioni di euro, mentre la legge finanziaria per il 2006 ha ridotto lo stanziamento a circa 17 milioni di euro. La pressante richiesta delle regioni interessate e la necessità di mantenere il livello occupazionale (il personale è dipendente pubblico, per cui non sono applicabili gli ordinari ammortizzatori sociali), non hanno consentito di alterare il livello dei servizi storicamente garantiti, per cui si chiede che già per l'anno 2006 sia ripristinato lo stanziamento storicamente consolidato di 25 milioni di euro, mediante un'integrazione correttiva di 8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge n. 468 del 1978. Tale stanziamento va inoltre confermato per i successivi anni 2007 e 2008 anche per consentire il mantenimento dell'attuale livello dei servizi nelle more del trasferimento della Gestione governativa alle regioni interessate, in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e per il cui perfezionamento è già stato attivato un tavolo tecnico.

(importi in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2007 (Compresi anni pregressi)	2008	2009	Anno terminale
Ministero dei trasporti					
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2 Sovvenzioni società di navigazione	30.000	100.000	70.000	0	2008
2. Legge 18 luglio 1957, n. 614, articolo 2 Gestione Governativa Laghi	8.000	16.000	8.000	0	2008